

## CXXXVI.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1890

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Senza discussione approvasi il disegno di legge per disposizioni sullo stato delle Persone della Famiglia reale. — È data lettura di una proposta di legge del deputato Menotti Garibaldi per il concorso finanziario al Comune di Roma. — Seguito della discussione del disegno di legge sul Credito fondiario — Parlano i deputati Rubini, Di Belmonte, Curioni, Ferraris Maggiorino, Diligenti, Plebano, Palberti, Gianolio, Florenzano, Garavetti, Pantano, Giovanelli, Mattei, Grimaldi, Cavallini, il relatore deputato Roux, il ministro di agricoltura e commercio, il ministro del tesoro ed il ministro di grazia e giustizia. — Il deputato Finocchiaro-Aprile presenta la relazione sul disegno di legge: Costruzione di locali ad uso della dogana e della capitaneria del porto in Palermo. — Il presidente comunica interrogazioni ed interpellanze dei deputati La Porta, Filà-Astolfone e Pascolato. — Il deputato Marin fa una proposta sull'ordine dei lavori parlamentari.

La seduta comincia alle 2.10 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

## Petizioni.

4728. Ernesto Scocchera, segretario dell'Associazione costituzionale di Napoli, trasmette il voto di quella Associazione, che il Parlamento respinga il disegno di legge sulle riforme degli Statuti dei Banchi di Napoli e di Sicilia da introdursi per decreto reale.

4729. Emilia Pileri, del fu Antonio Paolo Pileri di Spoleto, chiede che le sia ripristinato il sussidio che il Ministero dell'interno le aveva concesso in considerazione dei meriti patriottici della sua famiglia.

4730. Il Consiglio comunale di Capua chiede che sia approvato il disegno di legge sul riparto dei deputati, mantenendo l'annessione del mandamento di S. Maria al II collegio di Caserta.

4731. Il Consiglio comunale di Pontedecimo chiede che nel nuovo riparto dei deputati, i mandamenti di Pontedecimo e Ronco siano mantenuti aggregati a Genova, nei rapporti della circoscrizione elettorale politica.

## Approvazione del disegno di legge per disposizioni nello stato delle persone della Famiglia reale.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia reale.

Ne do lettura. (Vedi *Stampato* n. 141-A).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

L'onorevole Imbriani era iscritto per parlare su questo disegno di legge; ma per motivi di salute è impedito di intervenire alla seduta.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Spetta esclusivamente al Re la nomina e la sostituzione dei tutori, protutori e curatori delle persone della Famiglia Reale, nei casi nei quali le medesime per il Codice civile sono in istato di tutela o di cura.

“ Il Re fissa le norme e le condizioni per lo esercizio della tutela o della cura; determina se e come debba farsi l'inventario; e stabilisce le cautele per la conservazione dei beni. ”

Metto a partito questo articolo.

(È approvato; e sono successivamente approvati senza discussione i seguenti).

“ Art. 2. Le attribuzioni, che secondo il Codice civile spettano ai Consigli di famiglia, sono deferite per le persone e per i beni dei principi e delle principesse della Famiglia reale a un Consiglio, il quale, oltre al tutore e protutore o curatore, che ne fanno parte, è composto:

1. di un principe della Famiglia reale designato dal Re;
2. del presidente del Senato;
3. del primo presidente della Corte di cassazione di Roma;
4. del presidente del Consiglio dei ministri;
5. del ministro di grazia e giustizia.

“ In mancanza di un principe reale, e quando la stessa persona unisca in sè due delle indicate qualità, il Re designa un grand'ufficiale dello Stato.

“ Il Consiglio è convocato d'ordine del Re, ed è presieduto dal consulente principe reale o, in mancanza, dal presidente del Senato.

“ Le funzioni di segretario sono adempite dal segretario generale del Ministero della Casa reale; ed i registri delle tutele e delle cure, e gli inventari sono depositati nel medesimo Ministero.

“ Art. 3. I provvedimenti necessari nel caso di dover sottoporre alcuno della Famiglia reale a tutela o a cura, spettano al Consiglio indicato nell'articolo precedente, sentito il procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

“ Spetta inoltre al Consiglio ricevere gli atti di emancipazione dei minorenni della Famiglia, previo l'assenso del Re.

“ Art. 4. Il tutore e i curatori sono tenuti a rendere conto della loro gestione al Consiglio suddetto. Cessando la tutela o la cura, il conto definitivo è reso al Consiglio stesso con l'intervento del Principe uscito dallo stato di tutela o di cura.

“ Art. 5. Niuna deliberazione e niun provvedimento del Consiglio ha effetto senza l'approvazione del Re.

“ Art. 6. Il Re prescrive l'indirizzo e le condizioni dell'educazione dei minorenni di sua Famiglia, anche durante la vita del padre, non ostante che questi sia nell'esercizio della patria potestà.

“ In caso di morte di un Principe della famiglia Reale, benchè la sopravvivenza Principessa consorte sia nell'esercizio della patria potestà, spetta al Re regolare l'educazione e l'amministrazione dei beni dei figli minorenni.

“ Art. 7. Gli atti riguardanti la persona o i beni dei sottoposti alla potestà dei genitori e dei soggetti a tutela od a cura nella Famiglia Reale, che per legge richiederebbero l'omologazione o la previa approvazione dell'autorità giudiziaria, sono subordinati esclusivamente all'approvazione del Re, il quale provvede pure in ogni caso di volontaria giurisdizione.

“ Art. 8. In caso di reggenza, le facoltà riservate al Re dalla presente legge sono esercitate dal Reggente del Regno. ”

### Votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

Adamoli, segretario, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione:*

Adamoli — Agliardi — Albini — Amadei — Anzani — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Auriti.

Baccelli Guido — Baglioni — Baldini — Balenzano — Balestra — Balsamo — Basini — Basteris — Bertana — Berti — Bertollo — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonfadini — Bonghi — Borromeo — Boselli — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Brunicardi — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Caetani — Calvi — Cambray-Digny — Canovaro — Canzi — Carcano — Carnazza-Amari — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Chiara — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiaves — Chiesa — Chinaglia — Cipelli — Cocco-Ortu — Colonna-Sciarra — Comin — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Curcio — Curioni.

D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Della Rocca

— Delvecchio — De Riseis — De Rolland — De Zerbi — Di Baucina — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Di Gropello — Diligenti — Dini — Di Rudini — Di San Donato — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabbricotti — Fabris — Fabrizi — Falsone — Farina Luigi — Fazio — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferraris Maggioreino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Florena — Florenzano — Forcella — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frola.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gangitano — Garavetti — Garibaldi Menotti — Garibaldi Ricciotti — Genala — Geymet — Gianolio — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovanelli — Grassi-Pasini — Grimaldi — Grossi — Guglielmi.

Indelli — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lay — Lazzarini — Lazzaro — Lucca — Lucchini Giovanni — Luciani — Lucifero — Lugli — Luzzatti.

Maffi — Maldini — Marazzi — Marcatili — Marchiori — Marin — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marzin — Materi — Mattei — Maurogònato — Mazza — Mazzoloni — Mel — Merzario — Miceli — Minolfi — Modestino — Moneta — Mordini — Morelli — Morin — Morini.

Napodano — Narducci — Nasi — Nicolosi.

Odescalchi — Orsini-Baroni.

Palberti — Panattoni — Panizza — Pantano — Papa — Papadopoli — Parencilli — Pascolato — Passerini — Pelloux — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Pierotti — Placido — Plebano — Poli — Pozzolini — Pugliese Giannone.

Quattrocchi.

Raffaele — Randaccio — Ricci Vincenzo — Righi — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Roncalli — Roux — Rubini — Ruggi — Ruspoli.

Sacchetti — Sacchi — Sagarriga — Salandra — Salaris — Santi — Saporito — Sardi — Scarselli — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Siacci — Sola — Solimbergo — Sonnino — Sprovieri.

Tajani — Tasca — Taverna — Tegas — Tonani — Teti — Tittoni — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrigiani — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Vacchelli — Vendramini — Vignoni — Villa — Vollarò.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zuccaro.

*Sono in congedo:*

Araldi — Arnaboldi.

Badaloni — Baroni — Barracco — Benedini — Bonardi — Bonasi — Bruschetti.

Cafiero — Campi — Capoduro — Cardarelli — Carmine — Casana — Casati — Castelli — Cavalli — Clementi — Cocozza — Coffari — Colombo — Conti — Cordopatri — Cremonesi — Curati.

D'Adda — De Bassecourt — De Blasio Luigi — De Pazzi — Di Broglio — Di Camporeale — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fagioli — Faldella — Fani — Francica — Franzì.

Gabelli — Gaetani Roberto — Galimberti — Gallotti — Garelli — Gentili — Gerardi — Gherardini — Ginori — Giovannini — Gorio — Grassi Paolo.

Imbriani Poerio.

Luchini Odoardo — Lunghini.

Magnati — Maluta — Maranca Antinori — Martini Giovan Battista — Massabò — Meyer — Miniscalchi.

Nanni — Novelli.

Odone.

Pais Serra — Palizzolo — Palomba — Patamia — Pavoni — Pellegrini — Pelosini — Penserini — Petronio — Pianciani — Picardi — Pignatelli — Pompilj — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Reale — Ricci Agostino — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Riolo Vincenzo — Rizzardi — Romano Adelelmo — Rosano — Rossi.

Sanguinetti Adolfo — Silvestri — Suardo.

Tabacchi — Toaldi — Tommasi-Grudeli — Turi.

Vastarini-Cresi — Vayra — Velini — Villani — Visocchi.

*Sono ammalati:*

Angeloni.

Baccarini — Bonaiuto — Brunialti.

Calciati — Ceraolo Garofalo — Coccapieller.

Damiani — Di Marzo.

Palitti.

Vigna.

*Sono in missione:*

Franchetti.

Gandolfi.

**Presidente.** Si lasceranno aperte le urne.

### Letture di una proposta di legge del deputato Menotti Garibaldi.

**Presidente.** Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Menotti Garibaldi, concernente il "Concorso finanziario al comune di Roma."

Ne do lettura.

" Art. 1. Lo Stato assume il servizio degli interessi ed ammortizzazione del prestito di centocinquanta milioni contratto dalla città di Roma e garantito da lui.

" Art. 2. Nel decennio 1891-1900 l'amministrazione dello Stato assumerà la riscossione del dazio di consumo, e pagherà al Comune medesimo la somma di lire dodici milioni e cinquecentomila lire annue.

" Art. 3. Se, detratte dal prodotto lordo le spese di amministrazione e le annualità come sopra dovute al Comune, avanzerà una somma superiore a lire cinque milioni e cinquecentomila, canone attualmente spettante al Governo, sarà corrisposta al comune di Roma una somma eguale ai quattro quinti della eccedenza.

" Art. 4. Per le espropriazioni che ancora si rendessero necessarie alla esecuzione del piano regolatore edilizio della città di Roma, approvato con regio decreto 8 marzo 1883, e nelle successive sue varianti, si applicheranno le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

" Art. 5. Il comune di Roma avrà l'obbligo di sistemare il suo bilancio, tra economie e nuove tasse, con una eccedenza di lire due milioni e cinquecento mila annue, e questa somma dovrà servire a contrarre un nuovo prestito per la continuazione dei lavori del piano regolatore di sette milioni annui.

" Art. 6. I beni delle confraternite, delle confratrie, delle congreghe e delle congregazioni aventi sede in Roma; i lasciti, i legati e le Opere pie di culto, che non sieno più rispondenti ai bisogni della popolazione, saranno indemanati per essere destinati ad Istituti di beneficenza della capitale.

" Il bilancio del comune di Roma, a cominciare dall'esercizio finanziario 1891, verrà scaricato delle somme ora iscritte per servizio della beneficenza.

" Art. 7. Oltre la parte straordinaria del bilancio, di cui all'articolo 3 della convenzione approvata con legge dell'8 luglio 1883, il comune di Roma presenterà ogni anno il suo bilancio

ordinario preventivo ed il conto consuntivo al Ministero dell'interno, il quale vigilerà a che vengano stanziati i fondi occorrenti ai servizi e agli obblighi municipali ordinari e a quelli straordinari relativi ai lavori edilizi del piano regolatore.

" Art. 8. Il ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello dell'interno, farà ogni anno al Parlamento una relazione sopra l'andamento dei lavori edilizi governativi e comunali compresi nel piano regolatore della città di Roma.

" Art. 9. Il Governo del Re è autorizzato a fondere i diversi Istituti della città di Roma che abbiano per iscopo la cura e la convalescenza degli infermi, in un solo ente, con unica personalità giuridica e con patrimonio comune ed unica amministrazione soggetta alla legge sulle Opere pie.

" Art. 10. Senza pregiudizio della precedente disposizione e prima che la medesima venga posta in esecuzione, il Governo del Re è pure autorizzato a fondere, provi speciali accordi con la amministrazione che vi è preposta, e conservandone la autonomia, l'ospedale di S. Spirito col Policlinico. Il prezzo da ricavarsi dall'attuale fabbricato di S. Spirito andrà in aumento della dotazione patrimoniale del nuovo ospedale, al quale saranno pure devoluti gli assegni che il Ministero della pubblica istruzione paga per il servizio delle cliniche nella città di Roma.

" Art. 11. Il comune di Roma è autorizzato ad eccedere la sovrimposta sui centesimi addizionali.

" Art. 12. È data facoltà al Governo del Re di provvedere con appositi regolamenti, da approvarsi con decreti reali, a quanto potrà occorrere per la esecuzione della presente legge.

" Menotti Garibaldi. "

L'onorevole Menotti Garibaldi non è presente; non è presente l'onorevole ministro dell'interno. Si stabilirà più tardi il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge.

### Seguito della discussione del disegno di legge sul Credito fondiario.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul credito fondiario.

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 11. Su questo articolo l'onorevole Rubini propone:

" Che si cancellino le parole esigibili in valuta legale, dopo la parola cartello.

« Che si sostituisca Cent. 35 in luogo di Cent. 45 per ogni cento lire. »

L'onorevole Rubini ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Rubini. Si tratta di due rettificazioni da fare, secondo il mio avviso, all'articolo 11. La prima riguarda la cancellazione delle parole *esigibili in valuta legale*, che vengono dopo l'altra parola *cartelle*; l'altra riguarda la provvigione annua, dovuta all'Istituto, che non dovrebbe superare il massimo di 35 centesimi (in vece di 45 centesimi), per ogni 100 lire.

Sulla prima questione il mio avviso sarebbe di ritornare alla dicitura dell'articolo, quale era proposta dal Governo; l'articolo 5. In esso s'impondeva un massimo di provvigione, così ai mutui fatti in cartelle in valuta legale, come ai mutui fatti in cartelle in oro. Non si faceva distinzione fra i due tipi di cartelle.

Attualmente, invece, questa garanzia sarebbe limitata alle cartelle in valuta legale; non si parla più di garanzia per le cartelle in oro; e la limitazione appunto è determinata da quello inciso, il quale io mi permisi di proporre fosse soppresso.

Mi sembra che la limitazione proposta dalla Giunta non migliori la legge. Infatti io capisco che il disegno di legge non si occupi di stabilire la garanzia della provvigione, quando si tratta di mutui fatti in valuta, sia metallica, sia legale. E questo lo capisco per la ragione che proponendo la garanzia per i mutui fatti in cartelle indirettamente si estende l'azione della garanzia anche al mutuo similare fatto in valuta.

Il mutuatario, allorché si trova davanti una proposta di mutuo fatta in valuta anziché in cartelle, cioè ad una proposta di mutuo, che non è per sé stessa assistita da un limite massimo di provvigione, ha però sempre il mezzo di sfuggire a condizioni di provvigione che fossero eccessive. Egli potrà sempre dire: anziché ricevere della valuta legale, poichè voi mi mettete delle condizioni, che non sono di mio gradimento, io preferisco di fare il mutuo in cartelle, il cui valore posso sempre calcolare alla stregua del mercato; vendo le cartelle ed ottengo la valuta similare di cui abbisogno. Datemi dunque le cartelle che sono assistite da una provvigione massima e rinuncio a prendere la valuta la quale non ha questa garanzia.

È un ragionamento che si può fare tanto per i prestiti in oro, quanto per i prestiti in carta

purechè ambedue i tipi di prestito siano assistiti dalla garanzia del massimo di provvigione.

Ma non è più il medesimo ragionamento che può essere applicato, quando il massimo della provvigione è solamente determinato per le cartelle in valuta legale, e non per quelle in oro.

È vero che si potrebbe obiettare codesto: a questa garanzia, data sotto una forma, potete riferirvi per tutte le altre. Non vi piace la proposta di mutuo in cartello in oro, o in valuta metallica alle condizioni che vi proponiamo? E non vi piace perchè la provvigione che vi si domanda, rende l'affare più oneroso di quello che potrebbe essere facendo il mutuo in cartelle a valuta legale? Ebbene, voi avete la piena libertà di decidervi per quest'ultimo tipo.

Ma badiamo bene; se noi accettiamo questa massima di riferire tutti i mutui al mutuo in cartelle a valuta legale, è tanto come indirettamente dire che il mutuatario non ha più la scelta fra i due grandi tipi in oro od in carta, che la vostra legge vuole garantirgli; non ha più la scelta, imporecchè egli deve necessariamente decidersi o ad accettare il mutuo in oro, quale gli viene offerto, in cartelle od in valuta, alle condizioni prestabilite dall'Istituto, od altrimenti accettare il mutuo in cartelle a valuta legale.

Il dilemma non si pone più fra cartelle o valuta di una medesima specie; si pone fra la metallica con quella qualsiasi condizione che piacerà all'Istituto di stabilire, non frenata da alcun limite, e la cartella in carta. Supponete che la prima condizione sia inaccettabile e al mutuatario mancherà effettivamente, come dissi, la facoltà che la legge voleva riservargli di scegliere fra i due tipi di mutuo. È ciò dipende, ripeto, dal fatto che la garanzia fu ridotta alle sole cartelle in valuta legale, onde il mutuatario non potrà accettare che queste e dovrà rinunciare alla metallica, sia in oro, o cartelle, dato che le condizioni messe per questa piacesse al mutuate di proporle eccessive appunto per sottrarsi all'obbligo di fare la sovvenzione in metallica.

Io in verità non ho molta fede di riuscita nei mutui in oro. Già alcuni, anzi molti oratori hanno espressa questa loro maniera di vedere, questo dubbio che il mutuo in oro possa difficilmente esser praticato su larga scala.

Io consento piuttosto con coloro che dubitano anziché con coloro che affermano. E vi sono consenziente per ragioni già dette, cioè: l'assuntore del prestito ha di fronte una doppia via da battere; la richiesta della metallica, oppure della valuta legale; la prima rappresentata da cartelle

meno care, o da valuta a migliori condizioni; la seconda da cartelle meno apprezzate o da valuta a più dure condizioni.

Egli ha un vantaggio presente da conseguire e certo, se si decide per il primo partito, ma insieme a questo vantaggio certo e presente ha anche la prospettiva di pericoli per l'avvenire, dei quali non può misurare la portata in grazia delle possibili oscillazioni dell'aggio. Le persone più prudenti le quali dovrebbero essere le preferite, come clientela, in queste operazioni, poichè sono anche quelle che offrono le maggiori garanzie di solidità e di giudizioso impiego delle somme ottenute col prestito, le persone più pratiche, dico, facilmente si asterranno da questa forma troppo rischiosa di operazione quando anche presenti dei vantaggi attuali.

E ciò succederà specialmente per i mutui fatti per l'edilizia, anzichè per i mutui fatti per soccorrere l'agricoltura, supponendo che questo disegno di legge abbia realmente in mira anche di sovvenire ai bisogni dell'agricoltura. E la ragione è chiara. Il proprietario di fondi rustici il quale dispone di prodotti che sentono immediatamente la ripercussione dell'aggio dell'oro, quando mai l'aggio dell'oro ritornasse, il proprietario di fondi, dico, ha nelle sue risorse il mezzo, il compenso per poter pagare anche il maggior prezzo che egli dovrà per la annualità dell'interesse, e per l'ammortizzo del suo debito, quando lo assuma in oro.

Ma il proprietario di fondi urbani non è in questo caso; perchè le ragioni della fluttuazione del valore locativo sono ben diverse da quelle dei valori dei prodotti agricoli, nè si può dire che avverandosi la disgraziata circostanza dell'aumento dell'aggio, del rincaro dell'oro, essa abbia la sua ripercussione immediata sui valori locativi; i quali dipendono da circostanze affatto speciali che si restringono alla cerchia della città, o borgata dove è collocato l'edificio.

Quindi il proprietario di case dovrebbe generalmente astenersi dal fare operazioni in oro perchè troppo rischiose; e mi pare che neanche sarebbe nella convenienza di un Governo savio di provocare che essi si mettano nel mare rischioso di questa speculazione.

È dall'insieme delle premesse considerazioni che io ho poca fiducia in un'ampia espansione del prestito in oro. Ma tuttavia esso è contemplato dal disegno di legge e si deve provvedere che funzioni in condizioni normali e non soltanto a volontà del mutuante.

Per questo io credo che la Commissione (e

tanto più il Governo che aveva già proposto il massimo della provvigione per le cartelle tanto in carta che in oro) voglio sperare dico che sarà con me, accetterà la mia proposta, di ripristinare questo massimo di provvigione per tutti e due i tipi di cartelle. Voglio credere che in proposito non troverò grandi difficoltà, ammenochè non vi siano ragioni che io non conosca, o impegni eventuali già presi che contrastino questa mia prima proposta.

Ed ora vengo alla seconda proposta, di diminuire cioè il massimo della provvigione da 45 centesimi per ogni cento lire riducendolo a centesimi 35.

Io non ho mai capito perchè, soltanto in ossequio della legge del 1885, si sia anche in questo disegno di legge riprodotta la provvigione di 45 centesimi, quando il fatto ha dimostrato che è eccessiva. Tutte le operazioni di credito fondiario in Italia, meno pochissime, e per minima somma, quelle del Monte dei Paschi mi pare, sono state al disotto dei 45 centesimi di provvigione. E allora dico, perchè volete ripresentarlo questo massimo?

Ho sentito rispondermi, che tanto non reca nessun danno al mutuatario; e che per ragione di concorrenza questo limite sarà sempre nominale; che il nuovo Istituto per fare delle operazioni, dovrà ribassare necessariamente il suo tasso, in confronto a quello praticato dagli altri Istituti concorrenti. Ma se questa è veramente la ragione, allora non dovete aver difficoltà di accettare la diminuzione.

Se è una cifra nominale, se non dovrà mai essere una cifra effettiva, perchè non la mettete in confini più modesti, più conformi a quelli che la pratica ha dimostrato essere i veri nelle nostre condizioni, impedendo, così, eventuali esagerazioni di pretesa? Accettando questa diminuzione, la quale non porterebbe nessun danno all'Istituto mutuatario si raggiunge anche l'altro effetto di attutire delle antipatie eventuali che può incontrare il progetto di legge, imperocchè non si può negare che una parte delle avversioni che ha sollevate si riferiscono appunto alla provvigione di 45 centesimi, che parve a molti eccessiva, in confronto di ciò che si pratica oggidi.

È vero che anche qui c'è un'osservazione da fare. Si dice che la provvigione è stabilita in carta, quale si sia il tipo del prestito che si vuol fare; che non si può diminuire di molto perchè si deve avere presente anche il caso di fluttuazione della valuta metallica. Ma a questo riguardo nascono subito due considerazioni, una di ordine generale,

una di ordine speciale. La considerazione di ordine generale è questa. Io non so come potrete fare il calcolo dell'annualità, quando l'annualità dovrà essere rappresentata in parte da valuta in oro, in parte da valuta in carta. L'annualità deve comprendere tutte le retribuzioni sotto una specie sola di moneta.

L'annualità di 45 centesimi, a mio avviso, deve essere sempre proporzionale al capitale di cui ancora rimane debitore il mutuatario; non è una annualità fissa, perchè se fosse tale sarebbe assai maggiore di ciò che vuole essere. Il mutuo diminuisce di anno in anno, si riduce dal primo fino al cinquantesimo anno, supponendo che sia fatto per cinquant'anni, fino a che si riduce a zero. Ed essendo la provvigione scalare in nessun altro modo semplice potete fare il calcolo dell'annuità complessiva, salvo che fissandone la valuta in una sola specie. Non voglio supporre il caso che riteniate la provvigione come fissa. Giacchè se la provvigione di 45 centesimi fosse fissa per ogni anno, allora voi non potete più dire che essa sia una percentuale proporzionale; ma è una provvigione diversa di cui io non ho visto traccia nel disegno di legge, e si accresce notevolmente, in rapporto al debito che va scalarmente diminuendo. Perchè, ripeto, sia semplice il calcolo dell'annualità unica, la quale comprenda interessi, ammortizzamento, tasse e provvigione occorre che tutte codeste quote siano commisurate ad una sola specie di valuta. La considerazione d'ordine speciale è questa: che ad ogni modo centesimi 35 di provvigione rappresentano già un utile considerevole. Infatti, supposto coperto tutto il capitale sociale e quello in obbligazioni, la provvigione di centesimi 35 rappresenta lire 3.85 per cento di utile lordo da aggiungere al frutto proprio del capitale. E non è poco, trattandosi di operazione di credito fondiario. E poichè parlo, vorrei raccomandare al Governo di esaminare se al riguardo delle tasse la legge del 1885 non abbia bisogno di essere ritoccata.

La legge del 1885 prescrive l'abbonamento della tassa in annui centesimi 15 per ogni cento lire, eventualmente anche soli centesimi 10.

Quando si contempla il caso di una restituzione preventiva del debito, allora la commisurazione della tassa segue una legge, che non mi pare la legge dell'equità.

Si dice così nella legge unica del 1885: Se le restituzioni anticipate sono parziali la tassa non si diminuisce, la tassa dovrà essere sempre pagata nella proporzione in cui si pagava prima.

Quando invece la restituzione è totale allora

si fa un conto all'ingrosso e si dice pagherete un quarto di ciò, che ancora vi spetterebbe di pagare in seguito.

Ora il quarto può essere molto e può essere poco; è una misura empirica, che può vantaggiare o l'una o l'altra delle due parti, ma certo non vantaggia l'equità.

Parrebbe a me che, in una questione come questa, il Governo dovrebbe preoccuparsi di regolare meglio la materia, facendo sì che si paghi nè più nè meno del dovuto; è argomento, che merita tutta la nostra attenzione, anche perchè giova all'interesse pubblico di favorire, se mai, ma non di contrastare, l'anticipata liberazione del debito.

Io non so se tutti qua dentro siano favorevoli al presente disegno di legge, il quale tende a disciplinare il modo, con cui fare debiti; ma io credo che non direi cosa vana se manifestassi la sicurezza che noi saremmo tutti concordi il giorno fortunato in cui ci si imponesse la necessità contraria, di disciplinare fortemente la maniera di estinguerli. È perciò che io prego il Governo di voler portare la sua attenzione sull'argomento delle tasse nel caso a cui ho accennato; così farà opera buona verso coloro che, sottostando a sacrifici talvolta gravissimi, tendono ad anticipare lo scioglimento dei loro debiti, nè recherà danno allo Stato; giacchè i debiti ipotecari, se sono un peso per la proprietà privata, non costituiscono mai una ricchezza neanche per la Nazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

**Di Belmonte.** Dopo ciò che ha detto con tanta competenza l'onorevole Rubini, a me resta poco da dire sul primo capoverso dell'articolo del quale l'onorevole Rubini si è occupato nella seconda parte del suo discorso.

Esso, secondo me, è superfluo, perchè non fa che riprodurre la disposizione della legge 7 luglio 1885, la quale non è punto abrogata. È dunque un pleonasma, a meno che non si accettino le preghiere dell'onorevole Rubini, riducendo la provvigione al di sotto dei 45 centesimi, come sarebbe desiderabile. Nè dovrebbe essere difficile dopo l'esempio dato da parecchi Istituti, i quali spontaneamente ed in diverse proporzioni e vari tempi indussero il tasso delle provvigioni fino ad un minimo di centesimi 20.

Non è dunque la prima parte dell'articolo che mi dà pensiero, ma la libertà lasciata all'Istituto di imporre nel fare i mutui in oro o in cartelle pagabili in oro la provvigione che ad esso meglio piaccia. E ne sono impensierito, perchè sono con-

vinto che il nuovo Istituto non potrà fare che mutui in oro.

E mi hanno riconfermato in questa mia opinione le cose dette durante il corso di questa discussione dal ministro di agricoltura e commercio.

Difatti l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, or sono pochi giorni, ci ha detto che era necessario creare un nuovo Istituto, perchè gli Istituti esistenti che presentemente esercitano il credito fondiario sono insufficienti ai bisogni del Paese; ma questi Istituti, onorevole Miceli, non danno a coloro i quali domandano mutui fondiari capitale proprio ( nè lo potrebbero perchè non posseggono de' capitali applicabili al credito fondiario che il solo fondo di garanzia), ma bensì quella parte di risparmio nazionale che ad essi riesce di raccogliere sul proprio mercato mediante il collocamento delle proprie cartelle, collocamento che, fatto gradatamente ma senza interruzione, assorbe quasi per intero le somme disponibili della contrada nella quale opera l'Istituto.

Quindi i singoli Istituti che ora esercitano il credito fondiario, difficilmente saranno capaci di dare al credito fondiario una somma maggiore di quella che essi hanno dato fin ad ora, a meno che non mutino in meglio le condizioni economiche del Paese e per conseguenza non aumenti il risparmio nazionale in cerca di investimento.

Ora se, prima che queste migliori economiche avvengano, il Governo sente la necessità di mettere a disposizione dell'agricoltura e dell'industria edilizia maggiori capitali è chiaro che questo danaro non potrà raccogliersi che collocando cartelle fondiarie sui mercati esteri; i quali non accetteranno che le cartelle in oro. Da ciò la necessità e l'insistenza che si pongono nello stabilire le cartelle in oro. E questa è la ragione chiara per la quale ieri non si è voluto accettare l'emendamento ch'io avevo proposto all'articolo 10, per assicurare efficacemente la libera scelta dei mutuatari; libera scelta che resterà di nome ma non sarà possibile, perchè il novello Istituto, dovendo collocare le cartelle all'estero, non potrà nè vorrà fare i mutui che in oro.

E se non potranno farsi i mutui che in oro, il lasciar libero il nuovo Istituto d'imporre la provvigione che gli pare e piace porterà la conseguenza che non potranno o non vorranno fare mutui che solamente coloro i quali si troveranno nelle peggiori condizioni e saranno solo per questo obbligati di sottostare a qualunque imposizione di provvigione eccessiva. Così mentre l'interesse, secondo un articolo della legge, non do-

vrebbe superare il 5 per cento; con l'ammortamento, la tassa di circolazione, di bollo, ecc., e la provvigione (che potrà essere anche dell'uno o dell'uno e mezzo) si arriverà ad avere il denaro all'8, al 9, al 10 per cento; ed avremo reso un bel servizio all'agricoltura creando a suo danno questo novello usuraio.

Il mercato sarà perturbato da questo nuovo Istituto per effetto della inclusione degli antichi Istituti nelle zone, e dei privilegi concessi al nuovo d'imporre la provvigione che crede e quindi strozzare il pubblico.

Io non formulo emendamenti perchè i miei emendamenti non hanno fortuna, se non ricevono il battesimo di colleghi ortodossi, il quale solo pare sia capace di dare ad essi quella tinta brillante capace di propiziargli il Governo senza il beneplacito del quale niente più si accetta; mi limito solamente a richiamare l'attenzione dei colleghi sulla questione e raccomando ad essi di provvedere se vogliono e credono a che il mutuatario, che noi dobbiamo tutelare, sia garantito contro le prepotenze dell'Ente collettivo e anonimo.

**Presidente.** L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

**Curioni.** Domando dalla cortesia dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore alcune spiegazioni sull'ultimo capoverso di questo articolo.

In quest'ultimo capoverso si stabilisce sostanzialmente che il mutuatario, che ha ricevuto valuta metallica o cartelle esigibili in oro, deve far fronte alle semestralità d'interessi e di ammortamento, pagando la media del valore dell'oro su quelle piazze che saranno stabilite per decreto reale.

Incomincio a domandare se non sarà lecito a cotesti mutuatarii, anzichè pagare la differenza di cambio, di pagare in oro effettivo, oppure le ragioni per le quali alla Commissione ed al Governo è sembrato di dovere invece stabilire un modo unico di pagamento, che è quello del cambio. Mi si ammetterà che, per lo meno, questa facoltà è molto dubbia perchè qui si dice che devono pagare la differenza del cambio, senza la facoltà espressa di poter pagare in oro.

Un'altra domanda faccio: questa media di cambio, è stabilita, fatta ragione ad un determinato tempo? Credo di sì.

Le medie di cambio si possono stabilire con diversi fattori. Per esempio diversi luoghi stabiliscono una media, ma anche diversi tempi stabiliscono una media. Qui non è indicato il tempo che deve contribuire come fattore di questa media.



E per contro noti il relatore, e notino gli onorevoli ministri proponenti che, quando si tratta invece di stabilire il valore dei cambi delle cartelle, nel precedente capoverso è stabilito una media di tre mesi. Ora io domando: avete inteso di riferire anche questa media al trimestre precedente? Se non avete inteso di dirlo, sta bene l'articolo come è, se avete inteso di dirlo credo sia necessario spiegarlo.

Infine l'articolo contempla l'estinzione delle semestralità d'interessi e delle semestralità di ammortamento. Io credo virtualmente inteso che si possa fare in oro o colla media del cambio a piacimento del debitore anche l'estinzione anticipata del debito, quando la si voglia fare a' termini dell'articolo 8 della legge organica che rimane in vigore.

Ma anche perciò ritengo che sia necessaria una spiegazione perchè nell'articolo non è contemplato espressamente questo ammortamento estemporaneo mediante il pagamento anticipato.

Desidero qualche spiegazione, la quale serva almeno all'interpretazione della legge.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Roux, relatore.** Rispondo subito e per primo, all'onorevole Di Belmonte, perchè non abbia ragione di lagnarsi che le sue proposte non siano prese nella debita considerazione. Gli do la precedenza, perchè egli vegga che le sue osservazioni sono tenute in conto sebbene egli non dubiti di affermare che si tratta di sorprendere il pubblico, e della prepotenza d'un Istituto innominato, e quasi sarei per dire, innominabile.

Onorevole Di Belmonte, non si tratta di sorprendere nessuno, e tanto meno di ammettere od autorizzare prepotenze di sorta: si tratta esclusivamente di fare, come abbiamo dimostrato nella discussione generale, l'interesse della proprietà fondiaria.

Ora vediamo quale sia, secondo le idee dell'onorevole Di Belmonte, questo interesse della proprietà fondiaria.

L'onorevole Di Belmonte riteneva che tutto questo interesse consistesse nell'attribuire al mutuatario la più assoluta facoltà di scelta, quanto alla determinazione delle specie con le quali il mutuo dovesse farsi. Sarebbe inutile il ritornare sopra questa discussione, ma l'onorevole Di Belmonte sa benissimo che la sua proposta, se accordava al mutuatario la più ampia facoltà in quel senso, senza alcun onere speciale per essa, faceva poi obbligo all'Istituto mutuante di corrispondere

senza alcuna riserva a tutte le pretese ed anche ai capricci del mutuuario.

Ora a me pare che, quando c'è vantaggio da una parte, ve ne debba essere anche dall'altra e così quanto agli obblighi, e che non sia giusto, nè equo, pretendere che sull'uno debbano pesare solamente i sacrifici, e sull'altro debbano solamente accumularsi i vantaggi.

L'onorevole Di Belmonte ha poi accordato il suo appoggio alle domande dell'onorevole Rubini.

L'onorevole Rubini chiede perchè non si ammetta la cifra massima di commissione di lire 0,45, tanto per i mutui esigibili in valuta legale, quanto per quelli esigibili in oro. Poichè il progetto ministeriale accettava questa formola, perchè non la si è mantenuta?

Io debbo pregare l'onorevole Rubini di voler rileggere con qualche attenzione gli articoli 5 e 6 del progetto ministeriale.

Il progetto ministeriale, all'articolo 5, accennava esclusivamente a valuta legale ed a cartelle pagabili in valuta legale.

Solamente all'articolo 6 si dava facoltà al nuovo Istituto di creare obbligazioni o cartelle esigibili in moneta d'oro. Ma lo stesso articolo 5, nel caso del pagamento del mutuo in questa specie od in cartelle pagabili in oro, dava facoltà all'Istituto d'imporre esso l'ammontare della provvigione, ed al mutuuario l'obbligo di pagare in oro non solamente la semestralità propria del mutuo, ma anche la quota da esso dovuta per la provvigione e le tasse erariali.

Ora l'onorevole Rubini può persuadersi che le modificazioni proposte dalla Commissione in questa materia sono di grandissimo rilievo; perocchè, se ha fondamento quanto ritiene l'onorevole Di Belmonte, e cioè che si emetteranno solamente cartelle in oro, ne veniva la conseguenza che l'Istituto, secondo il progetto ministeriale, avrebbe fatto esclusivamente mutui per i quali avrebbe sempre potuto imporre quella provvigione che avesse voluto, oltre al pagamento in oro di tutte le semestralità, tanto di ammortamento e interesse, quanto dei diritti erariali e di commissione.

Posta questa prima rettifica alle osservazioni dell'onorevole Rubini, io debbo esaminare la opportunità della modificazione che egli vorrebbe introdurre.

Egli domanda: perchè non mantenete la provvigione di 0.45 anche per i mutui fatti con cartelle pagabili in oro? È però evidente che quando noi abbiamo stabilito il massimo della provvigione per i mutui fatti in obbligazioni o

cartelle, poniamo necessariamente il termine di paragone anche per i mutui da farsi in tutte le altre specie e cioè in cartelle di valuta legale cartacea, in cartelle di valuta legale a contanti in oro o in cartelle pagabili in oro.

L'onorevole Rubini sa benissimo che il ragguaglio fra queste diverse specie di cartelle di valori si potrà fare facilmente, senza determinare, caso per caso, quel tasso di commissione che per ciascun caso sia ripetibile. È certo che la commissione dovuta per i mutui pagabili in oro o con cartelle in oro, se il mutuatario l'accetti, potrà essere sostanzialmente diversa da quello che sia applicata per i mutui pagabili in cartelle di valuta legale od in valuta legale.

Ora perchè vorremo intralciare, ad ogni tratto, l'azione del nuovo Istituto che si deve fondare? Perchè vorremo interporci fra il mutuante ed il mutuatario e prescrivere all'uno ciò che debba dare ed all'altro ciò che debba ricevere? Commettete al libero dibattito del mutuante e del mutuatario, come ha proposto la Commissione, la determinazione di cotesto tasso, e tenete nel conto dovuto la facoltà del mutuatario di ragguagliare gli effetti del suo mutuo in oro o in cartelle in oro, o in valuta metallica, a quelli dei mutui fatti in cartelle.

Per i mutui in cartelle avete stabilita la commissione massima di 45 centesimi; qualunque sia la domanda che faccia l'Istituto per i mutui da farsi in altro modo, il mutuatario avrà sempre ragione di rilevare l'esagerazione della domanda che gli venga fatta, se, ragguagliata alle condizioni del pagamento in cartelle, dovesse risentirne uno svantaggio.

L'onorevole Rubini ha fatta una seconda proposta, quella che si diminuisca il massimo della commissione a 35 centesimi per cento.

Io sarei molto propenso ad assecondare la sua domanda quando il Governo credesse di accettarla. Ma l'onorevole Rubini sa benissimo, come d'altronde è dichiarato nella legge, che i 45 centesimi costituiscono il massimo della provvigione che l'Istituto potrà pretendere dal mutuatario. Ora quando noi volessimo ridurre questo massimo, al livello a cui di fatto l'hanno ridotto altri Istituti, io dovrei pregare l'onorevole Rubini di non fare tale proposta in questa sede, ma di rimandarla alle disposizioni generali che riguardano tutti gli Istituti; porocchè, stabilendo che il solo nuovo Istituto debba ridurre il massimo della commissione a 0.35, rimarrebbe pur sempre facoltativo per tutti gli altri Istituti, secondo la legge del 1885, il massimo di 0.45; il che non

sarebbe giusto. Si comprende che, sino ad un certo punto si possa porre l'Istituto nuovo in una condizione di eguaglianza od anche d'inferiorità, come abbiamo già visto, di fronte agli altri Istituti esistenti; ma non si può spingere cotesto diverso trattamento, a svantaggio del nuovo Istituto, fino a stabilire per esso un massimo di commissione notevolmente più basso di quello ammesso per gli Istituti attuali.

Del resto l'onorevole Rubini ha fatto un'osservazione che merita di essere rilevata.

Il nuovo Istituto, egli dice, troverà in tutte le parti d'Italia, nelle quali esso voglia operare, la concorrenza degli Istituti ora esistenti. Ora, gli Istituti attuali praticano una tassa di diritti di commissione, che da 0.09 si arresta al massimo di 0.30. Un solo Istituto, per una sola cartella, quello del 4 e mezzo per cento, il Monte dei Paschi, pratica ancora la commissione di 0.45 per cento. Ciò è vero; ma non mi pare che ne sorga la conseguenza che egli ne trae.

Onorevole Rubini, Lei, tanto amante della libertà, dell'accordo fra mutuante e mutuatario, Lei che certamente non vuole intervenire, ad ogni pie' sospinto, nelle contrattazioni fra chi domanda e chi offre, lasci anche qui un po' di libertà al nuovo Istituto ed anche sarei per dire, ai mutuatari, che sapranno bene tutelare da sé i propri interessi. Io traggo, a preferenza, dalla sua osservazione che il nuovo Istituto, trovandosi di fronte alla concorrenza degli altri Istituti, i quali si contentano generalmente di una commissione inferiore a 0.30 per cento, sarà di necessità costretto a limitarsi anch'esso ad una commissione ben inferiore al massimo stabilito.

D'altronde, ripeto, se si dovesse presentare una proposta nel senso voluto dall'onorevole Rubini, la si dovrebbe fare per parità di trattamento, nelle disposizioni generali; per modo che il massimo di 0.35 dovesse valere tanto per gli Istituti preesistenti, quanto per il nuovo Istituto.

Rubini. Chiedo di parlare.

Roux, relatore. L'onorevole Rubini ha fatto un'ultima domanda, non alla Commissione, ma al Governo, intorno al modo con cui debbono calcolarsi i diritti erariali per i rimborsi anticipati dei mutui.

La legge del 1885 stabilisce che " nel caso di restituzione anticipata del capitale ancor dovuto, i compensi spettanti all'erario e all'Istituto mutuante consisteranno nel pagamento annuale delle intere quote di abbuonamento, stabilite nel primitivo contratto, come se nessuna somma non fosse stata anticipata, quando si tratti di paga-

mento parziale; e che nel caso di anticipata restituzione della intera quota di capitale ancor dovuta, si restringeranno al quarto della somma delle restanti quote annuali di abbonamento. „

Sono d'accordo con l'onorevole Rubini intorno alla convenienza di ridurre, per quanto si possa, i diritti fiscali e i diritti di commissione sui mutui; ma, per quanto consta alla Commissione, e tenuto pur conto della risposta data dal Governo sulla chiesta riduzione dei diritti erariali, che, stante le condizioni disagiate della finanza non sarebbe ammissibile, la Commissione deve ritenere che una riforma in questa materia sia desiderabile, ma non ancora matura, perocchè non potrebbe condurre se non ad una troppo forte attenuazione della economia di tutte queste tasse.

Quanto alla diminuzione del diritto di commissione, spero che le spiegazioni date valgano a tranquillare l'onorevole Rubini intorno alla convenienza che avrà lo stesso Istituto di ridurlo possibilmente al di sotto del massimo stabilito in 45 centesimi.

Riguardo poi all'ammettere che il massimo di 0.45 per cento sia fissato anche per i mutui fatti in cartelle in oro, parmi che il naturale ragguaglio fra le condizioni del mutuo in cartelle in oro col mutuo fatto con cartelle in valute legali, possa persuadere l'onorevole Rubini della convenienza di rinunziare a cotesto obiettivo.

Debbo poi notare, come osservava lo stesso onorevole Rubini, che il mutuo in cartelle pagabili in oro sarà ben raro, poichè raramente si potrà verificare il caso che il proprietario dei fondi abbia bisogno di questa specie di cambiale o di fede di credito sull'estero, ch'egli possa negoziare, all'infuori dei bisogni per quali abbia chiesto il mutuo. Se gli occorre il pagamento in oro, certamente preferirà di concordare il pagamento in valuta metallica.

L'onorevole Curioni desidera alcune spiegazioni intorno all'ultimo capoverso dell'articolo 11.

Egli domanda se non sarà possibile al mutuatario di pagare la semestralità in oro effettivo? Ma è possibilissimo, onorevole Curioni. Si stabilì la ragione del cambio medio sulle diverse piazze, a cui debbono ragguagliarsi i pagamenti in valuta legale, solamente perchè il mutuatario abbia a risentirne il minor danno possibile.

Infatti, il cambio ragguagliato sopra le diverse piazze può ridurre ad un *quid medium* la spesa che egli dovesse sostenere per l'aggio, qualora dovesse acquistare, là dove si trovi, l'oro effettivo necessario per fare i suoi pagamenti. Ma si capisce benissimo che quando diciamo: „ dovrà

pagare il cambio „ conferiamo al mutuatario un beneficio, un diritto, e che il prezzo del cambio verrà meno quando il pagamento sia fatto in oro come esso ne avrà sempre facoltà. Egli domanda poi quale sia il termine secondo cui dovrà determinarsi la media di questo cambio. Egli osserva che nel capoverso precedente venne stabilito che si debba valutare la cartella al prezzo medio del corso locale nel trimestre antecedente al contratto condizionato e che invece per i cambii, non si fissa alcun termine. Ma in quel caso si tratta di un pagamento che l'Istituto mutuante debba fare al mutuatario, e tale che debba farlo in ogni giorno dell'anno; onde la necessità di stabilire il trimestre antecedente.

Qui invece è il pagamento che il mutuatario deve fare al mutuante solamente in due epoche dell'anno; e per decreto reale, volta per volta, saranno indicate le varie piazze per le cui quotazioni si dovrà costituire la media del cambio, il cui importare dovrà essere aggiunto a quello della semestralità da pagarsi dal mutuatario.

L'onorevole Curioni ha fatto un'ultima osservazione. Egli ha detto: quando avvenga la estinzione anticipata di un mutuo fatto in oro, od in cartelle pagabili in oro, come ed in quali specie il mutuatario dovrà eseguire questo anticipato pagamento? È cosa di diritto chiarissima e semplice di per sé: questo mutuatario dovrà pagare in oro solamente l'interesse e l'ammortamento, secondo l'articolo 8 della legge fondamentale sul Credito fondiario, e potrà pagare in carta tutte le altre quote per diritti erariali, commissione, spese, ecc.

Rubini. È il capitale?

Roux, relatore. Il capitale, l'ho già detto, dovrà pagarlo in oro, insieme all'interesse; i diritti erariali e tutte le altre spese potranno essere pagate in carta.

È questa una delle più importanti modificazioni che la Commissione ha creduto di dover introdurre nel progetto ministeriale.

Con queste spiegazioni io spero che l'onorevole Curioni si dichiarerà soddisfatto della redazione dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Procurerò di dire brevissime parole in replica a quelle molto cortesie che mi ha diretto l'egregio mio amico il relatore della Commissione.

L'Achille degli argomenti che egli ha sollevato contro la mia proposta, di mettere un limite alla provvigione anche quando si tratta di mutui fatti

in oro, od in cartelle pagabili in oro, è questo: che noi abbiamo già un termine di confronto, il quale garantisce l'assuntore del prestito contro ogni esorbitanza, se mai esorbitanza si debba temere da parte del mutuuario.

Ma la facoltà lasciata al mutuante di fissare lui, senza nessun limite, la provvigione pel prestito in cartelle in oro equivale a renderlo padrone della scelta dei tipi, poichè è evidente che, se il mutuante non crede del suo interesse di fare il mutuo nel tipo oro, egli eleverà di tanto la provvigione che richiede per questo tipo, che il mutuuario necessariamente dovrà rivolgersi all'altro della valuta legale.

Ecco dunque come con questa disposizione voi venite a vulnerare la legge in una delle sue principali disposizioni.

Principale per rispetto al mutuuario, principale ancora in riguardo alla economia della legge perchè io ho sempre creduto che, se una circostanza milita in favore di essa, questa sia il desiderio di attingere mediante il prestito in oro alla universale sorgente del credito, e di rivolgerla a fecondare la nostra economia nazionale.

Ho già detto che su questo punto conservo molti dubbi, molte diffidenze; ma ad ogni modo io capiva la legge, quando partiva da questo concetto; ma perchè a questa sorgente d'oro si abbia da attingere largamente, occorre che all'obbligazione comprata in oro dall'Istituto all'estero, corrisponda l'uguale obbligazione in oro comprata dal mutuuario all'interno.

Senza questa correlazione, per quanto si voglia intender forte l'Istituto, esso non potrà mai compiere larghissime operazioni all'estero, senza esporsi al pericolo di rimaner interamente scoperto, e far fronte, da solo e del suo, ai rischi relativi.

Dunque ripeto, per me la mancanza della provvigione fissata pel tipo oro, significa abbandonare la facoltà di scegliere il tipo oro, in confronto del tipo carta, perchè nessun altro ripiego rimarrà al mutuuario, quando le condizioni del tipo oro non sieno troppo alte, che rivolgersi al tipo carta; e significa altresì la vulnerazione, almeno in parte, degli alti fini a cui vuol tendere il disegno di legge.

La considerazione fatta dall'onorevole relatore, che il prestito in cartelle d'oro, all'atto pratico non si farà, ma si farà, se mai, in sua vece, il prestito metallico, non toglie valore alla fissazione del massimo di provvigione per le cartelle, giacchè, quando voi avete messo il desiderato limite alla provvigione per le cartelle tipo oro, sarà sempre facile cosa per il mutuuario di ri-

conoscere la convenienza delle proposte che riceve per il prestito in valuta metallica, confrontandole con quel limite e col corso plateale delle stesse cartelle sul mercato.

E vengo all'altro argomento

Anche qui una osservazione fondamentale fa il relatore. Egli dice, e ripete quello che già avevo detto io, che la concorrenza farà sì che il limite massimo di 45 centesimi non sarà mai raggiunto, quindi è inutile fissare un limite più basso, dacchè i guai che si potrebbero temere non si verificheranno. Ma io ripeterò: se così è, quale difficoltà trovate ad imporre il limite minore? Badi l'onorevole relatore, che io, il quale desidero che la cosa passi di comune accordo fra mutuante e mutuuario, e non credo che l'interesse dell'uno abbia ad essere necessariamente contrario a quello dell'altro, io non ho chiesto molto; ho chiesto di ridurre il limite a 35 centesimi, mentre il massimo della provvigione già praticato fin qui, salvo l'eccezione rarissima, anzi unica, del Monte dei Paschi, non supera i 32 centesimi; ora, proponendo i 35 centesimi, io ho voluto ancora lasciare un margine entro il quale possa verificarsi questa convenienza reciproca di interessi del debitore e del creditore; e mi pare che, trattandosi di limite maggiore di quello fino ad ora praticato, potrebbero essere soddisfatte tanto le mie esigenze quanto quelle dell'onorevole relatore.

Dice però il relatore, e questa è un'osservazione a cui debbo fare intera adesione: Guardate che il limite di 45 centesimi non è per la prima volta stabilito in questo disegno di legge; esso è indicato nella legge fondamentale. Se qui lo riducete, create una disuguaglianza di trattamento a carico del nuovo Istituto, che non è bene creare.

Ma poco male sarebbe, se prendessimo l'occasione per modificare in questo particolare la legge fondamentale del 1885; dal momento che questa legge del 1885 col nuovo progetto in esame la modifichiamo nelle disposizioni principali, credo che non sia una gran pretesa il domandare che venga coordinata anche in una disposizione secondaria, la quale non ha mai avuto applicazione.

Circa il terzo punto, anche su di esso sono pienamente d'accordo col relatore; nè io aveva chiesto che si facesse in questa sede una modificazione alla legge attuale. Ho preso argomento dal presente dibattito intorno al credito fondiario, per rilevare degli inconvenienti che ho trovato nella legge del 1885, sperando che su di essi si rivolgesse l'attenzione del Governo per

quelle proposte che egli credesse del caso di fare od oggi od in avvenire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Le spiegazioni date dall'onorevole relatore, a mio avviso, soddisfacenti per tutti, sono soddisfacentissime per me. Egli ha difatti con la sua dichiarazione constatato, ed io ci tengo a ripeterlo, che il pagamento in oro è sempre di diritto; che la disposizione scritta nell'ultimo capoverso dell'articolo 11, è scritta a favore di chi crede giovare del pagamento in carta, lasciando però assoluta libertà e facoltà di pagare in oro.

E questo è un vantaggio che si fa a colui che si è potuto provvedere d'oro, profittando della tenuità del cambio, ed è un vantaggio pure nel senso che si potranno evitare le malizie, che, per avventura, si potrebbero usare per far crescere artificiosamente i cambi nel momento della scadenza semestrale degli interessi su quelle piazze, che fossero predesignate.

L'onorevole relatore ha dichiarato che anche il pagamento del saldo anticipato, che ogni debitore può fare a termini dell'articolo 8 della legge organica, è governato dalle stesse norme, vale a dire, pagando la media del mercato di quelle piazze, che saranno predesignate anche a questo scopo ed ogni qualvolta si verifichi uno di quegli avvenimenti, che sono in vero non frequenti ma che qualche volta avvengono.

Ciò posto mi dichiaro completamente soddisfatto e non ho altro a dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Non ripeterò alcuno degli argomenti, addotti dall'onorevole relatore in risposta agli onorevoli Di Rudini, Di Belmonte e Curioni.

Debbo una parola soltanto all'onorevole Di Belmonte, il quale ha ricordato aver io dichiarato che gl'Istituti che ora esercitano il credito fondiario non soddisfano ai bisogni dell'agricoltura nazionale.

Io debbo ripetere all'onorevole Di Belmonte che io non ho inteso accusare d'impotenza o di mala volontà questi Istituti; essi hanno altre importanti funzioni da esercitare e non possono impiegare tutti i loro mezzi nel credito fondiario.

L'onorevole Di Belmonte poi diceva che il nuovo Istituto sarà costretto a fare le sue operazioni sempre in danaro, dovendo collocare le cartelle all'estero; ma chi gli ha detto che non potrà collocare le sue cartelle anche in Italia? Esso le collocherà certamente anche qui:

All'incontro le cartelle degli altri Istituti non trovano facile collocamento e perciò non possono dare un grande aiuto all'agricoltura.

Alcuno degli oppositori ebbe a dire che gli Istituti che ora fanno il credito fondiario si sono limitati dopo tanti anni da che lo esercitano, ad una somma relativamente piccola, che uno di essi, per esempio, non vi ha dedicato più di 22 milioni mentre il debito ipotecario della regione arriva a 950 milioni circa e si aggiunge che il debito ipotecario è esagerato, perchè si debbono fare delle detrazioni. Ma si facciano pure tutte le detrazioni che si vogliono, la differenza rimane così notevole che anche ad ammettere la metà del debito ipotecario fruttifero in una ragione, per esempio, di 550 milioni, resterebbero a 538. Il paragone fra 22 e 538 è così forte che si deve concludere che realmente l'Istituto non ha potuto o non ha creduto di fare a favore della proprietà fondiaria più di quel che ha fatto. Quindi la necessità di creare un Istituto potente, che possa soccorrere i bisogni dell'agricoltura meglio di quello che non siano ora in grado di fare tutti gli altri Istituti messi assieme.

Dice l'onorevole Di Belmonte; non bisogna poi fare sempre le ipotesi quasi impossibili, perchè in questo modo con questa specie di ragionamento, non concederemo mai nulla. Dunque contentiamoci di quel che si è stabilito e di quel che finora è stato votato. La Camera ha creduto utile la fondazione di questo Istituto: adoperiamoci tutti, affinchè le condizioni siano le migliori possibili, e non anticipiamo verso quest'Istituto una specie di discredito, il quale potrebbe poi nuocere. E credo che anche l'onorevole Di Belmonte debba sperare con noi che quest'Istituto faccia il maggiore bene possibile, malgrado che egli, fino ad ora, ne abbia combattuto l'istituzione.

Quanto poi alla proposta che faceva l'onorevole Rubini di diminuire il diritto di commissione da 45 a 35 centesimi, ha risposto l'onorevole relatore e non v'è altro da aggiungere. Questa diminuzione non è possibile: sarebbe lo stesso che demolire quello che abbiamo edificato. La legge non potrebbe reggere senza stabilire precisamente questa cifra di commissione. Ma bisogna però tener conto dell'obiezione sottile che ha fatto l'onorevole Rubini; che cioè i 45 centesimi si debbono ritenere come un massimo e resteranno sempre come un massimo, perchè, volere o non volere, il diritto di commissione sarà sempre minore. Lo vediamo attualmente e lo vedremo anche in avvenire. Come è concepibile infatti che fondandosi questo nuovo Istituto, ed avendo a fronte gli Istituti

tuti di Milano e di Napoli che esigono 25 o 30 centesimi di commissione, il nuovo Istituto si voglia mantenere a 45? È chiaro che non farebbe affari. E siccome non è concepibile che un Istituto che si fonda precisamente per fare affari, abbandoni tutte le partite che gli si offrono per voler troppo, così è evidente che la forza naturale delle cose costringerà l'Istituto stesso a mettersi al livello degli altri. Intanto è inevitabile, così essendo lo stato delle cose, che la cifra massima sia a 45. Ed a persuadersi che questa cifra è necessaria, basta pensare che gli Istituti non si trovano sempre in una stessa condizione di cose. Le circostanze mutano e deve mutare anche la loro azione. In questo momento, per esempio, oltre l'Istituto di Siena, di cui si è parlato e che si mantiene a 45 centesimi, un altro Istituto, che aveva molto diminuito le spese di commissione, ha dovuto ritornare alla stessa cifra.

Lasciamola dunque anche nel disegno di legge: vuol dire che secondo le circostanze, secondo i vari bisogni, sarà più o meno avvicinata, ma è indubbio che raramente si arriverà allo estremo limite di 45 centesimi, e che tutti gli Istituti si metteranno ad un tasso inferiore.

Spero che non ci sia bisogno di ulteriore discussione per poter venire alla votazione di questo articolo.

**Presidente.** L'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare.

**Ferraris Maggiorino.** Mi pare che ieri l'onorevole ministro del tesoro abbia accennato alla possibilità di ridurre la media sulla quale si calcola il corso delle cartelle, ad un solo mese. Siccome mi parrebbe, questa, una buona disposizione, così, se l'onorevole ministro del tesoro credesse di fare questo emendamento, io ne sarei contento, perchè nella media trimestrale è troppo facile un distacco forte dal corso del giorno; mentre invece, quando questo corso medio si avvicina al corso della giornata, sono migliori le condizioni dei mutuatarii. Mi pare perciò che sarebbe meglio dire: la media del mese solare, invece di quella del trimestre. Ma siccome non posso proporre io l'emendamento, lascio alla Commissione e al Governo di proporlo essi, ove lo credano necessario.

Mi permetta l'onorevole ministro un'altra osservazione ed ho finito.

Durante la discussione generale mi pareva di avere udito, in una interruzione venuta dal banco dei ministri, l'affidamento che il nuovo Istituto, nello stesso tempo, farebbe le sue operazioni allo stesso saggio d'interesse e alle stesse

condizioni in tutte le provincie del Regno. Credo quindi di poter prendere atto di questa dichiarazione, e mi contenterò di una semplice promessa del Governo e del relatore che le condizioni dei mutui e il saggio degli interessi e degli ammortamenti saranno uguali, nello stesso tempo, in tutte le provincie del Regno.

**Presidente.** L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Come accennai nella seduta di ieri, rispondendo all'onorevole Ferraris, non ho difficoltà che, invece di dire: *nel trimestre precedente*, si dica: *nel mese solare precedente*. Così riescirà più facile determinare la ragione a cui le cartelle debbano essere valutate.

Quanto alle cose dette dall'onorevole Ferraris nell'ultima parte del suo discorso, lo assicuro che non è mai venuto in mente ad alcuno che un Istituto nazionale possa far differenza, nel tasso degli interessi e dell'ammortamento, fra una regione e l'altra del Regno. Senza dubbio, il Governo si opporrebbe a qualunque differenza di trattamento, che si volesse introdurre, fra una provincia e l'altra. Di ciò l'onorevole Ferraris può andare sicuro.

La modificazione sarebbe pertanto questa: al secondo comma, dove è detto " purchè valuti le cartelle al prezzo medio della Borsa locale nel trimestre antecedente al contratto condizionato " si dica: *nel mese solare antecedente*.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

**Diligenti.** Io debbo protestare contro alcune parole pronunziate dall'onorevole ministro il quale ha detto che gli attuali Istituti non hanno fatto operazioni di Credito fondiario con l'agricoltura.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Io non l'ho detto.

**Diligenti.** Lo ha detto l'onorevole Miceli. Ora dai documenti statti pubblicati dal Ministero risulta che la grande maggioranza delle operazioni di credito fondiario sono per l'agricoltura. Anzi gli Istituti minori, quelli che risentiranno il massimo danno da questa sproporzionata concorrenza dei nuovi Istituti, hanno fatto quasi per intero operazioni per l'agricoltura.

Difatti il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi, l'Opera pia di San Paolo, e la Cassa di risparmio di Bologna si sono consacrate quasi esclusivamente ad operazioni di credito agricolo. E non è nemmeno vero che l'agricoltura abbia bisogno di tutte queste operazioni straordinarie. L'agricoltura è gravata da un debito ipotecario eccessivo, il quale avrebbe potuto trasformarsi se questi Istituti di credito fondiario avessero potuto

offrire condizioni migliori, ossia interessi assai più miti.

Ma questo non è stato possibile, e tanto meno sarà possibile col nuovo Istituto. Credo pure indubitato che gli agricoltori *rifuggiranno* dalle operazioni di credito fondiario col nuovo Istituto, perchè essi dovranno temere giustamente i tristissimi effetti di queste disposizioni che concernono i pagamenti in oro.

**Presidente.** L'onorevole Di Belmonte ha facoltà di parlare.

**Di Belmonte.** Io aveva chiesto di parlare per ringraziare l'onorevole ministro di agricoltura della risposta datami. Per quanto ha tratto alla faccenda dei 45 centesimi siamo pienamente d'accordo. Gli Istituti esistenti ed il nuovo si faranno un'onesta concorrenza, in quanto alla provvigione sui mutui in cartelle, la quale diminuirà di parecchio la cifra massima dei 45 centesimi, limite massimo di essa. Ed in ciò ne conforta l'esperienza di quello che hanno praticato a tal proposito gli Istituti esistenti nel corso degli anni passati.

È lontana da me l'idea di fare un cattivo augurio al mio paese, perchè la prospera o cattiva vita di tali Istituti dipende appunto dalla floridezza del nostro paese: giacchè, se le condizioni del paese sono floride, i risparmi nazionali saranno maggiori, e quindi vi saranno maggiori capitali disposti ad impiegarsi in titoli, sia nei vecchi, sia nei nuovi Istituti. Ma il dubbio mio è questo, e vi richiamo sopra l'attenzione dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, pregandolo di tenerlo presente per provvederci, se non ora con la legge, almeno nel regolamento. Il dubbio mio è questo: io sono assolutamente convinto che il novello Istituto non opererà che in valuta d'oro, e ciò non per sua volontà, ma perchè il mercato nazionale è già esaurito dal collocamento delle cartelle dei vecchi Istituti, e perchè il risparmio nazionale attuale, che si forma anno per anno, sarà appena sufficiente al collocamento delle cartelle degli Istituti esistenti.

Ora, senza malvolere o mancanza per parte di alcuno, il novello Istituto non potrà aumentare le operazioni di credito fondiario, nè fornire i nuovi capitali dei quali si sente la necessità per sovvenire l'agricoltura, per aiutare l'edilizia, la quale ora ha sì urgenti bisogni per lo sviluppo che gli si è largamente dato, per la mania che ci ha invasi di rifare da capo la maggior parte delle nostre città. Ma per ciò ottenere, non si potrà a meno di cercare all'estero i capitali necessari al collocamento di queste cartelle.

Questo deve avvenire malgrado la nostra volontà, malgrado la volontà dei ministri, e malgrado la volontà mia, e quella dei miei colleghi: e quindi, per collocare queste cartelle all'estero, i mutui dovranno essere fatti in oro. Ecco la tesi da me sostenuta.

Io credo che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio sia al caso, meglio di noi, di tener dietro a questo movimento dei capitali e del risparmio, poichè egli ha tutti quei congegni che lo mettono in grado di seguire la vita economica del paese passo per passo. Quindi io conchiudo raccomandandogli di voler provvedere a questo argomento, altrimenti prevedo che il paese un giorno ne soffrirà gran danno.

Se il ministro e la Camera credono provvedervi nell'articolo, tanto meglio: se no, se ne rammenti il ministro, e trovi il modo di provvedervi quando farà per decreto il regolamento per l'applicazione della legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**Miceli, ministro d'agricoltura e commercio.** Dichiaro all'onorevole Di Belmonte che prenderemo in considerazione e studieremo queste sue raccomandazioni quando dovremo compilare il regolamento.

**Presidente.** L'onorevole Rubini mantiene i suoi emendamenti?

**Giolitti, ministro del tesoro.** Permetta. Pregherei l'onorevole Rubini di non insistere negli emendamenti. È impossibile accettarli, perchè renderebbero inesequibile la legge.

**Rubini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ma dica se li mantiene o no.

**Rubini.** Non mantengo l'emendamento per l'ultima ragione detta dal ministro del tesoro; ma tengo a dichiarare che la concorrenza, dalla quale gli onorevoli miei oppositori si attendono il benefico effetto della riduzione della provvigione, non sarà sempre possibile, perchè qualche volta si troverà ad esercitarsi contro Istituti locali, i quali, avendo esaurito i mezzi disponibili, almeno per un dato tempo, non si troveranno in grado di corrispondere alle richieste; nella quale contingenza, la concorrenza dovrà necessariamente lasciare il campo al monopolio.

**Presidente.** Avendo l'onorevole Rubini ritirato gli emendamenti, resta l'articolo 11, come è proposto dalla Commissione, salvo che nel secondo comma, l'onorevole ministro del tesoro propone la seguente modificazione, che invece di dire: "nel trimestre antecedente", si dica: "nel mese solare antecedente." È vero, onorevole ministro?

**Giolitti, ministro del tesoro.** Perfettamente.

**Presidente.** Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 11.

Chi intende di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

*(È approvato, e sono pure approvati successivamente senza discussione i seguenti articoli fino al 17 inclusivamente).*

“ Art. 12. Sugli utili netti annuali sarà prelevata una somma del 5 per cento per destinarla al fondo di riserva sino a quando questo non raggiunga un quinto almeno del capitale versato; quindi sarà corrisposto agli azionisti un dividendo a titolo d'interesse, non superiore al 6 per cento sul capitale versato.

“ Sul residuo degli utili netti un venticinque per cento sarà devoluto allo Stato, un altro venticinque per cento andrà in aumento del fondo di riserva, finchè questo non abbia raggiunto il quinto del capitale versato; e il restante cinquanta per cento sarà a disposizione dell'assemblea degli azionisti. ”

“ Art. 13. Il capitale sociale, il fondo di riserva, la massa delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto ed i crediti di ogni sorta derivanti dai mutui sono vincolati con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle emesse; ma il possessore di queste non ha azione se non contro l'Istituto emittente. ”

“ Art. 14. Nel decreto di concessione verranno stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento dell'Istituto nazionale di credito fondiario affine di assicurare l'esecuzione della presente legge e dello statuto sociale, ferme restando le norme di vigilanza portate dal testo unico 22 febbraio 1885. ”

“ Art. 15. Qualora il Direttore dell'Istituto, nell'adempimento del suo ufficio, trasgredisse le leggi, i regolamenti o lo statuto sociale, il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà deferirne gli atti al giudizio inappellabile della quarta sezione del Consiglio di Stato. Se questa, udita la parte, riconoscerà esservi stata violazione di leggi, di regolamenti o statuto, il ministro avrà diritto di chiedere al Consiglio di amministrazione la revoca del Direttore.

“ Se il Consiglio d'amministrazione si rifiutasse di procedere a tale revoca, il direttore potrà essere revocato con decreto reale.

“ In tal caso sarà nominato con altro contemporaneo decreto reale un commissario regio, il quale

resterà in carica fino alla nomina del nuovo direttore. ”

“ Art. 16. In seguito a giudizio, sempre udite le parti, della quarta sezione del Consiglio di Stato e a deliberazione del Consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà provocare decreto reale di revoca del direttore e scioglimento del Consiglio di amministrazione, qualora anche questo avesse compiuto o partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti o statuto sociale o ad altri atti che potessero compromettere l'Istituto. ”

“ Art. 17. Il Commissario regio nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ne terrà le veci col concorso del collegio dei Sindaci, che sempre funzionerà presso di lui, e convocherà tosto gli azionisti in assemblea generale straordinaria perchè si addivenga alla elezione di una nuova amministrazione.

“ Tale elezione dovrà seguire entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio.

“ Del nuovo Consiglio non potranno far parte che un terzo dei Consiglieri precedenti.

“ Le funzioni del Commissario regio non cesseranno, che dopo la nomina del nuovo direttore. ”

“ Art. 18. Se un numero di possessori di cartelle rappresentante il 5 per cento della massa delle cartelle fondiarie in circolazione denunciasses al ministro di agricoltura, industria e commercio atti o fatti del direttore o del Consiglio di amministrazione che potessero compromettere l'esistenza o l'avvenire dello Istituto, il ministro dovrà provocare su tale reclamo il giudizio della quarta sezione del Consiglio di Stato e a seconda del medesimo, o procedere agli atti di revoca del direttore o di scioglimento del Consiglio, o respingere il ricorso. ”

**Ferraris Maggiorino.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Ferraris Maggiorino.** Do lode al Governo di aver qui fatto un primo tentativo di organizzare un sindacato, almeno indiretto, dei portatori di cartello.

La disposizione contenuta in questo articolo 18 corrisponde in parte alle disposizioni contenute nel nostro Codice di commercio, per cui un quinto degli azionisti hanno certi diritti. Credevo, però, molto utile (perchè faccio qui la questione generale della organizzazione del Credito fondiario italiano, tanto in relazione al nuovo Istituto quanto agli Istituti già esistenti) che il principio che la Commissione, di sua iniziativa, ha introdotto nella legge e che il Governo ha accettato, fosse meglio esteso e organizzato. Se il



Governo crede, possiamo riservare questa questione alle disposizioni generali; ma è evidente che il sindacato dei portatori di cartelle, se può essere utile in questo Istituto che ha già un sindacato degli azionisti, è non solamente utile, ma assolutamente necessario per gli Istituti già esistenti, i quali, in generale, sono corpi morali che certamente non sono sottoposti ad una vigilanza così attiva di interessati.

Noi abbiamo avuto un fatto gravissimo; quello della Cassa di risparmio di Cagliari. È inutile ricordare quelle vicende dolorose che sono state un complesso d'illegalità e d'immoralità.

Dopo un fatto di questa specie, è necessario un qualche atto del Governo e del potere legislativo, che ritempri la fiducia del pubblico e specialmente la fiducia dell'estero che è meno in grado di conoscere le condizioni locali di questi Istituti di Credito fondiario.

Quindi, io mi limiterei a pregare il Governo di vedere se non convenisse, nelle disposizioni generali, di farsi esso stesso iniziatore di un articolo il quale gli dia facoltà di organizzare un sindacato permanente dei portatori di cartelle, presso i diversi Istituti di Credito fondiario; presso gli antichi, come presso i nuovi.

Io mi accontenterei che avessero uno o più delegati che vi rappresentassero, in certe modo, l'ufficio di sindaci: ma me ne rimetto al Governo quanto al modo di organizzazione.

**Presidente.** Onorevole ministro del tesoro...

**Giolitti, ministro del tesoro.** Io riconosco, in ciò che ha detto l'onorevole Ferraris, l'accenno ad una questione di molta importanza.

Ma egli, da parte sua, vorrà ammettere che una disposizione, intesa a regolare diversamente il modo di funzionare degli Istituti esistenti, non troverebbe qui sede opportuna.

Qui noi facciamo una legge per disciplinare un Istituto nuovo. Le innovazioni che siano necessarie per gli Istituti esistenti potremo farle con leggi separate, indipendentemente da ciò che facciamo ora.

L'improvvisare delle disposizioni di legge senza avere l'agio necessario a valutarne esattamente tutta la portata, mi parrebbe cosa estremamente pericolosa.

Io credo che l'onorevole Ferraris provvederebbe meglio agli interessi degli Istituti esistenti ed a quelli dei portatori delle cartelle di essi, se volesse riservare questo argomento a un disegno di legge speciale. Si potrebbe allora, dopo avere assunte tutte le informazioni necessarie, studiare e risolvere la questione, con quella perfetta conoscenza dello stato delle cose che ora ci mancherebbe.

Debbo aggiungere che lo stabilire con tanta precipitazione nuove garanzie contro gli Istituti esistenti, potrebbe interpretarsi come un'atto di diffidenza verso di essi, mentre in realtà manca

qualsiasi ragione per diffidare della regolarità e solidità delle operazioni che questi Istituti hanno fatto.

**Ferraris Maggiorino.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Ferraris Maggiorino.** Appunto per non improvvisare in siffatte questioni, io avevo pregato il Governo di studiare esso stesso la questione, la quale non dovrebbe presentarsi che nelle condizioni d'ordine generale.

Siccome non credo che queste vengano in discussione nella tornata odierna, ieri il Governo avrebbe avuto tempo sufficiente per formulare analoga disposizione di legge.

Ma io non voglio certamente precipitare le cose. Osservo però che se il Governo può, come ha detto l'onorevole ministro, riservar la questione ad una legge speciale per gli Istituti esistenti, non può riservarla per il nuovo Istituto, il quale non dovrà essere regolato che dal suo atto di concessione che nessuna legge potrebbe variare.

Quindi io farei questa semplice preghiera al Governo: di riservarsi almeno la facoltà di organizzare questo controllo: il modo poi, lo sceglierà esso quando lo creda opportuno.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Nè ha facoltà.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Qui non si tratta di avere un quarto d'ora di tempo per concretare una disposizione di legge; ma si tratta di studiare le condizioni di ogni singolo Istituto, ed anche di interpellare e sentire questi Istituti avanti di nulla determinare. Essi hanno reso dei grandi servizi al paese ed hanno un'ottima organizzazione; e l'adottare una disposizione che li concerna, senza nemmeno preannunciarsi del loro avviso, mi parrebbe meno che conveniente. Quindi io insisterei perchè su questo riguardo nulla si stabilisca con la legge presente, principalmente per il motivo che non abbiamo elementi sufficienti per poterlo fare.

In quanto al *voto* di chi entra a fondare l'Istituto, noi crediamo che l'articolo 18 ponga una garanzia validissima nell'interesse dei portatori delle cartelle, perchè, in fine, basterà un numero di possessori che rappresentino appena il 5 per cento di quelle che si trovino in circolazione, per provocare i provvedimenti necessari.

Gl'Istituti di credito, ed altri grandi possessori, mettendosi d'accordo quando vi siano veramente gravi interessi da tutelare, potranno facilmente raggiungere la rappresentanza di cotesto 5 per cento. Con ciò potranno, niente meno, che promuovere il giudizio della quarta sezione del Consiglio di Stato sull'andamento e sugli atti dell'amministrazione dell'Istituto. Questa io la ritengo una garanzia tale, che di più efficaci non se ne possano stabilire (*Benissimo!*)

Io pregherei quindi l'onorevole Ferraris Maggiorino di volere, per quanto riguarda l'azione

degli Istituti aggiunti, o fusi col nuovo, riservare la questione sino a che possa essere studiata più profondamente. (*Bene!*)

**Presidente.** Così rimane approvato l'articolo 18, se non vi sono altre osservazioni.

(*È approvato*).

“ Art. 19. I provvedimenti amministrativi di cui nei precedenti articoli non pregiudicheranno i diritti e le azioni giudiziarie che potessero spettare agli azionisti, ai portatori di cartelle ed ai terzi. ”

(*È approvato*).

“ Art. 20. Gli Istituti, che attualmente esercitano il credito fondiario in Italia, a norma e secondo le concessioni delle leggi 14 giugno 1866 e 22 febbraio 1885 e cioè: gli Istituti di credito fondiario della Banca Nazionale nel regno d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, della Cassa di risparmio di Lombardia, dell'Opera pia di San Paolo di Torino, della Cassa di risparmio di Bologna, del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di Santo Spirito di Roma sono autorizzati a partecipare alla formazione del nuovo Istituto.

“ Tale partecipazione, quando sia accettata dalla Società nazionale, sarà stipulata per regolare convenzione. L'Istituto partecipante dovrà concorrere alla sottoscrizione del capitale della nuova Società in una misura corrispondente almeno al decimo della somma dei mutui da esso fatti e ancora in vigore al momento della partecipazione.

“ L'Istituto partecipante, nella sua quota di concorso alla sottoscrizione del capitale sociale, potrà comprendere la riserva e il fondo di garanzia delle proprie operazioni di mutuo fondiario.

“ In ogni caso il conferimento delle quote di capitale sociale per parte degli Istituti partecipanti non potrà mai ammontare ad una somma superiore alla metà del capitale versato dell'Istituto nazionale; in guisa che l'altra metà di questo capitale sociale sia libero e applicabile a nuovi mutui all'infuori di quelli apportati dagli Istituti partecipanti. ”

**Plebano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Plebano.** Io mi permetto di rivolgere alla cortesia dell'onorevole relatore la preghiera di uno schiarimento, o, per meglio dire, la preghiera di volermi indicare quale sia la portata pratica di questo articolo e la possibilità della sua applicazione oggi. Questo articolo dà facoltà a tutti gli Istituti di credito fondiario attualmente esistenti di partecipare alla formazione del nuovo Istituto nazionale che si sta per creare. Ma questo articolo stesso contiene una disposizione che limita codesta facoltà, ed è la disposizione che si contiene nell'ultimo comma dell'articolo dove è detto che il capitale portato dagli Istituti antichi

al nuovo Istituto non potrà mai ammontare ad una somma superiore alla metà del capitale versato.

Ora il capitale versato a termini della presente legge è di 50 milioni.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Può essere di cento.

**Plebano.** Parliamo di capitale versato; mi permetta l'onorevole ministro.

Qui si tratta di accordare facoltà agli Istituti attualmente esistenti di concorrere oggi alla creazione di questo Istituto; oggi, di capitale versato non c'è che la somma di 50 milioni; ma il Governo ci ha già dichiarato ripetutamente che la Banca nazionale ha deciso di concorrere alla formazione di questo Istituto apportando al fondo di garanzia i suoi 25 milioni, ciò vuol dire che oggi, allo stato attuale delle cose, è già adempiuta la condizione scritta in quest'articolo, vale a dire che oggi non è possibile più ad alcun Istituto di entrarvi, perchè quest'articolo non permette agli Istituti di entrare quando il capitale versato sia già esaurito sino alla concorrenza della metà.

La Banca nazionale entrando porta 25 milioni, che è la metà; dunque non c'è più alcuna possibilità per alcuno degli antichi Istituti di entrare.

Io pregherei l'onorevole relatore di farmi qualche schiarimento a questo proposito, e di dirmi quale sia la portata pratica di quest'articolo, che non ne ha più alcuna oggi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** La domanda dell'onorevole Plebano, dopo le dichiarazioni fatte, e dopo lo svolgimento di questa discussione, ha molto fondamento.

La risposta però, da parte della Commissione, sorge da tutto lo spirito che informa il disegno di legge.

La Commissione, trovandosi in presenza della fondazione di un nuovo grande Istituto, non ha potuto preoccuparsi più specialmente di questo o quell'altro degli Istituti esistenti, ma ha dovuto tener conto semplicemente della possibilità teorica che l'uno o l'altro di essi Istituti esistenti entrasse nella formazione del nuovo. Quindi, nella legge non si fa parola in specie di veruno Istituto che debba fondersi con esso, e rimane naturalmente piena facoltà a tutti di entrarvi, secondo la convenienza rispettiva.

Tenuto conto delle dichiarazioni del Governo, dobbiamo ritenere che entri la Banca Nazionale: ma, posto che ciò non dovesse avvenire, la Commissione ha dovuto prevedere il caso che vi entrino gli altri Istituti. Questi sono sette. Ora, entrasse o non entrasse la Banca Nazionale, ed entrassero o meno gli altri Istituti, noi potevamo prevedere fino alla concorrenza di qual somma, in ragione di capitale e di affari, ciò avrebbe potuto avvenire.

Se fossero entrati tutti gli Istituti antichi, noi ci saremmo trovati in presenza di 478 milioni di mutui già fatti; con la Banca Nazionale sarebbero stati altri 203 milioni circa: in tutto 681 di mutui fatti; con che sarebbe rimasta troppo poca potenzialità al nuovo Istituto per il suo più regolare e proficuo funzionamento.

Perciò, d'accordo fra la maggioranza e la minoranza, fu stabilito che gli Istituti esistenti non potessero entrare nel nuovo se non per la metà del capitale sociale.

Come si comprende, questo articolo è semplicemente teorico. Noi non abbiamo davanti una convenzione precisa, conclusa fra gli Istituti preesistenti e l'Istituto nuovo. Quindi pregherei l'onorevole Plebano di non chiedere la soppressione di questo articolo, dovendo noi fare una legge che prescindendo da ogni caso pratico, una legge puramente schematica, se mi è permessa la parola, la cui esecuzione effettiva è affidata al Governo.

Sarà cura di esso provvedere acchè le disposizioni che noi facciamo siano esattamente intese ed osservate nella pratica.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Una sola parola, per spiegare l'interruzione che mi sono permesso di fare, per mostrare, cioè, come non vi sia contraddizione fra questa disposizione, e quella che avevamo proposto all'articolo 3. L'articolo 3 fissa a 50 milioni il capitale iniziale come un minimo. Quindi, se, per ipotesi, tutti gli Istituti antichi avessero voluto apportare al nuovo Istituto il loro fondo di garanzia e la loro rispettiva riserva come capitale, ne sarebbe derivata la conseguenza che, invece di 50 milioni, si sarebbe avuto fino da principio un capitale versato molto maggiore. È evidente, come osservava l'onorevole relatore, che i più di cotesti Istituti, come ormai è noto, non avranno interesse o possibilità di partecipare al nuovo: ma, ad ogni modo, abbiamo voluto lasciare la porta aperta a tutti, e prevenire ogni obiezione al riguardo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle spiegazioni che hanno avuto la cortesia di darmi. Non è certo mia intenzione di chiedere la radiazione dell'articolo: constato soltanto che allo stato attuale delle cose è un articolo teorico, che non ha alcuna utilità pratica, inquantochè oggi nessuno degli antichi Istituti potrebbe entrare, dal momento che v'è entrata la Banca Nazionale ed ha assorbito quella parte di capitale che poteva esser destinata agli altri Istituti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

**Diligenti.** Desidero fare una semplice domanda: vorrei sapere se sia stata fatta offerta agli altri Istituti di entrare nella formazione del nuovo.

Io credo che essi avrebbero fatto bene a rifiutare; ma almeno per semplice cortesia avrebbe potuto essere fatta questa domanda, mentre da una pubblicazione che ci perviene da Siena risulterebbe che non è stata adoperata questa gentilezza verso Istituti che hanno fin qui con tanta benevolenza provveduto agli interessi del credito fondiario. Io credo poter aggiungere, perchè risulta da quello che hanno stampato tutti i giornali, che si sono fatte vivissime premure alla Banca Nazionale perchè entri nel nuovo Istituto, e ciò d'altronde ha dichiarato lo stesso Governo; ma nessuna premura ebbero nè il Banco di Napoli, nè la Cassa di risparmio di Milano, nè gli altri.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Rispondo subito che questo invito agli Istituti lo faremo quando la legge ce ne avrà data la facoltà.

A tutt'oggi sarebbe stato un invito puramente teorico e senza risultati pratici.

*Una voce.* È naturale.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Nessuno di questi Istituti ha finora domandato di concorrere alla formazione nel nuovo. La sola Banca Nazionale ne ha espresso il proponimento. Quindi non possiamo ancora dire se anche gli altri Istituti abbiano o no questo desiderio.

Quando la legge sarà approvata, allora li inviteremo a dichiarare se vogliono concorrere o no.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato l'articolo 29.

*(È approvato).*

« Art. 21. Ognuno degli Istituti predetti, che parteciperà alla creazione del nuovo Istituto, cesserà di funzionare come Istituto autonomo di Credito fondiario.

« La nuova Società assumerà la massa di tutti i mutui fatti dall'Istituto partecipante e li considererà come mutui fatti direttamente, per modo che nella facoltà concessale e nei limiti prefissi dalla legge di creare ed emettere proprie cartelle fondiarie, la nuova Società dovrà computare le cartelle dell'Istituto partecipante come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione.

« Nei rapporti dei portatori delle attuali cartelle fondiarie, la riserva e il fondo di garanzia già esistenti presso l'Istituto che le ha emesse saranno rappresentati dalla corrispondente parte di capitale sociale; e quanto al resto nulla viene immutato nello stato presente di diritto e di fatto.

« Sulla domanda dei possessori delle cartelle dell'Istituto partecipante, la nuova Società potrà sostituire le cartelle in circolazione dell'Istituto cessante con proprie cartelle.

« Le cartelle dell'Istituto cessante sostituite verranno annullate.

« Tale sostituzione sarà gratuita. »

*(È approvato).*

“ Art. 22. Per le fusioni che avvenissero di Istituti di Credito fondiario preesistenti con l'Istituto nazionale non saranno immutati nè i diritti, nè i doveri dei mutuatari, e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

“ Tutti gli atti, stipulazioni, operazioni di trapasso ed annotazioni ipotecarie che si rendessero necessari per operare la fusione, saranno fatti in carta semplice, gravati di una sola tassa fissa di lire 1.20, che resterà a carico degli Istituti cessante e nuovo. ”

(È approvato).

“ Art. 23. Gli Istituti che attualmente esercitano il Credito fondiario in Italia, in virtù dell'articolo 1 alinea 1° della legge 22 febbraio 1885 testo unico, e cioè gli Istituti di Credito fondiario dei Banchi di Napoli e di Sicilia, del Monte dei Paschi di Siena, dell'Opera pia di S. Paolo di Torino, delle Casse di risparmio di Milano e di Bologna, e del Banco di S. Spirito in Roma; se non parteciperanno alla formazione del nuovo Istituto, potranno continuare ad esercitare il Credito fondiario, ma dovranno limitare le nuove operazioni alla zona rispettivamente a ciascuno di essi assegnata dalle convenzioni dei 4 ottobre 1865, 23 febbraio 1866 e dai regi decreti 1° maggio 1870 e 24 luglio 1873, n. 722 (serie 2ª, parte supplementare).

“ Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato e d'accordo cogli Istituti interessati, potrà però in ogni tempo modificare con regio decreto i confini delle varie zone.

“ Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito, è autorizzato a concedere per decreto reale l'esercizio del Credito fondiario locale anche ad un altro fra gli Istituti preesistenti di cui si tratta nel presente articolo. ”

Onorevole Romano, ha facoltà di parlare.

**Romano Giuseppe.** Rinunzio.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Onorevole presidente, bisogna fare un'aggiunta all'ultimo comma di questo articolo.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Come la Camera rammenterà si dichiarò ieri dal Ministero che si sarebbero ammessi ad operare in Roma entrambi gli Istituti fondiarii della Cassa di risparmio di Milano e del Banco di Napoli.

Si potrebbe quindi modificare così l'ultimo comma dell'articolo:

“ Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito, è autorizzato a concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario anche al Banco di Napoli ed alla Cassa di risparmio di Lombardia. ”

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

**Palberti.** Io prendo a parlare per riprendere la discussione al punto cui era arrivata ieri quando si trattò la questione generale intorno alla partecipazione degli altri Istituti al servizio ed alle operazioni del credito fondiario a Roma. Secondo il disegno, come era compilato, all'articolo 23 della Commissione, non si aveva, secondo me, alcuna ragione di proporre modificazioni. Io per un momento aveva sperato che, da parte del Ministero e da parte della Commissione (che non so se partecipi alle idee del Ministero) si sarebbe estesa la concessione contenuta nell'articolo 23 a due piuttostochè ad uno solo degli Istituti attualmente esistenti. Ora, poichè il Ministero specifica che la facoltà deve essere concessa unicamente alla Cassa di risparmio di Milano ed al Banco di Napoli, io, per le ragioni che ho dette ieri alla Camera e che non ripeterò ora, mi permetto di presentare un altro emendamento regolarmente firmato da dieci deputati, ed è il seguente:

“ Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito in Roma, è autorizzato a concedere per decreto reale, l'esercizio del credito fondiario al Banco di Napoli, alla Cassa di risparmio di Milano, ed all'Opera pia di San Paolo di Torino. ”

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Veramente, la ragione per la quale si è consentito che possano operare in Roma il Banco di Napoli e la Cassa di risparmio di Lombardia è che questi due Istituti hanno già in Roma una loro rappresentanza e che, escludendoli, si obbligherebbero a chiudere ed andarsene; mentrechè l'Opera pia di San Paolo, se ha fatto nella capitale delle operazioni, non vi ha però un'agenzia. L'onorevole Palberti non ignora che io m'interesso da molto tempo al buon andamento dell'Istituto dell'Opera pia di San Paolo, non fosse altro in memoria di esserne stato amministratore per un certo tempo; e credo che realmente sia desiderabile che l'Istituto dell'Opera pia di San Paolo rimanga nella antica sua zona.

Dalle stesse cifre esposte nella relazione risulta non avere prodotto buoni effetti l'estensione che l'Opera pia di San Paolo ha preso venendo a Roma. Finchè si contenne nell'antica sua zona, l'Opera pia di San Paolo si dedicò principalmente ad aiutare la piccola proprietà, tanto che la media dei mutui fatti a tutto il 31 dicembre 1885 era di 26,000 lire: la media più bassa fra tutti gli Istituti esistenti in Italia.

Nel periodo nel quale quest'Opera pia operò anche in Roma, essa fece invece dei grossi mutui. Non ha più curato tanto la piccola proprietà, quanto queste grandi operazioni; per guisa che la media dei mutui da essa accordati posteriormente al 1885, da 26,000 lire salì a 43,000 lire, e l'Istituto, per quanto concerne gli aiuti recati alla piccola proprietà, scese dal primo al terzo posto, fra quelli operanti nella penisola.

Ciò premesso, per spiegare la ragione per la quale noi avevamo proposto che venissero ammessi solamenti gli Istituti fondiarii della Cassa di risparmio di Lombardia e del Banco di Napoli, come quelli che, nella loro maggiore potenza, potevano senza rischio continuare a fare in Roma delle operazioni anche di qualche entità, io concludo col dichiarare che, se la Camera desiderasse di inscrivere anche l'Opera pia di San Paolo fra gli Istituti che il Governo ha facoltà di autorizzare ad operarvi, io non vi ravviserei alcuna difficoltà. All'onorevole Palberti però, che appartiene, se non erro, a quella Amministrazione, farei, per conto mio personale, la raccomandazione che l'Istituto rimanga nell'antico suo territorio, aiuti l'agricoltura di quelle Provincie, e riprenda, come già un tempo, i mutui a favore della piccola proprietà. Se ne troverà molto contento ed il suo credito non potrà che guadagnarvi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, che ebbe la cortesia di accettare in sostanza la proposta cui io aveva accennato ieri, e che oggi fu presentata dall'onorevole Palberti in unione a me ed altri, io non ho che a ringraziare l'onorevole ministro, associandomi del resto di gran cuore all'osservazione che egli ha fatta, cioè al desiderio che ha espresso che l'Opera pia di San Paolo non largheggi troppo in mutui a Roma, ma curi la proprietà agricola del Piemonte.

**Presidente.** Onorevole Palberti, mantiene il suo emendamento?

**Palberti.** Mantengo il mio emendamento, tanto

più dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, alle quali ho il piacere di soggiungere che, in linea di convenienza, sono della sua opinione, e forse vado più in là di lui; ma in linea di rispetto verso l'Istituto, aveva diritto di chiedere che l'aggiunta da me proposta fosse fatta.

Perciò mantengo l'emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

**Gianolio.** Mi duole, trattandosi di un Istituto di Torino, che conosco molto bene, a cui sono molto affezionato per ragioni diverse, e perchè per molti anni ebbi parte in quella direzione, di dovermi opporre acchè sia accolto l'emendamento dell'onorevole Palberti.

Diceva bene l'onorevole ministro; l'Opera pia di San Paolo resti nel Piemonte. Non è conveniente che esso voglia estendere le sue operazioni in altre parti d'Italia.

Restando là può prestare utili servizi; non lo potrebbe più e vi sarebbe pericolo quando si estendesse soverchiamente all'infuori della sua zona.

Il suo patrimonio, i suoi precedenti, il modo con cui raccoglie il danaro dai depositanti, tutto ciò le impone una riservatezza che non potrebbe forse più essere osservata, quando venisse a fare operazioni in paesi più lontani d'Italia.

Finchè l'Opera pia di San Paolo avrà amministratori come certi nostri colleghi, come gli onorevoli Palberti, Basteris ed altri, potete esser sicuri che andrà proprio co' piedi di piombo; ma gli amministratori passano, e potrebbe essere che un giorno o l'altro qualcuno dei futuri amministratori venisse ad esser preso dalle vertigini di fare grosse operazioni fuori di quella che è la sua sede naturale, dove è nato e dove vive l'Istituto. Allora i pericoli sarebbero gravi.

Quindi pregherei la Camera di consentire con l'onorevole ministro e non accettare l'emendamento dell'onorevole Palberti.

**Presidente.** Però l'onorevole ministro l'accetta.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Credo non sia male chiarire la condizione vera delle cose. Qui non si tratta di dare all'Opera pia di San Paolo questa facoltà, ma di autorizzare il Governo a darla. Io spero che l'Opera pia di San Paolo si persuaderà delle ragioni dette dall'onorevole Gianolio, e non solleciterà nemmeno cotesta facoltà.

Mi sarei opposto se si trattasse di accordare fin da ora tale facoltà: non mi oppongo quando si tratti di dare al Governo l'autorizzazione ad

accordarla, perchè confido che gli amministratori di quell'Opera pia si persuaderanno delle buone ragioni dette dall'onorevole Gianolio e ne seguiranno il consiglio.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Io aggiungerò una sola parola. L'onorevole Palberti ha detto che, per rispetto, all'Opera di San Paolo, desiderava fosse compresa tra quegli Istituti che possono operare a Roma. Ma il Governo non ha inteso mai di mancare di rispetto all'Istituto di Torino, come non intende di mancare di rispetto a quello di Siena e alla Cassa di risparmio di Bologna, o a qualunque altro. Il Governo ha creduto di fare gli interessi di ciascuno di questi Istituti e gl'interessi del pubblico escludendoli. Siccome si tratta adesso di una semplice autorizzazione accetto la proposta, e dipenderà poi dal criterio del Governo di servirsi o no come meglio crede di questa disposizione.

**Presidente.** L'onorevole Gianolio non insiste? **Gianolio.** Non insisto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** Oltre le osservazioni fatte dagli onorevoli ministri, la Commissione si permette di aggiungere che, in questa discussione, non si deve far questione di sorta di osservanza e di rispetto, tra l'uno e l'altro Istituto, dacchè nessuno di essi deve ritenersi menomato nella facoltà di rendere quei servigi che, per un ventennio, ebbe a rendere nella zona rispettiva.

La relazione ed anche le dichiarazioni del Governo, nonchè quelle di coloro che hanno potuto far parte dei vari Istituti, mettono abbastanza in sodo le operazioni fondiarie, delle quali Roma possa fornire materia, non costituiscono per certo l'Eldorado di queste imprese. Ritengo anzi che occorre patriottismo, zelo, slancio ed anche abnegazione per venire a fare queste operazioni nella capitale.

La legge non si è proposta di secondare l'amor proprio di questo o quell'altro Istituto. Tenuto conto delle condizioni eccezionali della città di Roma, essa ha inteso solamente di stabilire che se non fosse sufficiente l'azione del Banco di Santo Spirito, il quale ha un fondo di garanzia di un milione e mezzo, se non bastasse quella del nuovo Istituto, la quale appariva utile si trovasse in concorrenza con altri Istituti di importanza, potessero esservi ammessi ad operare gli Istituti più indicati a cotesto effetto, come il Banco di Napoli, che ha 8 milioni di garanzia

e la Cassa di risparmio di Milano che ha un fondo di garanzia di 8 milioni, e la cui potenza ed il cui credito sono veramente considerevoli.

In ciò non appariva altrettanto indicata l'azione dell'Opera pia di San Paolo, la quale ha solamente un milione e mezzo di fondo di garanzia.

Non facciamo, dunque, questioni d'amor proprio per questo o quell'Istituto, quasi siano in gara fra loro per scendere alla conquista di Roma a mezzo dei mutui fondiarii. Vediamo piuttosto ciò che sia richiesto nel vero interesse della proprietà fondiaria di Roma.

La Commissione, consentendo anche nella proposta ultimamente concordata col Governo in base a tre Istituti antichi, si accosterebbe a preferenza alla mozione dell'onorevole Palberti, e proporrebbe che, invece della determinazione precisa, si scrivesse, *a due altri Istituti*, oppure *ad altri Istituti*.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

**Di Belmonte.** Io non mi dilungo a parlare sulla questione delle zone, perchè non ho speranza di ottenere nulla, anzi ne son certo, e mi limito a condannare come ingiusta questa disposizione, la quale tende a togliere agl'Istituti ciò che a loro era stato concesso per legge e come corrispettivo d'oneri assunti e servizi prestati.

Una sola cosa devo far notare alla Camera, e su di essa richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Quando la Camera avrà deliberato che gli antichi Istituti debbano rientrare nel limite delle vecchie zone, resteranno degli stralci d'operazioni fatte fuori zona?

Il presente disegno di legge concede delle facilitazioni fiscali per la cessione di masse d'operazioni agl'Istituti i quali entrano a far parte del nuovo, apportando i fondi di garanzia e riserva con le masse d'operazioni.

Ora, non ritiene il ministro d'agricoltura e commercio, e non ritengono gli onorevoli colleghi, che, nel caso che si stabilisca che gl'Istituti debbono rientrare nella cerchia delle vecchie zone, per liquidare gli stralci delle operazioni fatte fuori zona, che non converrà più ad essi d'amministrare, bisognerà dare ad essi delle facilitazioni per guidarle.

Acciò essi abbiano la possibilità di cedere detti stralci all'Istituto che rimarrà ad operare nella zona dove questi sono siti, bisognerà concedere ad essi, per fare tali cessioni, quelle identiche facilitazioni fiscali che la presente legge dà per le fusioni degli antichi Enti quando trasmettono

le loro masse di operazioni al nuovo Istituto alla formazione del quale si decidano a concorrere?

Aspetto su questa proposta di udire le dichiarazioni dell'onorevole ministro che spero vorrà far sua la mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** È cosa naturalissima che gli Istituti che hanno fatto operazioni fuori zona continuino a liquidare i crediti nelle stesse condizioni dell'Istituto nuovo.

**Di Belmonte.** Onorevole Miceli, se io volessi obbligare un'Istituto ad accettare ad occhi chiusi lo stralcio che rimane fuori zona dopo operata la restrizione la quale riporta gli antichi alle vecchie zone, la cosa sarebbe grave. Ma nel caso che l'Istituto, il quale esercita nella zona lasciata dall'altro, consenta ad acquistare la massa di operazioni di stralcio, sarebbe naturale il facilitare la cosa. Perché se voi fate obbligo al vecchio Istituto di rientrare nella zona, dovrete dargli almeno il lieve vantaggio di poter fare la cessione senza altro pagamento fiscale che quello di una tassa fissa minima, aiutando così gl'Istituti a liquidare lo stralcio di operazioni che restano fuori zona. Nè capisco perchè vi opponiate alla concessione di tali facilitazioni non potendosi neanche affermare che queste saranno una eccezione, perchè le accordate all'Istituto che entra a far parte del nuovo.

E quest'Istituto, che è obbligato a rientrare nella vecchia zona, se entrasse a far parte del nuovo Istituto, avrebbe le facilitazioni da me invocate. Ora, se voi glie le date, il giorno che questo fa un vantaggio per sè, perchè gliete volete negare quando gli imponete una limitazione, per la quale avrebbe il diritto di chiedervi i danni interessi, perchè egli fu invitato da voi a uscire fuori zona, a fare ivi impianti e spese e ad assumere oneri tra i quali serie immobilizzazioni di capitali assunte per vostro volere e malinteso spirito di patriottica beneficenza? Ora poichè lo restringete, privandolo senza compenso di ciò che gli avevate dato per legge, non vorreste accordargli neanche una riduzione sulle spese fiscali occorrenti per rientrare nella zona dove lo volete far rientrare? Io credo che il Governo non dovrebbe avere difficoltà di consentire in questo concetto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Osservo all'onorevole Di Belmonte che non si fa nessuna concessione fiscale, quando si ammettono due Istituti

a fondersi insieme. Non è l'uno che cede all'altro o l'altro che cede all'uno...

**Di Belmonte.** Portano la massa delle operazioni.

**Giolitti, ministro del tesoro.** È un modo di dire. In realtà, sono due Istituti che ne formano uno solo. Legga il testo dell'articolo. Vi si dice che gli antichi Istituti possono partecipare alla formazione del nuovo. Dunque, tra parecchi, cooperanti alla formazione di un Istituto nuovo, non può dirsi che l'uno ceda all'altro.

Del resto, concessioni in materia di imposte in questa legge non ne abbiamo fatte, e mi rincresce di dover ripetere che non se ne possono fare.

**Di Belmonte.** Le fate permettendo agli Istituti nel fondersi col nuovo incognito grande Istituto di cedere a questo la massa delle operazioni mediante il pagamento di un diritto fisso minimo. Ora se lo fate, in quel caso non potete non farlo, o, per meglio dire, non concederlo in caso di cessione dello stralcio, cioè della massa di operazioni fatte fuori zona.

**Diligenti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

**Florenzano.** Benchè l'onorevole ministro abbia dichiarato che il Governo non è disposto a fare alcuna concessione, tuttavia consentirà la Camera che, anche senza rientrare nella discussione generale di questa legge, io richiami la sua attenzione sopra alcune cose che mi paiono importantissime.

Questo articolo 23, o io m'inganno, o mi pare il più grave, il più importante di tutta la legge, perchè, con quest'articolo, si prescrive agli Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario nello Stato ed i quali non abbiano partecipato alla creazione del nuovo Istituto, di limitare, nelle vecchie zone, la propria sfera d'azione, abbandonando così la estensione che loro accordava la legge del 1885.

Evidentemente messa così la questione, questo articolo segna la diminuzione di questi Istituti.

**Roux, relatore.** Eh!

**Florenzano.** Sì, onorevole relatore, è certamente una *diminutio capitis* che si vuol fare a sei Istituti che hanno fino ad oggi esercitato con tanta utilità del paese il credito fondiario.

Ora, da uno specchio statistico allegato alla relazione che abbiamo sott'occhi, ed alla quale anche a me piace di tributare una modesta, ma sincera parola di lode, risulta che, entro la vecchia zona, il Banco di Napoli fece mutui per 50 milioni e la Cassa di risparmio di Milano per 48; e nel resto del Regno, fino all'anno ora decorso, il Banco di Napoli fece operazioni fondiarie per

68 milioni e la Cassa di risparmio di Milano, per 32.

Dunque vuol dire che questi due Istituti, e cioè il Banco di Napoli e la Cassa di risparmio di Milano hanno fatto una massa notevole, utilissima di operazioni fuori le vecchie zone, in tutto il resto d'Italia. Ma col disegno di legge si dice a questi Istituti: voi cesserete di funzionare; limitatevi a fare operazioni soltanto nelle vecchie zone. Ed allora non posso, o signori, non richiamarmi alla discussione generale che si è fatta, e dalla quale risulta quale è la portata di questo disegno di legge.

L'articolo 23 dunque è molto grave; e molta è la responsabilità di ciascuno di noi nel votarlo oggi. Ora io domando: credete voi che il credito fondiario sia una maniera di venire in aiuto della proprietà edilizia o rustica? Siete di ciò persuasi?

Si è fatta la discussione, ed utilmente, se non sia a preferire al credito fondiario il credito agrario, per l'agricoltura. Ma mettiamola da parte questa questione; poniamo che il credito fondiario sia una forma di credito utile anche all'agricoltura.

Ebbene, risulta da tutta questa discussione, che il nuovo Istituto che si va a creare, giova, per oggi, ad alimentare le migliori speranze dell'edilizia in Italia, e poco o niente giovi all'agricoltura. Ora, o signori, che cosa accadrà? Che tutte le Provincie le quali oggi trovavano nei vecchi Istituti il modo come ottenere il mutuo fondiario, domani non troveranno nel nuovo Istituto capitale sufficiente a soddisfare a tutte le loro richieste. Ed allora noi, invece di migliorare le condizioni dell'agricoltura con un potente Istituto, verremo a perdere quel che abbiamo presentemente.

Non so se io esprima con parole chiare il mio concetto, ma io l'ho chiarissimo avanti alla mente; ed è che noi, invece di migliorare le condizioni, nell'interesse dell'agricoltura, verremo a peggiorarle; senza poi parlare della ferita profonda che faremo a sei rispettabili Istituti di Credito...

**Roux, relatore.** Chiedo di parlare.

**Florenzano** ... due dei quali hanno fatte operazioni nelle nuove zone per somme cospicue, come ho avuto l'onore di ricordare. Io capisco, anche dal sorriso dell'onorevole ministro del tesoro, che si può confidare nell'avvenire: cioè, nei molti milioni che col tempo accorreranno al nuovo Istituto e che potranno soddisfare in maggior copia i bisogni dell'agricoltura e le domande di mutui fondiari. Ma questo vale pel futuro. Oggi che cosa è accaduto? È accaduto

che quando erano in regola i titoli legali, tutti i richiedenti sono stati soddisfatti.

E se gli Istituti esistenti hanno dovuto fare una sosta nelle loro operazioni non è dipeso da mancanza di fondi, ma da un'altra ragione.

Risultò anche da questa discussione che la cartella fondiaria non era richiesta, che il mercato paesano era saturo di certi titoli fondiari; donde il loro rinvilio.

Per esempio, la cartella fondiaria del Banco di Napoli ha perduto, ad un dato momento, sino a quaranta punti, e poi è rialzata; il che vuol dire che il mercato di questa cartella era molto localizzato; e qualche cosa si sarebbe potuto fare, per parte di chi, non voglio ricercare, per allargare il mercato di questa cartella.

Se questo si fosse fatto, se si fosse data al titolo fondiario una maggiore espansione non avreste avuto il mercato saturo e la conseguente difficoltà di collocare dei titoli ulteriormente. (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Ora non si può, mi suggerisce l'egregio collega. Ma questa fu la ragione per cui alcuni Istituti, come il Banco di Napoli, hanno dovuto soprassedere alle loro operazioni.

Ma fino a questi ultimi tempi tutti i richiedenti trovarono modo di soddisfare alle loro richieste presso i vecchi Istituti. E sarà lo stesso presso il nuovo Istituto, quand'esso sorgerà per favorire l'edilizia (ormai la cosa essendo palese) anzichè per venire in aiuto dell'agricoltura?

Ricordo ancora le parole con le quali l'onorevole relatore rispondeva alle obiezioni che, in questo senso facevano parecchi oratori. Egli diceva: per me è indifferente se il credito fondiario nuovo sarà fatto per la campagna o per la città; so che la proprietà fondiaria se ne avvantaggerà, e basta: perchè volete prevedere che nulla avrà l'agricoltura?

Questi son tutti dei *se*, dei *ma*, dei *forse*, che non mi rassicurano punto per l'avvenire.

Desidero oggi di avere un'assicurazione, perchè oggi noi abbiamo un Istituto rispettabile che fa fuori zona per 63 milioni di operazioni relative al credito fondiario. Voi dite: non dovete curarvi di sapere chi se ne gioverà. Ma io voglio, io debbo saperlo; altrimenti rappresenterei molto male coloro che mi hanno qui mandato.

Imperocchè se, in Italia, vi è qualche cosa che soffre è certo l'agricoltura; ed è inutile venire in aiuto di questa povera sofferente con parole e con frasi! Oramai occorrono rimedi energici, e se voi credete che il credito fondiario sia una forma, un modo per rimediare, non venite



a creare un Istituto che forse ci farà fare un passo indietro, che forse è una illusione ed una fantasmagoria, e soprattutto non uccidete quello che fanno oggi Istituti i quali hanno recato all'agricoltura modesima notevoli beneficii. Ciò ho voluto dire non solo a sgravio della mia coscienza, ma anche per provocare dal Governo spiegazioni e dichiarazioni che spero saranno pienamente rassicuranti. (*Bene!*)

**Presidente.** L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

**Diligenti.** Io tengo, specialmente dopo le parole così opportunamente pronunziate dall'onorevole Florenzano, a notare solo un fatto, ed è questo: che le stesse concessioni che farà il Governo, a proposito delle disposizioni di questo articolo, dimostrano per me luminosamente che l'Istituto nuovo non è destinato che ad operazioni di credito edilizio. Imperocchè l'unico strappo che si fa a quest'articolo, l'unica deroga che si ammette per gli Istituti che ormai si ricacciano nelle antiche zone è questa: che possano oltrepassare sempre queste zone e far sempre le stesse operazioni per la città di Roma soltanto, niente per le campagne; niente dunque per l'agricoltura.

Ed io per questa parte sono quasi disposto ad accogliere l'avviso dell'onorevole relatore il quale diceva che, per sollecitare operazioni rilevanti di credito fondiario, in Roma, ci vuole oggi anche del patriottismo, perchè veramente le condizioni create dagli abusi dell'industria edilizia in Roma sono tali che non possono consentire straordinarie garanzie per il capitale che ci si impiega. Imperocchè l'era dei ribassi sugli stabili può ancora non esser chiusa specialmente se si riprendesse a fabbricare su larga scala. Dunque io credo che se si voleva in parte aver riguardo ancora a questi Istituti che si privano con tanta disinvoltura di un diritto che era stato loro concesso con una legge, si doveva almeno estendere la loro zona un poco più di quella che era determinata dalle leggi del 1866 e del 1873, mi pare, e non si doveva soltanto a due o tre di questi Istituti permettere di uscire da coteste angustie soltanto per fare affari nell'alma città di Roma.

Non è poi esatto che soltanto la Cassa di risparmio di Milano ed il Banco di Napoli abbiano profittato di questa facoltà di oltrepassare le vecchie zone. Naturalmente gli Istituti che facevano parte di questa combinazione antica non tutti sono grandi e potenti come la Cassa di risparmio di Milano ed il Banco di Napoli. Ve ne sono pure dei piccoli, quasi piccolissimi, anzi, di fronte

ai principali, come il Monte dei Paschi di Siena, il quale non ha fatto operazioni di credito fondiario che per circa sette milioni nel quadriennio 1885-1889. Ebbene, le operazioni per un terzo di questa cifra furono fatte all'infuori dell'antica zona, precisamente quasi il 35 per cento, eppure questo povero Istituto è costretto ora a rientrare negli antichi limiti, e, credo, certo con suo gravissimo danno. Perocchè io ritengo che questa legge sarà veramente la morte per gli antichi Istituti di credito fondiario, tranne per la Cassa di risparmio di Milano, la quale è in condizioni eccezionali non tanto per la sua meravigliosa floridezza, per il credito immenso di cui gode, forse superiore a quello di qualsiasi altro Istituto di qualsiasi genere in Italia, ma anche per l'ambiente ricchissimo ed operoso in cui vive. Essa pure dovrà restringere necessariamente le sue operazioni, ma io credo che, in quel perimetro in cui voi la costringete a limitarsi, potrà sempre espandere le sue cartelle, e potrà fare operazioni vantaggiose, ed il male sarà per il resto del paese, al di là di codesti angusti confini, che non potrà approfittare delle eccellenti condizioni che potrebbe fargli un Istituto così potente, e così disposto a benemerenze verso il paese.

Quanto al Banco di Napoli, mi associo pienamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Florenzano. Credo che per esso, il dover perdere un mercato, in cui certamente poteva trovare condizioni di credito molto migliori almeno per ora, che nell'antica sua zona, produrrà conseguenze gravissime.

Infine ritengo, che tutto questo che fate con tanta leggerezza di cuore, non sarebbe possibile se si trattasse non già di Istituti di beneficenza e di enti morali, ma si trattasse di Istituti di speculazione, come quello che andate a creare. Imperocchè non credo che si possano spogliare così dalla sera alla mattina, Istituti ai quali è stata data questa facoltà, e costringerli a privarsi di un beneficio che hanno acquistato, con molte fatiche ed anche con molta spesa.

Infatti è indubitato che, per estendere le operazioni dell'emissione delle cartelle nelle altre Provincie d'Italia, per crearsi delle buone clientele, tanto il Banco di Napoli, quanto la Cassa di risparmio di Milano hanno dovuto fare sacrifici non piccoli. Forse li avrà fatti anche il modesto Monte dei Paschi di Siena; ed ora hanno sulle spalle la liquidazione delle operazioni fatte, liquidazione che potrebbe anche essere gravosa specialmente per il Banco di Napoli. Meno male se aveste estese a questi Istituti tutte le di-

sposizioni che avete adottate per il nuovo. Ma questo non è. Per esempio codesto Istituto può valersi del vantaggio di emettere le obbligazioni di credito fondiario all'estero, gli altri no. Inoltre essi non potranno determinare, secondo la loro convenienza, l'interesse del danaro. Pertanto non può negarsi che siano messi in uno stato di inferiorità di fronte al nuovo Istituto che si vuole ad ogni modo favorire. Per conseguenza lascio la responsabilità a chi la vuole assumere con tanta sollecitudine; ma ripeto che è evidente per me che questo articolo è una vera *diminutio capitis* e contiene il germine della rovina di tutti gl'Istituti di credito fondiario, ad eccezione della Cassa di risparmio di Milano.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** Mi sembra che gli onorevoli Diligenti e Florenzano, prescindendo dalla discussione generale che abbiamo già fatta, abbiano troppo esagerata l'importanza, molto secondaria, a mio avviso, dell'argomento da essi trattato.

L'onorevole Diligenti, interessatosi tanto per il Banco di Napoli, per la restrizione del suo campo d'azione, in considerazione dello sviluppo che ha preso altrove e delle grandi operazioni che vi ha fatto, non si è accorto di aver sfondata una porta aperta.

Anzitutto l'onorevole Diligenti avrebbe dovuto rammentare la decisione presa testè perchè il Banco di Napoli possa essere autorizzato dal Governo a continuare le sue operazioni in Roma. Però vuol sapere l'onorevole Diligenti, che, evidentemente, non ha avuto la pazienza di leggere la relazione, per quale importo il Banco di Napoli abbia fatto mutui fuori dalla sua zona, dal 1886 al 1889?

Legga a pagina 45 della relazione, e rileverà che ne fece per 63 milioni, dei quali per oltre a 54 milioni per la sola città di Roma, centro ove esso potrà continuare ad operare.

Ella vede adunque, che si riscalda inutilmente quando invoca...

**Diligenti.** E l'avvenire?

**Roux, relatore.** ... quando invoca per il Banco di Napoli un'azione su tutto il rimanente d'Italia, dal momento che, in quattro anni, in un periodo di massimo fervore per gli affari, il Banco di Napoli non ha potuto dare, pel rimanente della penisola, più di sette milioni.

**Diligenti.** E le cartelle?

**Roux, relatore.** L'onorevole Diligenti accenna alle cartelle, come se, allargando il campo di azione dei mutui fondiari si fosse proporzional-

mente accresciuto il campo di collocamento delle cartelle fondiarie.

Ma l'onorevole Diligenti sa benissimo che uno dei mali precipui degli Istituti antichi, quello che forse richiede, con maggior urgenza, un rimedio, riguarda appunto il fatto che all'ampliamento del campo di azione dei mutui fondiari non corrispose quello del collocamento delle cartelle fondiarie, vera base dello sviluppo del credito fondiario.

È facile, per gli Istituti, far mutui per tutta Italia, ma non è altrettanto facile collocare, per tutto le loro cartelle, create in corrispondenza agli affari compiuti.

L'onorevole Florenzano, appoggiato in ciò dall'onorevole Diligenti, ha detto che la presente legge segna la morte degli Istituti preesistenti.

Ma io prego l'onorevole Florenzano di considerare, non parecchie, ma una sola tabella della relazione, quella che si trova a pagina 45.

Ne desumerà che su 3772 mutui fatti dagli Istituti negli ultimi quattro anni, dopo la soppressione delle zone, 3209 furono tutti fatti nelle zone antiche, e che, quindi, la legge del 1885, che li lasciava spaziare in tutta Italia, ha avuto un effetto e risultati pratici ben limitati... Ora, la cessazione di questi meschini risultati non può certamente costituire la morte di cui egli ha parlato.

**Diligenti.** Le somme bisogna guardare. (*Interruzioni dell'onorevole Florenzano*).

**Roux, relatore.** L'onorevole Florenzano, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Diligenti, accenna alle somme. Egli che è così tenero degli interessi dell'agricoltura nazionale, dovrebbe sapere che gli Istituti esistenti, allargando le loro operazioni fuori delle antiche zone, hanno fatto mutui per un importare sensibilmente maggiore di prima, perchè quasi tutti dettero la preferenza all'edilizia; mentre noi, con la presente legge, richiamandoli nelle antiche zone, li torneremo ad avvicinare alle proprietà rurali dalle quali si sono allontanati, ed a quella media mite di mutui, che più propriamente giova alla nostra agricoltura.

Una delle due: o si vuole l'aiuto della grande proprietà edilizia, o si vuole l'aiuto alla proprietà rurale. O si vuole il grande mutuo, il quale è più pericoloso per gli Istituti, che non il piccolo; o si vuole il piccolo mutuo a preferenza richiesto in aiuto alla piccola proprietà.

Io non posso non osservare che, quando si tratta di venire in aiuto della grande proprietà, si lamenta che non si curino gl'interessi della

piccola proprietà: e che, quando si tratta di favorire quest'ultima, si lamenta che non si pensi alla grande. (*Si ride*). Ciò mi rammenta l'aneddoto che si ricorda di Alessandro Manzoni, quando gli si presentarono vari sonetti.

*Una voce.* È il Parini.

**Roux, relatore,** No, Manzoni. A colui che glieli presentò e che gli domandava il suo giudizio, rispose: erano migliori quelli che avete distrutti. È un aneddoto che, pur troppo, trova la sua applicazione generalmente anche nel campo della legislazione.

Quando si presenta una legge ci si sente obiettare che era meglio presentarne una diversa: se si presenta questa, si obietta che era meglio l'altra. (*Si ride*).

L'onorevole Florenzano aggiunge che il nuovo Istituto non potrà soddisfare a tutti i bisogni della proprietà fondiaria. Ma consideri l'onorevole Florenzano che, in quattro anni, gli Istituti antichi fecero mutui fuori delle loro zone per soli 107 milioni, mentre il nuovo Istituto, dopo l'emendamento dell'onorevole Tegas, accettato dal Governo, dovrà fare, ad ogni anno, almeno 100 milioni di mutui.

Come può ritenere che un concorso di 100 milioni all'anno non possa bastare a soddisfare quei bisogni, pei quali bastarono sino ad ora 25 milioni appena? L'onorevole Florenzano dovrebbe dimostrarmi che 25 valgono più di 100. Altrimenti non potrei consentire nelle sue deduzioni.

Ora debbo fare una preghiera alla Camera.

L'ampliamento delle zone, l'ampliamento del mercato delle cartelle sono argomenti che ormai hanno perduta molta della loro importanza. Dopo quanto si è detto nella discussione generale, dopo le concessioni fatte dal Governo, dopo l'ultima deliberazione che assicurò ai proprietari di Roma la facoltà di fare mutui con quattro Istituti, mentre, in ogni altra località, avranno sempre la scelta fra l'Istituto nuovo e quello locale, non comprendo come si possa sostenere che mancherà la concorrenza, che l'Istituto nuovo potrà dettare legge e imporre esso le norme e le condizioni delle sue operazioni.

Onorevole Florenzano, dacchè siamo in Roma mi permetterà di rammentargli l'antica favola degli Orazi e dei Curiazii. All'Orazio superstite fu molto facile abbattere i tre Curiazii, quando li poté separare.

All'Istituto nuovo sarebbe molto facile combattere contro gl'Istituti antichi, e vincerli, se, con i loro limitatissimi capitali, dovessero operare in

tutta l'Italia disperdendo le loro forze. Ritirati cotesti Istituti entro le loro antiche zone, anche con quei modesti loro capitali potranno all'azione dell'Istituto nuovo resistere meglio e sostenere utilmente la concorrenza. E così mi sembra che la questione delle zone debba ormai essere decisa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

**Florenzano.** L'onorevole relatore ha rilevato che, limitando gli antichi Istituti che hanno esercitato finora il credito fondiario nelle vecchie zone, si verrà così a giovare davvero l'agricoltura, perchè in tal modo i vecchi Istituti non si slanceranno nelle operazioni edilizie.

Ebbene, dopo questa dichiarazione fatta dal relatore, mi auguro che gli assuntori del nuovo Istituto che va a fondarsi, non leggano le parole dell'onorevole relatore, imperocchè essi che costituiranno il nuovo Istituto, molto probabilmente, anzi certamente, per giovare alle condizioni del mercato edilizio, sarebbero assai disingannati nel sapere che l'onorevole relatore, cioè il padre putativo di questa legge, ha accennati i danni probabili, se non certi, che sovrastano alla loro speculazione.

**Presidente.** Rileggo dunque e pongo a partito l'articolo 23, con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro del tesoro e dalla Commissione:

“ Art. 23. Gli Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario in Italia, in virtù dell'articolo 1, alinea 1°, della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e cioè gli Istituti di credito fondiario dei Banchi di Napoli e di Sicilia, del Monte dei Paschi di Siena, delle Opere pie di S. Paolo di Torino, delle Casse di risparmio di Milano e di Bologna, e del Banco di S. Spirito in Roma; se non parteciperanno alla formazione del nuovo Istituto, potranno continuare ad esercitare il credito fondiario, ma dovranno limitare le nuove operazioni alla zona rispettivamente a ciascuno di essi assegnata dalle convenzioni dei 4 ottobre 1865, 23 febbraio 1866 e dai regi decreti 1° maggio 1870 e 24 luglio 1873, n. 722 (Serie 2ª, parte supplementare).

“ Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato e d'accordo con gli Istituti interessati, potrà però in ogni tempo modificare con regio decreto i confini delle varie zone.

“ Nella zona di Roma il Governo del Re, oltrechè al Banco di Santo Spirito, è autorizzato a concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario al Banco di Napoli, alla Cassa di

risparmio di Lombardia ed all'Opera pia di San Paolo in Torino. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(È approvato).

« Art. 24. Gli altri Istituti di credito fondiario, sorti in seguito alla legge del 22 febbraio 1885, testo unico, e a norma dell'articolo 1 alinea 3ª della legge stessa, non potranno estendere la creazione e la emissione delle loro cartelle oltre i limiti attualmente autorizzati.

« Se alcuno di essi alla promulgazione della presente legge non avesse compiuto operazioni di credito fondiario, si intenderà decaduto di diritto, all'atto della promulgazione stessa, da ogni concessione che avesse già ottenuta. »

**Diligenti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Diligenti.** Mi limito a rilevare soltanto la condizione di inferiorità visibile che vien fatta agli antichi Istituti, di fronte al nuovo, da questo articolo.

Gli antichi Istituti di credito fondiario non potranno fare operazioni, nè emettere cartelle al di là dell'antica loro zona. Ora ci risulta da una pubblicazione, che è pervenuta a tutti noi, che gli antichi Istituti, contrariamente alle asserzioni che si sono udite e alla Camera, del Governo e del relatore, hanno potuto collocare all'estero, nei tempi passati, una somma rilevante di cartelle, per circa 100 milioni.

**Roux, relatore.** 128!

**Diligenti.** Ed io non so come si voglia oggi privare questi Istituti di questo beneficio.

Non faccio altro che porre in rilievo l'anormale stato di cose che deriverebbe da questo articolo, invocando modestamente su questo punto l'equità del Governo.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Questo articolo si riferisce agli Istituti di credito fondiario sorti dopo la legge 22 febbraio 1885, i quali sono due, la Banca Nazionale e la Banca Tiberina. Quanto alla Banca Nazionale, l'onorevole Diligenti non ha fatto obiezioni. La Tiberina poi non ha mai emesso cartelle, non ha fatto mutui fondiari, non si è valsa in nessun modo dell'autorizzazione ricevuta. Quindi non so come egli possa lamentarsi, se le si faccia divieto di emetterne in seguito.

**Diligenti.** Dunque gli altri Istituti possono emettere sempre cartelle all'estero?

**Giolitti, ministro del tesoro.** Ma l'articolo parla di questi due soli, non si riferisce ad altri! Dice: « gli altri Istituti di credito fondiario sorti in seguito alla legge 22 febbraio 1885. » Non ce ne

sono che due, e quindi non può alludere agli altri!

**Diligenti.** Quelli anteriori, quelli sorti con la legge del 1866, possono emetterle?

**Giolitti, ministro del tesoro.** Questo articolo non li riguarda!

**Diligenti.** Scusi la mia domanda. Oggi la concessione del credito fondiario, per tutti quanti gl'Istituti dell'articolo risulta dalla legge del 22 febbraio 1885, per conseguenza mi parrebbe che la dizione dell'articolo non fosse molto chiara. Ma le spiegazioni datemi dall'onorevole ministro forse possono bastare all'uopo, e però le accetto con soddisfazione.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 24.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 25. Le disposizioni dell'articolo 23 e della prima parte dell'articolo 24 precedenti non avranno vigore se non dopo tre mesi dal decreto di concessione di cui l'articolo 1 della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 26. Il Governo non farà, durante i termini di cui all'articolo 4, ulteriori concessioni di esercizio di credito fondiario nelle zone provviste già di speciale Istituto; ma potrà provvedere a che non restino prive di Istituto locale quelle zone nelle quali oggi non ve ne fosse alcuno, o nelle quali venisse a mancare in avvenire, per fusione coll'Istituto nazionale o per altro motivo, l'Istituto attualmente esistente. »

L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare.

**Garavetti.** Ho chiesto di parlare per domandare alla Commissione e al ministro talune dichiarazioni che valgano a rinfrancarmi da alcuni timori che mi ha destato nell'animo la forma con cui è redatto quest'articolo.

Anzitutto debbo una parola di sentita gratitudine all'egregio relatore, per il benevolo ricordo che, nella elaboratissima relazione, ha fatto della Sardegna. Egli ha chiamato quell'isola infelice e interessante, degna di molto studio e di molta considerazione. E l'accenno non poteva essere nè più affettuoso, nè più vero. Perchè oramai è fuori di contestazione che in nessuna parte d'Italia l'esponente delle sofferenze economiche è tanto alto, quanto in Sardegna. Come è pur vero che nessuna parte d'Italia come la Sardegna fu così poco studiata. Basterebbe a provarlo un ingrato ricordo, ed è questo, che quando la Camera italiana volle davvero proporsi quello studio, le sue

buone intenzioni s'infransero contro l'accidia di una Commissione che non riferì, nè riferirà mai. (*Bravo!*).

Mi consenta, però, l'onorevole relatore che io non possa essergli egualmente grato per l'articolo 26, nel quale, se non m'inganno, la Commissione ha voluto tradurre quei buoni intendimenti che ha espressi nel corpo della relazione.

Con quest'articolo 26 in sostanza si promette alla Sardegna che il Governo potrà (si noti la parola), potrà provvedere a che essa non resti priva d'un Istituto locale.

Ora, con buona pace dell'egregio relatore, dopo le sue benevoli parole contenute nella relazione, io mi attendevo ad una soluzione più determinata, e più precisa...

**Roux, relatore.** Chiedo di parlare.

**Garavetti...** di quello che non sia una facoltà lasciata al Governo, facoltà della quale, aggiungo, il Governo non potrà, nè vorrà mai usare.

L'onorevole relatore non mi contesterà quell'assioma incontestabile col quale egli ha esordito la sua relazione, che cioè un Istituto di credito fondiario altro non sia che un intermediario tra i proprietari di capitali e quelli dei fondi.

È chiaro, adunque, che, per concepirsi la possibilità di un Istituto locale, deve supporre la coesistenza di questi due termini, cioè domanda del capitale, non solo, ma anche offerta del capitale.

Or bene, ho bisogno io di dimostrare che capitali non vi sono in Sardegna? Non è forse ancor viva l'eco dolorosa dell'immane disastro bancario che ogni risorsa pubblica e privata ha ivi distrutto?

Ma, onorevole relatore, se pur questi capitali in Sardegna ci fossero, crede Ella sul serio che questi capitali andrebbero a seguire le sorti d'un Istituto locale, oppure non preferirebbero piuttosto di seguire le sorti del credito, della fiducia, del prestigio d'un Istituto nazionale? Dovrò io prevedere l'ipotesi che questi capitali vengano somministrati dal continente? Ma c'è nel continente un'esuberanza tale di capitale che voglia slanciarsi ardimentosa nel campo dell'economia sarda?

Se io debbo credere a voi, debbo ammetterne l'impossibilità assoluta. Perchè voi stessi non dissimulate che uno degli scopi a cui tendete col far sorgere questo grande Istituto nazionale è quello di farne un miraggio per i capitali stranieri. Implicitamente dunque ammettete che il capitale nazionale sia insufficiente per provvedere alla creazione del nuovo Istituto.

Ma io vado anche più oltre. Se anche fosse

possibile, io non desidererei la creazione di un Istituto locale perchè, se dovessi esprimermi con una parola semplice, ma molto significativa, direi che temo gli effetti del credito troppo localizzato. È evidente che un Istituto di Credito fondiario locale fatto sorgere per il servizio di poco più di 700,000 abitanti non tarderebbe a diventare la base di un'oligarchia onnipotente che s'impossederebbe della vita economica non solo, ma pure della vita politica del paese. Ed a questo riguardo l'esperienza del passato è per noi una triste lezione, e dimostra come il timore da me espresso non sia una fatua paura.

Ma dunque, dirà la Commissione, cosa volete? La risposta è facile. Noi vorremmo che con questa legge fossero assicurati pure alla Sardegna i benefici dell'esercizio del Credito fondiario.

Comprendo anche io che il Credito fondiario non è la panacea per tutti i mali d'Italia e tanto meno per la Sardegna. La diagnosi delle sue sofferenze è così larga, si connette a tante causalità antiche e recenti che per farla bene e coscienziosamente ci vorrebbe davvero quel molto studio cui benissimo accennò l'egregio relatore.

Comprendo anche io che per la Sardegna più che per qualunque altra regione sono esatte le osservazioni, che l'altro ieri faceva l'onorevole Branca, quando rilevava la precipitosa discesa dei valori fondiari e l'enorme onere ipotecario in alcune regioni del mezzogiorno.

Ad ogni modo io debbo ammettere, ed ammetto, che se questa legge non sarà un rimedio radicale e sufficiente per tutte le sofferenze economiche del paese, specialmente per l'agricoltura, potrà essere come un lenitivo; e sarebbe davvero inopportuno che una voce sarda sorgesse qui per contrastare una legge che si propone di rinvigorire le funzioni del Credito fondiario in Italia. Ma io vorrei che questa legge non segnasse una nuova e dolorosa delusione per la Sardegna, epperò desidererei che il concetto legislativo dell'articolo in esame meglio che in una formula facoltativa, si concretasse in una formula imperativa.

E la mia preoccupazione a questo riguardo si accrebbe allorchè ieri udii la risposta che l'onorevole relatore diede ad una domanda formulata molto opportunamente dal nostro venerando collega Romano.

L'onorevole Romano ieri chiedeva molto opportunamente alla Commissione quale dovesse essere l'organismo di questo Istituto; se esso dovesse agire per regioni o per Provincie; e me

lo consenta, onorevole relatore, la risposta che Ella diede a questa domanda non mi sembrò soddisfacente, anzi mi sembrò molto vaga; ed io ne ho preso nota testualmente; Ella rispose: la domanda mi sembra anticipata; si creeranno le cartelle a misura dei mutui e si distribuiranno a misura delle domande.

Ma dopo questa risposta io gli rivolgo quest'altra domanda: Questo Istituto che voi intendete di creare, ha da essere un Istituto nazionale soltanto di nome? Ovvero potrà diventarlo soltanto, quando ad esso piacerà di esserlo?

Se noi lasciamo a questo Istituto la facoltà di chiamarsi nazionale e di non esserlo di fatto, ossia nell'esercizio, che a suo piacere, come si giustificano tutti i privilegi che voi gli concedete?

Dopo ciò, io non intendo di formulare, come non ho formulato, nessun emendamento, il quale, se respinto, certamente anzichè giovare potrebbe nuocere all'interesse che rappresento.

Però confido in quella benevolenza verso la Sardegna, di cui la Commissione ha dato prova nella relazione; confido nella sua lealtà; confido nella lealtà del Governo; e mi auguro che sapranno far dichiarazioni tali, che valgano non solo a rispondere ai desideri, ma anche a rinfrancarmi dai timori che ho espresso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

**Pantano.** Alle osservazioni savie e patriottiche dell'amico Garavetti, mi permetto di aggiungere alcune altre poche e modeste.

Questo difetto d'istituzioni locali in una data zona, che specialmente si rileva nella Sardegna, può sorgere, in virtù di questa legge, in molte altre parti d'Italia. L'articolo 26 prevede il caso in cui il Governo debba provvedere a che non restino prive d'Istituti locali quelle zone dove manchino questi Istituti ovvero possano venire a difettare per la cessazione di taluni degli Istituti locali, specialmente se questi Istituti andranno a fondersi nell'Istituto nazionale di cui gettiamo le basi. Ora io suppongo questa eventualità che oso credere possibile: cioè, che gli Istituti attuali concorrano alla formazione del nuovo Istituto nazionale. Potrà essere, (questa è una eventualità che prevede la legge) che vi concorrano tutti, e potrà anche accadere che non vi concorrano che due o tre; ed allora questi Istituti cesseranno di funzionare, e le zone resteranno prive dei loro Istituti locali. Ora col congegno che avete ideato, avremo da un canto, questo grande Istituto privilegiato che abbraccia, da un capo all'altro, il paese, nelle sue opera-

zioni; dall'altro, la esistenza contemporanea di questi Istituti locali, di queste piccole stelle che, in certo modo, costituirebbero, anche senza avere tutte le facoltà che avrà il grande Istituto, altrettanti centri di concorrenza, onde far sì che il credito non sia assorbito da una sola mano. Ma, quando vi riserbate la facoltà di creare Istituti locali, come gli attuali, nelle zone che ne difettano o saranno per difettarne, in conseguenza di una possibile fusione, voi non prendete che una disposizione puramente teorica.

Giacchè prima che possano sorgere nuovi Istituti con forti capitali nazionali, e quelli esistenti saranno assorbiti, passeranno gli anni del privilegio pel grande Istituto, senza che molte zone siano provviste di quel tale Istituto locale, che può solo temperare il monopolio evitando la concentrazione del credito.

In tale condizione di cose, vorrei suggerire all'onorevole ministro e all'onorevole relatore una modificazione dell'articolo, che, non avendo presentato alcun emendamento, raccomando alla loro cortesia.

Io credo opportuno che in quest'articolo 26, ove è detto che *il Governo potrà provvedere a che non restino prive d'Istituto locale quelle zone, ecc.*, si aggiunga che il Governo può, dove manca l'Istituto locale delegare un altro degli Istituti regionali a funzionare in quella data zona.

In questo modo ci troveremmo in una condizione plausibile. Da un lato avremmo l'Istituto nazionale, e dall'altro avremmo sempre la sicurezza di avere l'Istituto locale, che servirebbe anche di stimolo al primo per allargare la sua base di operazioni.

È questo un desiderio che esprimo con la speranza di vederlo accolto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** L'onorevole Garavetti ha reso omaggio alla Commissione perchè non ha dimenticato la Sardegna. Ma neppure il Governo l'ha dimenticata; anzi ha sempre cercato di approfittare di tutte le occasioni per rendere alla Sardegna i servigi che merita quel paese, che bene l'onorevole relatore ha chiamato molto infelice, ma molto interessante; e, aggiungo io, molto caro a tutti.

Il nuovo Istituto, per la forza delle cose, dovrà naturalmente avere delle agenzie.

Non si può rispondere con precisione alle domande dell'onorevole Romano, il quale ha chiesto quale sia il sistema, il metodo di azione di questo Istituto? Agirà esso per Regioni o per Provincie?

A queste domande una risposta precisa, categorica non si potrebbe dare.

Ma è certo nella forza delle cose e nell'interesse stesso di un grande Istituto l'aver delle agenzie, delle rappresentanze nelle varie parti del Regno. Ed il Governo, che naturalmente avrà ed eserciterà una grande influenza su questo nuovo Istituto, non mancherà di dar consigli e far premure perchè anche la Sardegna venga da esso Istituto beneficiata. L'onorevole Garavetti diceva: a me non piacciono gl'Istituti di credito fondiario con un campo di azione molto ristretto. Probabilmente egli intendeva dire che un'Istituto esclusivamente sardo non lo reputa utile all'economia di quella nobile isola. Ma, prescindendo da ciò che per un simile fatto non si presenta molto probabile (io però credo possibile in avvenire un Istituto di credito fondiario Sardo) la Sardegna s'intende che farebbe sempre parte di una delle zone in cui sarà divisa l'Italia dal punto di vista del credito fondiario. Ed allora potrebbe ottener benefici e dall'Istituto locale della zona a cui essa verrebbe ad appartenere e dal nuovo Istituto nazionale, che naturalmente estenderebbe la sua azione benefica anche all'Isola.

Il Governo si è riservato il diritto di modificare le zone attuali secondo che le varie circostanze lo impongono. Ebbene verrà il momento in cui potrà servirsi di questo diritto anche per soddisfare ai desiderii espressi dall'onorevole Garavetti. L'onorevole Garavetti sa (e questo dico per provare, se ne fosse il bisogno, a lui ed a tutti i sardi l'interessamento del Governo per la loro isola) che presso il Banco di Napoli anche sotto la passata amministrazione era pronto il lavoro per la istituzione di un'agenzia succursale da impiantarsi appunto nella Sardegna.

La nuova Amministrazione ha continuato quel lavoro, e sta per compierlo; e quindi presto il Banco di Napoli, il quale quando può estendere la sua beneficenza verso altre Provincie lo fa molto volentieri, avrà una rappresentanza nell'isola; e non dubiti l'onorevole Garavetti che il Governo eserciterà tutta la sua influenza perchè quella nobile isola goda anche dei benefici del credito fondiario.

In quanto al modo ed al tempo, questa è cosa da vedersi in appresso; questi problemi saranno studiati con tutta l'attenzione che in queste cose si deve adoperare, e con ciò speriamo che anche quell'isola sarà contenta.

Rispondo poi all'onorevole Pantano che egli ha proprio indovinato; egli dice: nel caso che mancasse uno degli Istituti locali, come si provvede-

rebbe? Si potrebbe provvedere benissimo, incaricando un altro degli Istituti locali che restano per esercitare il credito fondiario nella regione, che ne fosse manchevole.

**Pantano.** Ma bisogna dirlo nell'articolo.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** È detto chiaro abbastanza: "potrà provvedere a che non restino prive d'Istituto locale quelle zone nelle quali, ecc. "

**Pantano.** Non è detto chiaro, si potrebbe aggiungere: "con delegare la facoltà ad altri Istituti locali. "

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Non c'è bisogno di dirlo, perchè questo concetto è già compreso nell'articolo.

**Pantano.** Bisognerebbe però specificarlo anche di fronte al nuovo Istituto, il quale potrebbe farsi forte di quest'arma per contestare tale facoltà al Governo.

Una frase esplicativa mi parrebbe quindi necessaria; se il Governo vuol sospendere l'articolo 26 domani potrà presentarci una nuova redazione dell'articolo.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Ma non occorre, onorevole Pantano. Quando si dice se una zona sarà priva di Istituto locale, vuol dire che quando mancherà l'Istituto locale, si istituisce un nuovo Istituto appunto in quel luogo, oppure uno degl'Istituti che resta, estenderà la sua azione nella regione in cui manca.

**Pantano.** Le dichiarazioni del Governo, in ogni caso di dubbio, avranno valore d'interpretazione autentica.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

**Ferraris Maggiorino.** Credo che non possa sorgere alcun dubbio dal testo dell'articolo, tuttavia non mi sarebbe discara una dichiarazione del Governo, la quale assicuri che l'articolo 26 non impedirà in modo alcuno al Governo di aumentare in avvenire il fondo di garanzia degli Istituti esistenti.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Quanto agli Istituti esistenti, rimane pienissima libertà al Governo.

Le sole restrizioni che sono scritte in questa legge, si possono considerare introdotte; tuttocì, intorno a cui la legge non disponga, rimane regolato dalla legge attuale. E siccome la legge del 1885 autorizza ciascuno di questi Istituti ad accrescere, fino che creda conveniente ai propri interessi, il fondo di garanzia, così siffatta libertà rimane intera ed assoluta.

**Ferraris Maggiorino.** Ringrazio l'onorevole ministro, e prendo atto della sua dichiarazione, che

è libera la facoltà agli Istituti esistenti, di aumentare il loro fondo di garanzia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** Prego gli onorevoli Garavetti e Pantano a non insistere ulteriormente sull'articolo 26.

Ringrazio anzitutto l'onorevole Garavetti delle cortesi parole rivolte al mio indirizzo. Egli sa da quanto tempo io conosca la Sardegna e quanto, sebbene poco efficace, sia sincero il mio affetto per essa. Noi abbiamo dovuto mettere le parole " potrà provvedere " per ottemperare alla legge generale dell'85. L'onorevole Garavetti sa benissimo che, per effetto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge dell'85, è solamente in facoltà del Governo di autorizzare agenzie, cioè delegazioni degli Istituti preesistenti, e di autorizzare nuovi Istituti.

Quando abbiamo detto *potrà*, noi abbiamo inteso stabilire specialmente dopo la dichiarazione del ministro, che sia preciso impegno del Governo che la Sardegna, debba al più presto avere quel doppio Istituto a cui ha diritto. L'onorevole Garavetti ha detto che il nuovo Istituto non anderà a fare operazioni in Sardegna, perchè là non v'è offerta di capitali. Ma gli osservo che lo spirito del nuovo Istituto sarà essenzialmente nazionale.

Non sarà già suo compito fare operazioni solamente dove si abbia offerta di capitali. Il nuovo Istituto è vero, non sarà al pari degli altri che un mediatore del credito fondiario; ma sarà quel mediatore che, a preferenza di ogni altro Istituto, potrà approssimare al bisogno anche il capitale che ne sia più lontano. Sarà questo appunto uno dei maggiori benefici che ne deriveranno. Ecco perchè la considerazione che in Sardegna non si possano avere capitali, con cui fare mutui, appunto trattandosi dell'Istituto nuovo, non ha alcun fondamento.

Potrebbe averne in parte, se si parlasse di un Istituto locale da fondarsi nell'isola. Però le dichiarazioni fatte dal Governo, le precise spiegazioni date da esso alla Commissione, e il concetto direttivo propugnato dalla Commissione stessa a questo proposito, hanno quasi tolto di mezzo la possibilità che rinasca in Sardegna quella dannosa oligarchia di piccoli capitalisti, a cui accennava l'onorevole Garavetti, e che essa possa sfruttare il nuovo Istituto. Non si tratta, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, di far sorgere in Sardegna un nuovo Istituto, il quale non abbia altri capitali che quelli che può offrire la Sardegna, bensì di accordare ad uno

dei più potenti Istituti, che già abbiamo, la facoltà di funzionare in Sardegna, affinchè anche essa abbia il beneficio di due Istituti, uno locale ed uno nazionale.

L'onorevole Garavetti ha detto che, alla domanda dall'onorevole Romano fatta ieri, circa la distribuzione delle cartelle, il relatore non ha risposto con sufficiente precisione. Ma appunto per le considerazioni fatte precedentemente, secondo le quali il credito fondiario è il mediatore, che procura i capitali cercandoli dove si trovano, non si tratta di dichiarare in qual modo debbano essere distribuite le cartelle, bensì di provvedere a che i mutui fondiari debbano essere facili in tutte le parti d'Italia.

Con queste dichiarazioni mi pare di aver risposto anche all'onorevole Pantano.

È evidente che quando si dice che dovrà crearsi un altro Istituto locale, in quei luoghi nei quali nonne esiste alcuno o viene a mancare quello che esisteva, non vi sono che due vie per dare effetto a cotesta prescrizione: o creare un Istituto nuovo, o delegare ad operarvi uno dei preesistenti allargandone la zona. Ora comprende l'onorevole Pantano che siccome questo impegno diviene imperativo sino dal primo momento, in cui manchi l'Istituto, sarà molto più facile adempierlo allargando il campo d'azione di alcuno degli Istituti già esistenti, che non creando nuovi Istituti a norma dell'articolo primo della legge del 1885 e che quindi abbiano con un capitale minimo di 10 milioni, il quale non sempre potrebbe raccogliersi nel momento, così facilmente.

Del resto l'onorevole Pantano ha parlato più teoricamente, che praticamente di questa possibilità.

Noi sappiamo dalle dichiarazioni del Governo e vediamo anche dalla condizione degli Istituti preesistenti che alcuni di questi operano con molta fiacchezza nelle zone, che hanno adesso. Ma una volta che siano rientrati nelle proprie zone, si troveranno rinforzati e potranno agire con molta maggiore efficacia a favore della proprietà fondiaria.

Dopo queste dichiarazioni, e specialmente dopo quelle del Governo, io spero che gli onorevoli Garavetti e Pantano si dichiareranno soddisfatti.

**Presidente.** Onorevole Garavetti, ha facoltà di parlare.

**Garavetti.** Ringrazio l'onorevole ministro delle buone intenzioni da lui espresse, e mi affretto a soggiungere a sua tranquillità che non ne ho mai dubitato; che, se io ho espresso della gratitudine solo al relatore, gli è solo perchè me ne offrivano



occasione e me ne indicavano il dovere le affettuose parole da lui spese per la Sardegna.

In merito poi alla questione da me sollevata, prendo ben volentieri atto delle dichiarazioni formali del relatore e dell'onorevole ministro, che cioè, a prescindere dalla possibilità assai ipotetica e a me non gradita d'un Istituto locale in Sardegna, è fatta la promessa che nell'isola avrà sede il nuovo Istituto nazionale.

E credo che questa dichiarazione per parte della Commissione e del Governo fosse opportuno provarla, poichè, o io non ho un concetto esatto dell'organismo del disegno di legge che discutiamo, o è lecito il dubbio ch'io m'ho, che in esso manchi quella parte che valga a rendere effettivo ed obbligatorio sulla esplicazione della vita del nuovo Istituto, il carattere ed il nome di *nazionale* ad esso attribuito e che è la sola giustificazione del privilegio ad esso accordato. Non ho altro a dire.

**Presidente.** Onorevole Diligenti, ha facoltà di parlare.

**Diligenti.** Io pregherei il Governo e la Commissione di chiarire possibilmente meglio la dizione di questo articolo.

Non vi è solamente la Sardegna che sia rimasta indietro nelle operazioni di credito fondiario. Vi sono delle regioni le quali non ebbero com'essa la sciagura di veder cadere il loro Istituto così miseramente, e che lo conservano ancora, come la Sicilia e la Toscana, ma dove il credito fondiario funziona così limitatamente che si può dire che non esista se viene paragonato con le altre regioni.

In Toscana il Monte dei Paschi ha operazioni nel quadriennio 1885-89 per 6,857,500 lire, mentre gli altri Istituti hanno fatto operazioni molto più vaste e grandiose. È vero che si riferiscono anche a regioni più grandi; ma non v'è paragone possibile, per esempio, con le Province meridionali in cui naturalmente sono state fatte per la massima parte le operazioni del Banco di Napoli, operazioni che per il solo citato quadriennio sono salite a 114 milioni, mentre quelle della Cassa di risparmio di Milano salirono a 81 milioni, e coteste cifre naturalmente, soprattutto quelle della Cassa di Milano per la maggior parte nella vecchia zona.

Il Monte dei Paschi è un Istituto piuttosto modesto che non può estendere molto le sue operazioni.

Laonde se si crede veramente utile per ciascuna regione di poter fare delle operazioni di credito fondiario, è giusto che Istituti locali abba-

stanza potenti siano in tutte le regioni; e che per conseguenza se si riscontra che in una regione italiana questo credito esista ma in proporzioni così esigue da rendere quasi nullo cotesto asserito beneficio, è giusto che si dia modo di estendere a codesta regione l'azione di un altro Istituto. Per questo vorrei che il Governo o riformasse la dizione di questo articolo, o mi desse assicurazioni identiche a quelle che mi ha dato per l'articolo 24 e che io, come dichiarai, ho accettato con soddisfazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** La proposta dell'onorevole Diligenti, sostanzialmente, paralizzerebbe le disposizioni che abbiamo votate finora.

Il Monte dei Paschi di Siena ha fatto, proporzionatamente alla estensione del territorio in cui opera, delle operazioni la cui entità non si discosta guari da quella degli altri.

Il Banco di Sicilia ha fatto per 26 milioni di operazioni, il Monte dei Paschi per 22, la Cassa di risparmio di Bologna per 28. Io, in verità, questa differenza a detrimento del Monte dei Paschi di Siena, non la vedo, e mi parrebbe poco conveniente di venire a dire qui, nella Camera, che il Monte dei Paschi di Siena ha operato male ed ha bisogno di essere rinforzato da un altro Istituto. Mi pare che sarebbe rendergli un cattivo servizio. Io quindi pregherei la Camera a voler mantenere l'articolo quale è stato proposto.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 26.

(È approvato).

“ Art. 27. All'Istituto nazionale ed agli Istituti che eserciteranno il credito fondiario in Italia a norma della presente legge e del testo unico 22 febbraio 1885 saranno applicabili le seguenti disposizioni. ”

(È approvato).

“ Art. 28. Gli Istituti di credito fondiario allorché in esercizio della facoltà dichiarata alla lettera b), articolo 4 della legge 22 febbraio 1885 testo unico, acquistino per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile ipotecato che non seguì e non fu loro notificata nè da essi accettata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito ipotecario in questione.

“ Ogni falsa attestazione al riguardo è punita ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale.

“ Inoltre la cessione o la surrogazione a favore di un Istituto di credito fondiario, risultante dal contratto condizionato dovrà, dopo iscritta la relativa ipoteca, essere a cura del mutuatario notificata al domicilio eletto ed al domicilio o residenza dichiarati nelle iscrizioni od annotazioni rispettive, a tutti i creditori o posteriormente iscritti o che avessero fatto seguire annotazioni in margine od in calce delle dette posteriori iscrizioni.

“ Tali notificazioni saranno fatte a mezzo di un usciere destinato dal presidente del Tribunale civile del luogo ove trovasi la maggior parte degli stabili ipotecati.

“ Un estratto della notificazione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nei periodici locali per gli annunci giudiziari, qualora la notificazione non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore.

“ Contemporaneamente alla notificazione della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del tribunale civile, competente per ragione di ubicazione dei beni da ipotecare, gli atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere. „

L'onorevole Gianolio ha presentato alcuni emendamenti a questo articolo. Ha facoltà di parlare.

**Gianolio.** Nelle condizioni attuali della proprietà e del credito ipotecario italiano, l'utilità di un credito fondiario non sta tanto nel sovvenire di danaro chi non abbia fondi ipotecati, quanto nella trasformazione dei mutui che esistono, in altri redimibili o ammortizzabili in un dato tempo.

Io ritengo che quando questa legge non portasse altri vantaggi si avrebbe quello di trovare nelle sue disposizioni generali delle regole per cui gli Istituti di credito fondiario vengano ad accettare cessioni o surrogazioni; cessioni e surrogazioni, che per l'addietro non accettavano, per ragioni abbastanza gravi, che è inutile di esporre.

La Commissione, allo scopo di rendere possibili, o almeno più facili, queste surrogazioni o cessioni, ha ideato un sistema per cui quanti vi possano aver ragione sono diffidati, che qualora non facciano opposizione, entro un dato termine, il mutuo con surrogazione e la ipoteca nella quale subentra il Credito fondiario restano per sempre intangibili.

A me sembrava che venendo sopra questa via si dovessero, quanto alla notificazione, applicare

i principii stessi, che regolano le notificazioni da farsi nei giudizi di graduazione.

Nell'iscrizione ipotecaria vi è un'elezione di domicilio. Per disposizione di legge tutte le notificazioni, che in qualche modo si riferiscono a quell'ipoteca, devono essere fatte al domicilio eletto, o in persona propria, e la legge non guarda al domicilio, alla residenza abituale del mutuatario.

Ond'è che volendo seguire la stessa via, e anticipare le discussioni, che si farebbero di un giudizio di graduazione, bastava, a parer mio, che le notificazioni seguissero al domicilio eletto ed in tal senso avevo presentato un emendamento. Ma debbo dichiarare che questo emendamento non è accettato dal Ministero.

Desisto quindi da esso, perchè non è il momento in cui si possano avventurare emendamenti e discorsi, quando proprio non si ha la persuasione di arrivare a qualcosa di concreto.

Quindi ritiro il mio emendamento, per quanto riguarda il modo della notificazione.

Vorrei solo fare qualche avvertenza. Nel secondo capoverso di questo articolo si dice:

“ Inoltre la cessione o la surrogazione a favore di un Istituto di credito fondiario, risultante dal contratto condizionato dovrà, dopo iscritta la relativa ipoteca, „ ecc.

Credo che qui vi sia stata una inavvertenza. Doveva dirsi *dopo eseguita l'annotazione a favore del credito fondiario*. L'iscrizione ipotecaria esiste fin dai primordi.

Io trovo poi perfettamente inutile il terzo capoverso. A che prò questa delegazione di usciere fatta dal presidente del Tribunale? Stando l'articolo come è, noi abbiamo non una, ma diverse notificazioni a fare; una al domicilio eletto, una al domicilio reale o alla residenza; quindi diverse notificazioni, che si possono fare in giurisdizioni di tribunali diversi. Il presidente potrà delegare uscieri anche in giurisdizioni che non dipendono da lui? Io non ho mai trovato e non trovo che queste delegazioni speciali di uscieri aggiungano qualche cosa all'atto di usciere, qualunque sia l'usciera, che l'abbia fatto. Quindi proporrei si togliesse quel terzo capoverso.

Un'ultima osservazione. Nell'ultimo capoverso si dice:

*Contemporaneamente alla notificazione ecc.*

Quella parola *contemporaneamente* potrà qualche volta dar luogo a questioni. La contemporaneità, se la prendete nel vero significato della parola, non so neanche come la si possa ottenere. Quindi io aveva proposto un termine di 10 giorni

dalla pubblicazione degli estratti, entro i quali si deve fare il deposito.

In questa parte io manterrò il mio emendamento. Per contro lo abbandono per quanto riguarda la notificazione da farsi soltanto al domicilio eletto o alla persona, ritenendo che in questo debba restare l'articolo qual'è proposto dalla Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Riguardo agli articoli di cui ha parlato l'onorevole deputato Gianolio, siccome si riferiscono ad una materia giuridica, la Commissione, che di propria iniziativa introdusse nel disegno di legge gli articoli stessi, ha avuto la gentilezza di mandarmi e di chiedere intorno ad essi il mio avviso.

Io ho risposto alla Commissione che aderiva al suo concetto, perchè riconosco pienamente come questi Istituti di credito fondiario non possano esistere e funzionare senza avere delle agevolanze di diritto e di procedura, le quali diano a quelli Istituti garanzia che gli impegni assunti dai mutuatari abbiano adempimento nel più breve termine possibile.

E aderii a questo concetto anche perchè, siccome questi articoli sono intesi a proteggere da una parte la buona fede nelle contrattazioni, e dall'altra parte la pubblicità nel regime ipotecario, è utile, anche indipendentemente dalle facoltà date agli Istituti in discorso, di entrare nel campo giuridico su questa via; è utile cominciare con applicazioni speciali, perchè se in esse quelle norme faranno buona prova, potranno in seguito essere estese anche agli altri contraenti, e diventare di diritto comune, come norme analoghe lo sono in altre legislazioni.

Io, visti gli articoli progettati dalla Commissione, chiesi però ad essa delle modificazioni che la medesima in generale ha accolto.

Nondimeno rispetto a quest'articolo, che stabilisce le formalità, compiute le quali è stabilita la decadenza dei diritti di chi non fa opposizioni contro la validità delle ipoteche cedute o surrogate a favore dell'Istituto di credito fondiario, io scrissi alla Commissione, come vedesi dalla nota che la Commissione medesima inserì nella sua relazione, che mi pareva occorressero guarentigie maggiori di quelle da essa proposte, per modo che nessuno potesse essere privato del proprio diritto, della facoltà di muovere eccezioni, senza avere o la certezza od almeno le più fondate presunzioni che i creditori cui è comminata la decadenza sappiano essere

per essi necessario di far valere i proprii diritti; entro un dato termine.

Ora l'emendamento dell'onorevole Gianolio, secondo il quale la notificazione dovrebbe farsi soltanto al domicilio eletto, mi sembra che non farebbe raggiungere lo scopo.

L'onorevole Gianolio disse ora che nel modo da lui proposto si fanno le notificazioni ai creditori iscritti nei giudizi di graduazione. Ma parmi evidente essere il caso molto diverso. Nello stadio di esecuzione il solo fatto dell'insolvibilità del debitore non presumerà che abbia già svegliato tutti i creditori, li abbia posti in allarme, e lo stesso fatto di un proprietario che viene espropriato dei suoi beni è un fatto di certa notorietà; sicchè assai maggiori sono le presunzioni che il creditore conosca ciò che deve fare a tutela del suo diritto, anche indipendentemente dalla notificazione al domicilio eletto.

Oltre di ciò, nel giudizio di espropriazione l'onorevole Gianolio sa meglio di me quante formalità occorrono di pubblicazioni, di affissioni alla sede del tribunale che autorizzò la vendita, alla casa comunale e simili, oltre alla facoltà del giudice di aggiungere altre garanzie; insomma nello stadio di esecuzione siamo in un campo assai diverso, mentre qui havvi maggiore analogia col caso di chi in giudizio di cognizione perde il diritto di fare opposizione.

Ad ogni modo, siccome l'onorevole Gianolio non insiste in questo emendamento, io gliene sono grato, mentre all'emendamento medesimo, secondo il quale rinunciassi alla notificazione da farsi alla residenza o al domicilio reale, non avrei potuto consentire: la notificazione al domicilio reale, presentando ben maggiori garanzie che quella al domicilio eletto.

Quanto alle altre modificazioni di forma, desiderate dall'onorevole Gianolio, non faccio difficoltà. Egli, inoltre, propone di escludere la notificazione fatta per mezzo di un usciere destinato all'uopo dal presidente del tribunale. Egli sa che questa pure è una formalità richiesta dal Codice di procedura civile nei giudizi contumaciali, allo scopo di evitare eventuali collusioni, quale nel caso nostro sarebbe quella del mutuatario che ha interesse a che non si facciano eccezioni al suo credito.

Tuttavia io, per mostrarmi arrendevole, sono disposto a non esigere questa formalità, purchè si ammetta un'altra guarentigia, che avevo richiesto anche alla Commissione, quella cioè che, nel caso non si potesse fare la notificazione in persona propria del creditore, si debba essa rinnovare, come si fa nei giudizi contumaciali, ad

una distanza di quindici o venti giorni dalla precedente, perchè allora vi sarebbe una maggiore presunzione che il creditore possa essere informato che egli deve proporre le proprie eccezioni contro il credito, sotto pena di decadenza.

**Presidente.** Onorevole relatore, la Commissione accetta gli emendamenti dell'onorevole Gianolio?

**Roux, relatore.** Non accetta quello che ha già ritirato, ed accetta quelli altri nella forma con cui furono esposti dall'onorevole ministro guardasigilli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

**Giovanelli.** Io faccio plauso agli emendamenti proposti dal mio amico Gianolio, e mi permetto di proporre una redazione di quest'articolo 28, tenendo conto degli emendamenti dell'onorevole Gianolio che furono accettati, ed aggiungendovi una piccola variazione.

Così, nell'ultimo capoverso si dice: *ubicazione dei beni da ipotecare*. Invece sono beni già ipotecati, perchè si tratta di surrogare un'ipoteca esistente. Quindi invece di: *da ipotecare*, bisognerebbe dire: *ipotecati*.

Inoltre, al secondo capoverso, dopo le parole: *essere a cura del mutuuario notificata*, dovrebbe aggiungersi le altre: *per atto d'usciera*.

Si dovrebbe inoltre sopprimere il terzo capoverso: *tali notificazioni*, ecc., ed aggiungere.

“Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore, dovrà essere rinnovata entro 15 giorni.”

In questo modo l'articolo potrebbe andare.

**Presidente.** Onorevole Giovanelli Ella sa, che non può presentare emendamenti.

**Giovanelli.** Progo la Commissione che accetti queste modificazioni.

**Roux, relatore.** Siccome gli emendamenti che propone l'onorevole Giovanelli, sono in relazione alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli, in questo senso e nei termini precisi in cui egli li ha esposti, la Commissione fa suoi gli emendamenti stessi.

**Presidente.** Onorevole relatore, abbia la compiacenza di formularli e mandarli alla Presidenza, come proposti dalla Commissione.

L'onorevole Ferraris ha pure presentato un emendamento, a quest'articolo, che consiste nella seguente aggiunta:

“È data facoltà agli Istituti di credito fondiario col concorso del Governo, di convertire in una annualità le spese di perizia, studi legali o simili, che vengono imposte ai mutuatari.”

L'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare.

**Ferraris Maggiorino.** La mia aggiunta risponde perfettamente alle dichiarazioni fatte dal relatore e si basa sulla convenienza che le spese di perizie e legali siano convertite in un'annualità.

Siccome si tratta di una semplice facoltà e sempre si richiede il consenso del Governo, conformemente a quanto fu dichiarato dal relatore, il quale ha detto che sarebbe una simile disposizione molto utile specialmente per la piccola proprietà, io spero che il Governo non avrà difficoltà di accettare questa proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Osservo all'onorevole Ferraris che, ai termini dell'articolo 5 già votato, è stabilito che:

“Dovranno essere approvati per decreto reale lo Statuto sociale, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che vengono imposte ai mutuatari.”

Ora, in virtù delle facoltà date da quest'articolo 5, il Governo potrà eseguire ciò che l'onorevole Ferraris desidera. Ed a me parrebbe pericoloso aggiungere una disposizione speciale, per stabilire che possa fare questo, in quanto che potrebbe poi sorgere il dubbio, per argomento a contrario, che le altre facoltà che io ritengo sorgano dall'articolo 5, non fossero al Governo concesse. Quindi mi parrebbe opportuno che la proposta dell'onorevole Ferraris si convertisse in una semplice raccomandazione al Governo, di valersene nel determinare coteste norme; e forse questo sarà anche il modo per arrivare più facilmente allo scopo.

**Presidente.** Onorevole Ferraris, il ministro dichiara di non potere accettare la sua proposta.

**Ferraris Maggiorino.** Ringrazio l'onorevole ministro. Nella sostanza, siamo concordi; ma lo prego di riflettere che ho creduto di presentare questa proposta non per la prima parte che riguarda il nuovo Istituto, ma per le disposizioni generali che riguardano tutti gli Istituti, perchè io amerei che questa facoltà il Governo l'avesse non solo per il nuovo Istituto, ma anche per tutti gli Istituti di credito fondiario esistenti.

L'onorevole ministro, poco tempo fa, lodava l'Opera pia di San Paolo, per la modestia delle sue operazioni; essa è il solo Istituto di credito fondiario del quale ho qualche esperienza personale, avendo dovuto contrarre con essa qualche mutuo a favore di piccoli proprietari. Nel 1884-85, quando i nostri paesi furono duramente colpiti dalla peronospora, ci siamo rivolti al credito fondiario

dell'Opera pia di San Paolo, per togliere la piccola proprietà dai vincoli di prestiti onerosi; ed io posso assicurare l'onorevole ministro, che io stesso, che mi ero fatto promotore di questa iniziativa, ho dovuto abbandonarla, per le difficoltà giuridiche che ho incontrato ed alle quali spero provvederà totalmente l'onorevole guardasigilli, col disegno di legge, che ci è stato promesso, sugli effetti giuridici del catasto. Questo disegno di legge sarà una delle più belle glorie per il nostro ministro guardasigilli. Io gli auguro di fare quello che dei ministri illuminati hanno fatto, nel principio di questo secolo in Prussia; io gli auguro di seguire lo splendido esempio che, in questo momento, dà la Germania con la unificazione del Codice civile in cui uno degli ultimi titoli (volume terzo), è specialmente dedicato a questo scopo. Si è colà mobilizzata la proprietà in un modo incredibile; al punto, che si è tentato di creare la ipoteca per azioni.

Ma non entro in questa questione. Sono persuaso che l'onorevole guardasigilli metterà in cassa tutta la sua buona volontà e tutta la potenza del suo ingegno.

Mi dovetti astenere da qualunque azione a favore della piccola proprietà, anche per le gravissime spese di perizia e spese legali; le quali, se fossero convertite in una annualità, non peserebbero più tanto a carico dei mutuatari, all'atto della stipulazione.

Ora, io sono persuasissimo che l'onorevole ministro del tesoro e l'onorevole ministro guardasigilli procureranno di congegnar bene le tariffe del nuovo Istituto; ma, poichè facciamo questa legge, procuriamo di migliorare ciò che non funziona bene negli antichi. E ripeto: poichè si tratta di una semplice facoltà, che non potrà esercitarsi senza consenso del Governo, pregherei il Governo di vedere se non debba armarsi di questa facoltà, allo scopo di migliorare l'organizzazione tecnica ed economica degli Istituti di credito fondiario esistenti.

**Presidente.** Onorevole ministro del tesoro, ha facoltà di parlare.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Comincerò dall'osservare all'onorevole Ferraris che questa disposizione non si potrebbe comprendere nell'articolo che stiamo discutendo, il quale contiene esclusivamente delle norme relative al sistema ipotecario. Sarebbe quindi il caso, se mai, di farne un articolo aggiuntivo separato.

L'onorevole Ferraris ritiene che gli Istituti attuali trovino nella legge un ostacolo a far questa facilitazione. Ciò non mi sembra perfettamente

esatto: non credo, cioè, che la legge attuale vieti agli Istituti, quando le parti lo consentano, di ottenere il pagamento delle spese di perizia e delle spese legali in un modo piuttosto che in un altro.

Ora, lo inserire una disposizione inutile, è sempre pericoloso.

Siccome però, e in ogni caso, cotesta disposizione non vincolerebbe per nulla l'Istituto nuovo, ma si riferirebbe agli Istituti vecchi, così aspettiamo ad introdurla quando occorra di fare qualche altra legge. Voler comprendere quasi a forza, e all'impensata, in un disegno di legge, ogni specie di disposizioni, mi sembra cosa inopportuna e pericolosa.

Le leggi attuali non vietano agli Istituti di dividere in quante rate vogliano il pagamento delle spese di perizia. Se ora diciamo che il Governo ha facoltà di concedere cotesto pagamento rateale, veniamo implicitamente a riconoscere che, senza il consenso del Governo, ciò non possa avvenire; il che non mi sembra nè esatto, nè utile.

Perciò io pregherei l'onorevole Ferraris a voler rimandare questa questione al tempo nel quale avremo da proporre altre disposizioni in materia di credito fondiario. Questa legge implica già tante questioni, che non mi sembra proprio il caso di includerne altre, quando non ne sia dimostrata l'assoluta necessità.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Ferraris non insiste nella sua proposta.

Onorevole Di Belmonte, Ella aveva chiesto di parlare.

**Di Belmonte.** Ho domandato la facoltà di parlare per pregare la Camera a voler sospendere la discussione di questo articolo, perchè vi sono degli emendamenti e delle proposte accettate anche dal Governo...

**Roux, relatore.** Ma perchè mai!

**Presidente.** Ma se la discussione è quasi esaurita?

**Di Belmonte.** Ma dunque la Commissione accetta la sospensiva?

**Roux, relatore.** Non v'è ragione per accettarla.

**Di Belmonte.** Io avevo proposto la sospensiva per dar tempo alla Commissione di formulare il suo articolo: cosa che mi pare abbastanza delicata e difficile.

Dal momento che la Commissione non trova difficoltà a formularlo seduta stante, non ho motivo d'insistere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** Riguardo a quest'ultima questione degli emendamenti stampati, si tratta so-

lamento di coordinarli, con lievi cambiamenti di forma, all'articolo 28, e la Commissione si riserva di proporre il coordinamento a tempo opportuno.

Circa la proposta dell'onorevole Maggiorino Ferraris, io vorrei pregarlo (e spero che consentirà) di non insistere nel suo articolo, anche per un'altra ragione. Toccare ora, come diceva ottimamente l'onorevole ministro, l'organismo degli Istituti esistenti, sarebbe molto pericoloso, ed io lo proverò con un solo esempio. L'opera pia di S. Paolo, per studii legali, non fa pagare nemmeno un centesimo a' suoi clienti. Ora, come vuole l'onorevole Ferraris che il Governo raccomandandi, anzi con una disposizione di legge imponga a quella istituzione, di distribuire in annualità le spese di perizia e di studii legali?

**Ferraris Maggiorino.** Per questa non varrà!

**Roux, relatore.** Di questa questione abbiamo già parlato tre volte nel corso della discussione e per tre volte il Governo ha preso impegno che nel nuovo regolamento e nel decreto di concessione al nuovo Istituto, curerà di ottenere che per le piccole proprietà esso anticipi le spese per gli studii legali, ripartendone poi il rimborso in annualità, con facilitazione pei mutuatari, e che, inoltre, coteste spese siano ridotte al minimo possibile per i piccoli mutui, anche a costo di gravare un po' più la mano sui grandi. Con queste dichiarazioni, ripetute oramai per tre volte, parmi che l'intento, ch'io riconosco lodevolissimo, dell'onorevole Ferraris venga abbastanza assicurato sia per i mezzi posti in mano del Governo con l'articolo 5, sia per gl'impegni che esso ha preso su questa materia. (*Benissimo!*)

### Presentazione di relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Finocchiaro-Aprile a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**Finocchiaro Aprile.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione parlamentare sul disegno di legge: Costruzione di locali ad uso della dogana e della capitaneria di porto in Palermo.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Risultamento della votazione.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Di San Giuseppe e D'Ayala-Valva, segretari, numerano i voti.*)

**Presidente.** Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale.

Presenti e votanti . . . . .	238
Maggioranza . . . . .	120
Voti favorevoli . . . . .	203
Voti contrari . . . . .	35

(*La Camera approva.*)

### Seguito della discussione sul disegno di legge sul credito fondiario.

**Presidente.** Ora comunico l'articolo 28 modificato dal guardasigilli su proposta dell'onorevole Gianolio, e coll'aggiunta presentata dalla Commissione tenuto conto degli emendamenti dell'onorevole Giovanelli:

“ Art. 28. Gl'Istituti di credito fondiario allorchando in esercizio della facoltà dichiarata alla lettera b), articolo 4 della legge 22 febbraio 1885 testo unico acquistino per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari, dovranno far risultare dall'atto condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore cedente o surrogando e del proprietario dell'immobile ipotecato che non seguiti e non fu loro notificata nè da essi accettata alcuna surroga, cessione, pegno, pignoramento o sequestro del credito ipotecario in questione.

“ Ogni falsa attestazione al riguardo è punita ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale.

“ Inoltre la cessione o la surrogazione a favore d'un Istituto di credito fondiario risultante dal contratto condizionato dovrà, dopo eseguita la relativa annotazione, essere a cura del mutuatario notificata per atto d'uscire al domicilio eletto od al domicilio o residenza dichiarati nelle iscrizioni od annotazioni rispettive a tutti i creditori o posteriormente iscritti o che avessero fatto seguire annotazioni in margine od in calce delle dette posteriori iscrizioni.

“ Un estratto della notificazione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nei periodici locali per gli annunci giudiziari qualora la notificazione non potesse seguire al domicilio o residenza del creditore.

“ Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore dovrà essere rinnovata dopo quindici giorni.

“ Dieci giorni dopo la notificazione della cessione o surrogazione saranno depositati nella cancelleria del tribunale civile competente per ragione

dei beni ipotecati gli atti e documenti relativi alla ipoteca che si tratta di cedere. »

Pongo ai voti l'articolo 28 così modificato.

(È approvato).

« Art. 29. Qualora sia intervenuta la dichiarazione, di cui nella prima parte dell'articolo 28, i creditori cessionari pignorati o surrogati, i pignoranti e i sequestranti che non avessero fatto annotare in margine o in calce la cessione, la surroga, il pegno, il pignoramento od il sequestro, non avranno diritti di preferenza nè di parità sul credito annotato per cessione o surroga a favore dell'Istituto di credito fondiario, anche se la data del loro titolo fosse anteriore alla iscrizione ed annotazione a vantaggio dell'Istituto. »

**Presidente.** Onorevole Ferraris Maggiorino, Ella ha proposto un'aggiunta a questo articolo. Ha facoltà di parlare.

**Ferraris Maggiorino.** Più che un'aggiunta io aveva proposto un articolo 28 bis e questo doveva essere un articolo 29 bis, perchè intendeva sempre che queste disposizioni avessero carattere generale da applicarsi ai diversi Istituti. Ma per parte mia non ho difficoltà a ritirare anche questo articolo aggiuntivo, se il ministro del tesoro dichiara che il privilegio che si concede al nuovo Istituto non infirma per nulla la facoltà degli Istituti di assicurarsi a vicenda le cartelle, o di assicurarle presso il nuovo Istituto o presso altri o all'uopo anche mediante quella cassa di assicurazione del cambio, che l'onorevole ministro del tesoro ha dichiarato essere un'istituzione che potrà riservarsi per l'avvenire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** La restrizione imposta agli Istituti attualmente esistenti, di non operare, quindi innanzi, se non entro le antiche loro zone, salva la nuova ripartizione che, a termini di legge, ne potrà essere fatta, si riferisce solamente alla facoltà di fare mutui, non tocca per nulla la negoziazione e la circolazione delle loro cartelle, e quei provvedimenti che essi crederanno di dover adottare per assicurare il più facile collocamento delle medesime. Fra questi provvedimenti è compreso senza dubbio quello di associarsi fra loro, per sostenere a vicenda i titoli emessi, e quello di stipulare, a tale effetto, qualunque convenzione, con l'Istituto nuovo o con una Cassa che dovesse sorgere per assicurare il conseguimento di cotesti scopi. Per conseguenza l'onorevole Ferraris può andare certo che nella legge attuale nulla vi è che possa im-

pedire agli Istituti esistenti di ricorrere ad una qualunque di codeste forme che credano giovevoli al credito delle loro cartelle.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

**Ferraris Maggiorino.** Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e ne prendo atto. È chiaro che uguale facoltà spetterà ad associazioni mutue di proprietari, qualora fosse ammesso l'articolo che ha proposto l'onorevole Grimaldi.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Senza dubbio.

**Ferraris Maggiorino.** Il mio articolo aggiuntivo non ha più ragione di essere tanto più che prendo atto anche della promessa che il ministro ha fatto ieri e ripetuto oggi di studiare una Cassa di assicurazione del cambio.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni metto a partito l'articolo 29.

(È approvato).

« Art. 30. Se entro quaranta giorni dalle notificazioni e pubblicazioni di cui nei capoversi terzo, quarto e quinto dell'articolo 28, e nelle quali dovrà essere esplicitamente indicato che sono fatte agli effetti del presente articolo, non viene intimata all'Istituto mutuante alcuna opposizione da parte dei notificati, l'Istituto stipulerà il contratto definitivo e non saranno più ammesse eccezioni di sorta alcuna contro la validità della ipoteca ceduta o surrogata a favore dell'Istituto di credito fondiario; e la annotazione di cessione o surrogazione a suo favore sortirà gli stessi effetti di una ipoteca concessa direttamente dal proprietario dello immobile ed iscritta inizialmente a favore dello Istituto per garanzia di mutuo fondiario.

« Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto, come è già stabilito dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 1885 testo unico, e quelle nelle quali subentrassero per via di cessione o surrogazione, saranno valide non ostante il sopraggiunto fallimento, quando sieno state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti. »

(È approvato).

« Art. 31. Chi iscrivesse od annotasse ipoteca posteriormente ad una annotazione, dipendente da contratto condizionato, di cessione o surroga a favore di un Istituto di credito fondiario non potrà opporre all'Istituto alcuna delle eccezioni che si sarebbero eventualmente potute

opporre contro la iscrizione ed il credito ceduti o surrogati. »

(È approvato).

“ Art. 32. Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessione o surrogazione, se l'ipoteca susseguente di un altro creditore è di impedimento alla assicurazione ipotecaria dei diritti di amministrazione ed erariali, il mutuatario potrà sottrarsi all'obbligo di fornire tale maggiore garanzia ipotecaria depositando presso l'Istituto mutuante in contanti od in cartelle fondiari un valore corrispondente all'ammontare della somma per la quale non si può iscrivere ipoteca.

“ Gli interessi del denaro o dei titoli frutteranno a beneficio del mutuatario ed il loro ammontare sarà imputato nel pagamento delle semestralità. »

(È approvato).

“ Art. 33. In caso di dichiarazione di fallimento di mutuatari del credito fondiario il curatore è tenuto a versare all'Istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, salvo l'obbligo all'Istituto stesso della restituzione a chi di ragione in conformità del disposto dell'articolo 23, lettera *f*, della legge testo unico sul credito fondiario. »

(È approvato).

“ Art. 34. In caso di mora del debitore a pagamento delle semestralità, l'Istituto prima di ogni atto di esecuzione, potrà, citato il debitore avanti il presidente del Tribunale, domandare di essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato.

“ Durante tale immissione in possesso, l'Istituto, non ostante ogni sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri creditori del mutuatario, percepirà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, applicherà in estinzione delle semestralità maturate e che venissero a maturarsi e delle spese.

“ Il presidente provvederà sulla domanda con ordinanza inappellabile e potrà abbreviare della metà il termine per la citazione.

“ Il conto sarà reso d'anno in anno e trattandosi di beni rustici al fine dell'annata agraria.

“ La immissione in possesso cesserà o sarà reso il conto, sia quando ad istanza dell'Istituto o di altro creditore venga iniziata la esecuzione sugli stessi immobili e venga nominato un sequestra-

tario giudiziale sia quando vengano estinti i debiti per semestralità arretrate, e il debitore, citato l'Istituto davanti al tribunale, ottenga la revoca dell'ordinanza emessa dal presidente. »

A questo articolo il Governo propone due emendamenti.

Il primo, di forma, consiste nel mettere in testa all'articolo il terzo comma “ Il presidente provvederà nella domanda con ordinanza inappellabile e potrà abbreviare della metà il termine per la citazione. ” Il secondo, di aggiunta, consiste nel mettere dopo le parole: “ In caso di mora del debitore al pagamento delle semestralità, l'Istituto prima di ogni atto di esecuzione, potrà citato il debitore ” le parole: “ ed, ove del caso, il terzo possessore. ”

Il resto dell'articolo rimane come è stampato.

Onorevole Gianolio ha facoltà di parlare.

Gianolio. Sarebbe bene di specificare quale sia il tribunale, il cui presidente deve dare questo provvedimento. Sarà quello del domicilio del debitore?

Zanardelli ministro di grazia e giustizia. Abbiamo le norme di competenza ordinaria.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 34 con le modificazioni alle quali ho accennato...

Florenzano. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Questo articolo è molto grave: propongo che sia discusso domani. (*Proteste*).

Volete votare! Votatelo pure com'è.

Presidente. Chi approva l'articolo 34 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 35. Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdita o deterioramento, come pure quelle dovute, per causa di espropriazione forzata per utilità pubblica o di servitù imposta dalla legge saranno versate all'Istituto di credito fondiario creditore ed imputate a totale od a parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato. »

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 36. Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia di un mutuo fondiario, il deliberatario potrà profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato purchè nei 15 giorni dalla data della sentenza di aggiudicazione paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese, e purchè il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia su-



periore di 2½ al residuo credito dell'Istituto mutuantе.

“ Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

“ Ove l'acquisitore non eserciti questa facoltà, dovrà uniformarsi al disposto della lettera *f* e successivo alinea dell'articolo 23 della legge 1885, testo unico, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo. ”

L'onorevole Giovanelli ha proposto un articolo sostitutivo.

Ha facoltà di parlare.

Giovanelli. Nel progetto della Commissione si dice: “ nei 15 giorni dalla data della sentenza di aggiudicazione; ” io propongo che siano sostituite le parole: “ da quello (dal giorno) in cui sarà definitiva l'aggiudicazione. ”

La seconda aggiunta che propongo è questa: “ o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo. ”

Io spero che Commissione e Governo vorranno accettare queste mie proposte.

Giolitti, *ministro del tesoro*. Il Governo non ha difficoltà di accettare queste modificazioni che sono utili al mutuatario.

Roux, *relatore*. Anche la Commissione le accetta.

Presidente. Allora si dà lettura dell'articolo modificativo proposto dall'onorevole Giovanelli all'articolo 36:

“ Art. 36. Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia d'un mutuo fondiario, il deliberatario potrà profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato, purchè nei quindici giorni da quello in cui sarà definita l'aggiudicazione paghi le semestralità scadute, gli accessori e le spese, o purchè il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'Istituto mutuantе, o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo.

“ Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

“ Ove l'acquisitore non eserciti questa facoltà, dovrà uniformarsi al disposto del comma *f* e successivo alinea dell'articolo 23 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo. ”

Pengo a partito l'articolo 36 proposto dall'onorevole Giovanelli e accettato dal Governo in sostituzione di quello della Commissione.

(È approvato)

“ Art. 37. Oltre le cartelle con gl'interessi accennati all'articolo 4 testo unico 22 febbraio 1885 gli Istituti potranno emettere cartelle con l'interesse del 3 e mezzo per cento.

“ Ogni Istituto di credito fondiario mutuantе può stipulare con il mutuatario che resti a carico di lui la tassa di ricchezza mobile che colpisce l'interesse delle cartelle corrispondenti al suo mutuo. Ma tale aggiunta di onere non potrà colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al 3 1½ al 4, o 4 1½ per cento. ”

Materi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Materi. Ho chiesto di parlare per domandare alla Commissione se non crede, nella determinazione dell'interesse dei mutui che dovranno sopportare l'onere della ricchezza mobile, di sopprimere almeno quelli che portano l'interesse del 4 1½ per cento. Se questo non potesse accadere almeno si potrebbe ottenere qui che il limite della provvigione potesse essere in tutto di 35 centesimi; così l'interesse totale non verrebbe a sorpassare il 6 per cento che sarebbe oltremodo gravoso per l'interesse della proprietà fondiaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, *ministro del tesoro*. Le condizioni migliori o peggiori, alle quali si trovi di poter collocare le cartelle, dipendono dall'andamento dei mercati. Quando si avrà abbondanza di denaro, si troverà a collocare facilmente quelle al 4 per cento; ma se quelle al 4 non si trovino a collocare se non con un forte ribasso sul prezzo nominale, è nell'interesse del mutuatario di non perdere una somma troppo forte all'atto della stipulazione del mutuo, e quindi questa elasticità di tipo delle cartelle torna tutta a beneficio dei mutuatari.

Quanto poi al diritto di commissione, ne abbiamo discusso, e fu deliberato di mantenere la misura stabilita; non sarebbe opportuno di ritornare sopra una questione, sulla quale è già intervenuto il voto della Camera.

Io quindi pregherei l'onorevole Materi di non insistere in questa sua modificazione.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 37.

(È approvato).

Articolo 38 di nuova redazione, proposta dal Governo e accettata dalla Commissione.

“ Art. 38. Gli Istituti di credito fondiario sono sempre in diritto di ritirare dalla circolazione, mediante rimborso, le loro cartelle anche se non comprese nelle estinzioni per ammortamento, ed emet-

tere in luogo di quelle che ritirano, altre cartelle a saggio d'interesse inferiore.

“ Il rimborso delle cartelle che si ritirassero per operare la conversione, deve essere alla pari. Se la conversione comprende tutte le cartelle di un determinato taglio, entro un termine non maggiore di due anni si ridurrà di altrettanto l'interesse di tutti i mutui corrispondenti.

“ Se la conversione si fa soltanto per una parte delle cartelle di un determinato taglio, il beneficio della corrispondente riduzione degli interessi entro i due anni, si ripartirà in proporzione fra tutti i mutui corrispondenti a tutte le cartelle dello stesso taglio.

“ L'avviso del deliberato ritiro delle cartelle dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno ed in tutti i periodici per gli annunci legali e ripetuto due volte alla distanza di quindici giorni.

“ L'Istituto nazionale dovrà inoltre farlo pubblicare tre volte nelle Borse delle piazze estere che saranno designate nel reale decreto di cui nell'articolo 11.

“ Trascorsi tre mesi dall'ultima pubblicazione tutte le cartelle non presentate perdono il diritto a conseguire ulteriori interessi.

Metto a partito questo articolo 38.

(È approvato).

Ora si può mettere in discussione l'articolo 3 che era rimasto sospeso; così com'è proposto dall'onorevole Giovanelli e accettato dal Governo e dalla Commissione.

“ Art. 3. Il capitale sociale del nuovo Istituto dovrà essere di cento milioni di lire da procurarsi con l'emissione graduale di azioni ciascuna del valore nominale di cinquecento lire.

“ La Società s'intenderà costituita quando sarà sottoscritto e versato un capitale di almeno cinquanta milioni di lire, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

“ Nel caso in cui non partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi anche quando il capitale sottoscritto e versato sia di soli trenta milioni di lire.

“ In questo caso la sottoscrizione ed il versamento dell'ulteriore capitale dovrà farsi per serie di ventimila azioni ossia di dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dal nuovo Istituto raggiunga cinque volte il capitale versato fino alla concor-

rente di cinquanta milioni, non più tardi di tre anni.

“ Raggiunto con la partecipazione di altri Istituti a norma del secondo comma di quest'articolo o con successive sottoscrizioni e versamenti il capitale di cinquanta milioni di lire, le ulteriori sottoscrizioni e relativi versamenti dovranno farsi per serie di ventimila azioni ossia dieci milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto raggiunga otto volte il capitale versato.

“ Quando la Società, per qualunque causa, venga a mancare all'obbligo della sottoscrizione e del versamento dell'ulteriore capitale sottoscritto, o nel termine di tre anni non raggiunga il capitale di cinquanta milioni di lire cesserà il privilegio accordatole con la presente legge ed il Governo potrà concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il regno ad altri Istituti.”

Pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Vengono ora le proposte aggiuntive al disegno di legge.

La prima è quella dell'onorevole Di Belmonte.

**Di Belmonte.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Di Belmonte.** Avendo l'onorevole Grimaldi presentato una proposta nello stesso senso della mia, ma molto più larga, io mi associo a quella. Per me era questione di lasciare libertà di costituirsi alle associazioni mutue tra proprietari, che sono sempre quelle che possono dare migliori risultati in materia di credito fondiario, e sono il nostro desiderato per portare all'agricoltura quei beneficii che essa attende. L'onorevole Grimaldi ha aggiunto anche di lasciare impregiudicate tutte le disposizioni riguardanti il credito agrario. Quindi mi associo alla sua proposta a ritiro la mia, raccomandando anche al ministro di agricoltura di non voler lasciare più a lungo senza esecuzione le due leggi sul credito agrario votate con tanta fede dal Parlamento e poi messe a dormire.

**Presidente.** L'onorevole Grimaldi ha presentato questo articolo aggiuntivo:

“ Art. Nulla è innovato all'articolo 2º della legge sul credito fondiario 22 febbraio 1885, numero 2922 (testo unico) ed alle leggi sul credito agrario.”

L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare.

**Grimaldi.** Comincio dal ringraziare il collega Di Belmonte che si è rimesso alla mia proposta, la quale è in una parte perfettamente conforme

alla sua, e per un'altra parte si estende a tutte le leggi che riguardano il credito agrario.

Dalle stesse parole colle quali è formulato l'articolo, risulta chiaro il concetto di esso. Ricordo la legge del 1885, che è stata discussa e ridiscussa in questa occasione, e ricordo che con l'articolo 2 di quella legge si dava ospitalità nella nostra legislazione alle Associazioni mutue di proprietari, appunto perchè si sperava che da esse, come in altri paesi, fosse venuto un potente ausilio allo sviluppo del credito fondiario. Allora la disposizione fu applaudita dalla Camera ed anche dal Senato, e passò quindi nella legge.

Io credo che nell'intendimento della Commissione, come in quello del Ministero, quale risulta dalle loro relazioni, non possa trovare difficoltà nel vedere accettato questo che credo sia nei loro propositi, cioè che con la nuova legge non s'intende per nulla innovare alle Associazioni mutue di proprietari, delle quali si parla nello articolo 2, come non s'intende nulla innovare alle leggi che il Parlamento ha votato in materia di credito agrario.

Mi preme però di fermare bene un concetto; e prego la Commissione ed il Ministero, se accetteranno, come spero il mio articolo, di aggiungere le loro autorevoli dichiarazioni a quelle che io faccio. E queste dichiarazioni suonano così: nel dirsi che nulla è innovato alla legge sul Credito agrario, ed all'articolo 2 della legge sul Credito fondiario del 1885, s'intende che questa materia resta sottratta a tutte le altre disposizioni di questo disegno di legge, e Governo e Parlamento sono liberi, a proporre l'uno, a votare l'altro, tutto ciò che si riferisce a questa materia riservata.

Ripeto, prego la Commissione ed il Governo di voler aggiungere le loro autorevoli dichiarazioni su questa che mi pare la chiara interpretazione del mio articolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Il Governo accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Grimaldi.

Nel contesto del disegno di legge questo concetto era compreso. L'onorevole Grimaldi ha voluto esprimerlo. Io lo ringrazio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** La Commissione, accettando la proposta dell'onorevole Grimaldi, lo ringrazia di aver specificato meglio quanto riguarda la legge del Credito agrario.

L'onorevole Grimaldi vorrà rammentare che

noi abbiamo aggiunto all'articolo 8, quale la Camera lo ha votato, che l'Istituto nuovo possa, oltre alle cartelle fondiarie, impiegare i propri fondi disponibili in cartelle agrarie. Questa assicurazione, data legislativamente, deve affidare l'onorevole Grimaldi intorno ai buoni intendimenti del Governo e della Camera riguardo al Credito agrario.

Quanto all'ultima dichiarazione, chiesta dall'onorevole Grimaldi, la Commissione di buon grado aderisce a che, con la sua aggiunta, s'intenda che nulla è innovato, per quanto riguarda l'articolo 2 della legge del 1885, per le associazioni mutue di proprietari, a tutte le leggi che si riferiscano al Credito agrario.

**Grimaldi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Grimaldi.** Ringrazio il relatore della Commissione che è stato così gentile da rispondermi anche circa all'ultima parte del mio breve discorso. Ringrazio pure l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio d'aver accettato il mio articolo, che io stesso ho dichiarato essere nelle intenzioni del ministro e della Commissione.

Solo mi preme, poichè si tratta di un punto molto delicato, che il ministro mi dichiari, ciò che del resto credo sia nel suo intendimento, che questa materia, per la quale nulla si innova, resta sottratta a tutte le altre disposizioni che contiene questo disegno di legge; dimodochè Governo e Parlamento sono liberi di regolare sempre che vogliano, questa materia riservata. Sarei grato al ministro se volesse darmi una risposta.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Proccisamente. La materia è interamente sottratta all'influenza di questa legge.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 39 che è quell'aggiuntivo proposto dall'onorevole Grimaldi.

Chi intende di approvarlo si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora la proposta aggiuntiva dell'onorevole Giovanelli.

Però egli ha modificato la dizione stampata e con la firma di altri 10 deputati propone questa nuova dizione, di cui dò lettura:

“ Fermo il diritto concesso al mutuuario con l'ultimo comma dell'articolo 8° del testo unico regio decreto 22 febbraio 1885 il mutuuario avrà diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più stabili colpiti dall'ipoteca dell'Istituto di credito fondiario a misura dei fatti pagamenti.

“ La liberazione sarà accordata quando o dai

documenti rimessi dal richiedente o da perizia risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentino la garanzia cui ha diritto l'Istituto per le restanti somme dovute e loro accessori a norma di legge.

“ Ogni spesa di perizia e degli atti da compiersi a tal uopo dovrà essere pagata dal richiedente la liberazione. ”

Il Ministero accetta?

**Giolitti, ministro del tesoro.** Il Ministero accetta questa disposizione, la quale ha per iscopo di rendere più facile la liberazione parziale della proprietà. Attualmente, quando si paga una parte del debito, rimane ridotta la cifra dell'ipoteca, ma questa seguita a colpire l'intero fondo. Qui invece, al proprietario che abbia pagato una parte del debito, si dà facoltà di far ridurre la ipoteca ad una parte della proprietà che ne sia colpita, e, siccome giova il non avere troppa proprietà vincolata, il Ministero accetta la proposta.

**Presidente.** La Commissione accetta?

**Roux, relatore.** La Commissione accetta.

**Presidente.** Pongo a partito questa proposta. Chi intende di approvarla si compiacca di alzarsi.

(È approvata).

Ora viene una proposta aggiuntiva dell'onorevole Materi. La mantiene?

**Giolitti, ministro del tesoro.** Se l'onorevole presidente me lo permettesse, desidererei fare una preghiera all'onorevole Materi, ed è di non voler insistere nella sua proposta.

Lo scrivere in una legge di Credito fondiario, la quale tende ad ottenere credito dall'estero, degli articoli con i quali si darebbe facoltà all'autorità giudiziaria di concedere proroghe ai mutuatari morosi, evidentemente raggiungerebbe uno scopo contrario a quello che noi ci prefiggiamo di ottenere, e cioè, specialmente, un largo credito per la nostra proprietà rurale.

Lascio da parte le considerazioni di diritto comune, il quale, evidentemente, sarebbe offeso da una legge che desse facoltà all'Autorità giudiziaria di concedere coteste proroghe. Ma, considerata la proposta anche dal solo punto di vista dell'interesse della proprietà, dal solo punto di vista economico, io credo che sarebbe pericolosissimo accoglierla nella legge.

Pregherei quindi l'onorevole Materi, anche per lo scopo ch'egli si propone, di rinunciare a questi suoi articoli.

**Presidente.** Onorevole Materi, non insiste?

**Voci.** No! no!

**Materi.** Io non insisto, ma faccio un augurio a me stesso e cioè che non si debba un giorno invocare quest'espedito, della cui necessità io ebbi l'onore di esporre le ragioni, da coloro che sono così poco disposti a votarlo.

**Presidente.** L'onorevole Materi ritira i suoi articoli aggiuntivi. Ora viene un altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cavallini ed altri deputati, ed è il seguente:

“ Qualora entro sei mesi dalla data della presente legge il nuovo Istituto non abbia cominciato regolarmente l'esercizio del Credito fondiario, la presente legge cesserà di avere effetto nelle disposizioni relative alla creazione del nuovo Istituto e alla limitazione delle zone degli Istituti esistenti. ”

**Giolitti, ministro del tesoro.** Se la Camera me lo permette, rispondo addirittura in ordine a quest'articolo, prima ancora che l'onorevole Cavallini abbia parlato, per fargli una preghiera: se egli acconsente di scrivere il termine di un anno, non abbiamo difficoltà ad accettarlo, perchè noi speriamo bensì che l'Istituto fondiario funzionerà anche prima di sei mesi, ma è pur sempre utile non aver davanti a noi un termine troppo ristretto. Potrebbe avvenire qualche incidente imprevedibile, il quale richiedesse un tempo più lungo: quindi lo pregherei di sostituire alle parole *sei mesi* le altre: *un anno*.

**Cavallini.** A me pare sia troppo (*No, no!*); ma, nel desiderio che la mia proposta venga accettata, consento di modificarla nel senso espresso dall'onorevole ministro.

**Presidente.** Metto dunque a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cavallini ed altri colla sostituzione delle parole *un anno* alle altre *sei mesi*.

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e occorrendo l'onorevole relatore riferirà intorno al coordinamento. Il disegno di legge verrà stampato in tutti i suoi articoli.

**Roux, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Roux, relatore.** Volevo appunto pregar la Camera di consentire che prima di passare alla votazione di questa legge, si possa coordinarla, per le citazioni, i confronti e le correzioni che, per caso, fossero necessari nella dicitura della legge.

**Presidente.** Dunque, allora rimane inteso che, domani, in principio di seduta...

**Voci.** Quale?

**Presidente.** Pomeridiana!

...l'onorevole relatore riferirà intorno al coordinamento, ove occorra, e nei limiti del coordinamento, a forma del regolamento; quindi si procederà alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Rimane poi inteso che l'ordine del giorno sta come la Camera lo ha già deliberato. Domattina, alle 10, seduta pubblica, con la discussione del disegno di legge relativo al servizio telefonico; alla due, prima lettura del disegno di legge relativo ai provvedimenti per la città di Roma.

### Proposta per l'ordine del giorno.

**Marin.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Marin.** C'è una legge la quale pare abbia la iettatura... (*ilarità*).

**Presidente.** Il vagantivo?

**Marin.** Il vagantivo, che non si nomina senza sollevare le risate della Camera.

Secondo le dichiarazioni fatte dal ministro di agricoltura e commercio, questa legge doveva essere discussa subito dopo i bilanci. Ed io mi sono acconciato al desiderio del ministro il quale ha dichiarato che questa legge gli stava sommamente a cuore. Ho anche la parola del presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha dichiarato che la Camera non andrà in vacanza, senza che prima questa legge sia discussa. Ora, desidero di sapere se e quando la discuteremo: poichè io non voglio avere alcuna responsabilità, qualora la Camera sia sciolta e la legge del vagantivo non ancora discussa...

**Presidente.** Il disegno di legge di cui Ella parla è iscritto nel numero 5 dell'ordine del giorno.

**Marin.** Bene; ma adesso sento parlare della legge sui telefoni...

**Presidente.** Per la seduta mattutina.

**Marin.** Allora domanderei che la legge sul vagantivo venisse anche essa posta in discussione nelle sedute antimeridiane.

**Presidente.** Subito dopo i disegni di legge che si riferiscono al ministro della pubblica istruzione. Se il ministro acconsente...

**Giolitti, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Faccio osservare che all'ordine del giorno delle sedute antimeridiane è iscritto un disegno di legge urgentissimo, per la ricostruzione di parte del palazzo del Broletto. Si tratta di una parte del palazzo della Intendenza di finanza di Milano, che deve es-

sere demolita per i lavori che fa il municipio; e occorre ricostruire il muro perchè non possono lasciarsi aperti gli accessi all'Intendenza ed alla Tesoreria.

Del resto, trattandosi di un disegno di legge, il quale ora vien trasportato alle sedute mattutine, mi parrebbe logico e conveniente che prendesse l'ultimo posto.

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Progo la Camera di non mutare l'ordine del giorno delle sedute antimeridiane per quanto concerne i disegni di legge che mi riguardano.

E mi limito a questo. Se la Camera vuole che gliene spieghi la ragione...

*Voci.* No! no! (*Segni di impazienza*).

**Presidente.** Se dunque l'onorevole Marin si limita a domandare che il disegno di legge sul vagantivo passi nelle sedute antimeridiane...

**Marin.** Ma il Vagantivo non ci guadagna, anzi ci perde.

**Presidente.** Io non so che cosa dirle. Faccia la proposta che crede: io la porrò a partito.

**Marin.** Ebbene, allora propongo che passi alle sedute antimeridiane.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Marin propone che il disegno di legge per "abolizione del Vagantivo nelle Province di Venezia e Rovigo" sia posto nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane, dopo quelli che già vi sono iscritti.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la proposta s'intende approvata.

(*È approvata*).

### Svolgimento di interrogazioni.

**Presidente.** Annunzio alla Camera due domande d'interrogazione. L'una è degli onorevoli Filli-Astolfone e Gangitano all'onorevole ministro dell'interno:

" I sottoscritti domandano d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sugli scioperi degli zolfatai nel primo circondario della provincia di Girgenti, sui deplorabili disordini cui diedero luogo nel comune di Favara e sui provvedimenti presi dal Governo per assicurare la pubblica tranquillità. "

L'altra dell'onorevole La Porta anche all'onorevole ministro dell'interno, è la seguente:

" Il sottoscritto chiede di rivolgere una interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno sugli scioperi e sui disordini avvenuti in Favara provincia di Girgenti. "

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler dichiarare se e quando intenda rispondere.

**Crispi, ministro dell'interno.** Trattandosi di interrogazioni sono pronto a rispondere anche subito agli onorevoli interroganti.

**Presidente.** Va bene. Onorevole Fili-Astolfone, ha facoltà di parlare.

**Fili-Astolfone.** La interrogazione, che insieme con l'onorevole collega Gangitano, ho rivolto all'onorevole ministro per l'interno, è espressa in termini così chiari che non ha bisogno nemmeno di svolgimento.

I deplorabili avvenimenti e le scene selvaggioe cui diedero luogo in Favara coll'incendio del Club dei civili, hanno fatta su tutti una dolorosa e viva impressione, imperocchè, oltre di essere stata turbata la sicurezza pubblica in un luogo dove non è facile ristabilirla, lasciano strascichi di cui non è facile prevedere le conseguenze, poichè lo sciopero può essere stato un pretesto dopo le concessioni fatte, ma non forse il vero movente.

Noi siamo sicuri che il Governo metterà ogni cura, per mantenere in quella Provincia la calma e nello stesso tempo vorrà indagare quali siano state le cause di quei fatti deplorabili, affinchè non abbiano a ripetersi disordini che sgomentano la gente pacifica, fanno rialzare la testa ai tristi che hanno tutto l'interesse a turbare la pubblica tranquillità, e scuotono l'autorità morale di chi deve assicurare il rispetto alla legge.

Noi domandiamo adunque al Governo in una parola di dar disposizioni energiche, severe, e tali che non lascino alle autorità di pubblica sicurezza alcun dubbio intorno alle sue intenzioni affinchè l'ordine pubblico sia ristabilito e mantenuto a qualunque costo, e che giustizia, e pronta e severa sia fatta. Nessuna fiacchezza, nessuna esitanza, onorevole ministro nel procedere; gli onesti non potranno che esservi grati, e plaudiranno all'opera del Governo, imperocchè, o signori, pur troppo è vero che senza l'ordine e la tranquillità non si apprezzano i benefici della libertà. Noi adunque siamo certi che alla nostra preghiera seguirà per parte del Governo un'azione pronta ed energica. (*Bene!*)

**Presidente.** Onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

**La Porta.** (*Molti deputati occupano l'emiclo.*) È da quattro giorni che v'è sciopero fra i lavoranti delle solfatare in provincia di Girgenti. Io spero che il Governo avrà date tutte le necessarie disposizioni affinchè sia mantenuto l'ordine pubblico.

Lo prego intanto di volerci informare dello stato attuale delle cose e se i funzionari governativi abbiano fatto tutti il loro dovere!...

**Crispi, ministro dell'interno.** Ho il dolore di dichiarare alla Camera che sin dal sei giugno, anche nella provincia di Girgenti, per opera dei soliti agitatori, è invalsa la moda degli scioperi. Duraron poco a Comitini, a Cattolica, a Grotte ed in altre parti, imperocchè i proprietari e gli operai si misero d'accordo sulla mercede, e su quella che essi dicono la misura del lavoro. A Favara parve pure che si aggiustassero le cose, e così arrivammo sino al giorno 21 con una certa sicurezza. Ma la sera del 22 parecchie migliaia di operai, che non sono della migliore specie, perchè gli operai delle miniere sfortunatamente sono piuttosto male educati, invasero il comune di Favara e bruciarono il casino dei Nobili. La forza intervenne, ne nacque una colluttazione; un carabiniere fu gravemente ferito al ventre, due altri leggermente; altre guardie furono ferite. Ma il tenente dei carabinieri retrocedette, raccolse nuove forze, circondò gl'insorti e fece 35 arresti.

La notte se ne fecero altri trentatre, di guisa che sessantotto rivoltosi sono in prigione. (*Commenti.*)

L'autorità giudiziaria procede, la tranquillità è ristabilita, e non resta altro, se non che i giudici facciano il loro dovere.

### Comunicazione d'interpellanza.

**Presidente.** Do comunicazione di una domanda di interpellanza dell'onorevole Pascolato:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro della guerra sull'uso che il Governo intende di fare della caserma costruita in Belluno con rilevante contributo pecuniario di quel Comune. »

**Crispi, presidente del Consiglio.** Farò conoscere al mio collega quest'interpellanza, ed egli verrà a dire se e quando intenda rispondere.

**Presidente.** Dunque domani mattina alle 10 seduta pubblica.

La seduta termina alle 7.10.

## Ordine del giorno delle tornate di domani.

Seduta antimeridiana.

## Discussione dei disegni legge:

1. Sul servizio telefonico. (117)
2. Spesa per la ricostruzione di parte del palazzo demaniale del " Broletto " in Milano. (71) (*Urgenza*)
3. Conservazione del Palazzo delle Compere di San Giorgio in Genova. (109)
4. Sui collegi di Maria della Sicilia. (106)
5. Disposizioni per le pensioni del personale degli Istituti d'istruzione diventati governativi da provinciali e comunali. (107)
6. Abolizione del *Vagantivo* nelle provincie di Venezia e Rovigo. (76)

Seduta pomeridiana.

1. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Creazione di un Istituto di credito fondiario. (115) (*Urgenza*)

## Prima lettura dei disegni di legge:

2. Provvedimenti per la città di Roma. (173) (*Urgenza*)

## Prima lettura del disegno di legge:

3. Modificazioni alla legge elettorale politica del 24 settembre 1882. (149) (*Urgenza*)

## Seconda lettura del disegno di legge:

4. Riparto del numero dei deputati fra i Collegi elettorali giusta l'articolo 46 della legge 24 settembre 1882, n. 999 (Serie 3ª). (120) (*Urgenza*)

## Discussione dei disegni di legge:

5. Modificazioni al Regolamento della Camera. (Doc. n. XXIII).
6. Modificazioni alla tariffa consolare. (134).
7. Abolizione dello scrutinio di lista e ritorno al collegio uninominale. (133) (*Urgenza*)

8. Modificazione alla legge sulla contabilità generale dello Stato. (112)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (75)

10. Istituzione dei Collegi di *probi-viri*. (129) (*Urgenza*).

11. Affitto a lungo termine delle miniere di ferro dell'isola d'Elba. (135)

12. Modificazioni all'articolo 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489 per l'abolizione delle servitù di pascolo ed altre nelle Provincie ex pontificie. (158) (*Urgenza*)

13. Abolizione delle servitù di legnatico in Tatti, frazione di Massa Marittima. (160)

14. Ordinamento degli Istituti di emissione. (73)

15. Modificazione d'asegni per opere stradali ed idrauliche. (152)

16. Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-1890. (156)

17. Provvedimenti per gl'infortuni sul lavoro. (116) (*Urgenza*).

18. Dichiarare monumento nazionale la tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera. (165) (*Urgenza*).

19. Autorizzazione ai comuni di Alluvione-Cambiò, Basaluzzo, Boscomarengo ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86. (162)

20. Riforma delle disposizioni delle leggi 29 luglio 1868, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000, relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici. (155)

21. Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2 C)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

---

